D. Giuliano Galgaretti
1821.

# MOTIVI
## RAPPORTI E DISCORSI
## PER LA DISCUSSIONE
DEL
# *CODICE CIVILE*
DI
# NAPOLEONE IL GRANDE
***NUOVA TRADUZIONE ITALIANA.***

***TOMO II.***

---

ANNO
MDCCCVI.

B°. 5. 4. 456

# *M O T I V I*

## DEL TITOLO PRIMO

### *DEL LIBRO II DEL CODICE CIVILE*

### ESPOSTI DAL CONSIGLIER DI STATO

## *TREILHARD*

### *DELLA DISTINZIONE DEI BENI.*

CITTADINI LEGISLATORI

È giunto il momento di riassumere l'edifizio della nostra Legislazione, di cui con tanta felicità avete gettati i fondamenti nel corso della vostra ultima Sessione; per questo noi vi presentiamo il primo Titolo del secondo Libro del Codice Civile.

*Della distinzione dei Beni*

Assicurato già per mezzo di Leggi savie lo Stato di tutti i Francesi, conviene ora occuparsi delle loro Proprietà.

L' Uomo sacrifica una porzione della sua indipendenza quando si riunisce in Società, per acquistare con sicurezza, e godere in pace.

In uno Stato, ove tutto fosse comune, nessuno sarebbe sicuro di alcuna cosa, e quello che oggi potesse esser messo in possesso dalla forza, potrebbe domani esserne scacciato dalla forza medesima.

Non basta adunque di aver considerato l' Uomo in tutti i suoi rapporti, di avere posto sotto la salvaguardia delle Leggi e il suo Stato, e quello della sua Sposa, e quello dei suoi Figli, di aver garantita una special protezione ai Minori, agli Assenti, a tutti quelli infine, che per la debolezza dell' età, o della loro ragione, o per qualsivoglia altra causa, non possono respingere gli attacchi, che gli fossero dati, ma convien ancor assicurare il libero esercizio delle nostre facoltà, conservare il frutto dei nostri travagli, e della nostra industria, garantir finalmente la proprietà, base fondamentale, e uno dei più potenti motivi della Società. Chi potrebbe infatti aspirare alla qualità di Sposo, chi desiderare quella di Padre, se prolungando la nostra esistenza al di là del sepolcro non potessimo trasmetter con lei le dolcezze, che l' hanno abbellita, o almeno consolata?

È necessario adunque, dopo essersi occupati delle *Persone*, di occuparsi dei *Beni*: questo è l' oggetto del Libro secondo, e terzo del Codice.

Nel secondo Libro si considerano i *Beni* nelle loro diverse modificazioni,

Digitized by Google

nel terzo si considerano nel rapporto dei diversi modi, con i quali si può acquistarli, e trasmetterli.

Nel corso dell'ultima Sedata voi avete già sanzionato due Titoli di quest'ultimo Libro, quello delle *Successioni*, e l'altro delle *Donazioni*. La loro importanza vi ha fatto invertire il metodo del lavoro, e anticipare il momento, nel quale dovevano esservi presentati. Noi riprenderemo la prima serie dei Titoli, e voi vi occuperete del secondo Libro, cioè a dire dei Beni considerati nelle loro diverse modificazioni.

Questo Libro contiene quattro Titoli 1.° *Della distinzione dei Beni* 2.° *Della Proprietà* 3.° *Dell'Usufrutto, e della Abitazione* 4.° *Delle Servitù o Servizj Fondiarj*.

Ecco infatti le sole modificazioni, di cui le Proprietà sono suscettibili nella nostra organizzazione Politica, e Sociale non può esistere sopra i *Beni* altra specie di Diritti: o si ha una Proprietà piena, ed intera, che comprende egualmente e il Diritto di godere e il Diritto di disporre, o non si ha che un semplice Diritto di godimento, senza poter disporre dei Fondi; o finalmente non si ha che delle Servitù Fondiarie da pretendere sopra la Proprietà di un terzo; Servitù, che non possono essere stabilite se non per l'uso, e il vantaggio di un'Eredità, Servitù, che non portano seco alcuna soggezione della persona; Servitù finalmente, che niente hanno di comune con le dipendenze Feudali, abolite per sempre.

Noi oggi non vi proporremo che il primo Titolo, quello cioè della *Distinzione dei Beni*. Comprende tre Capitoli: *Degli Immobili. Dei Mobili. Dei Beni nei loro rapporti con quelli, che gli possiedono*.

Questi Titoli sono preceduti da un unico Articolo, che distingue i *Beni* tutti in *Mobili*, e in *Immobili*: distinzione, sotto la quale senza dubbio si comprende ogni specie di *Beni*, essendo impossibile di concepire, che vi no siano altre specie non comprese in una di queste due Classi.

Vi è stato un tempo, nel quale gli Immobili formavano la parte la più preziosa del Patrimonio dei Cittadini, questo tempo forse è quello, nel quale i costumi sono stati più puri: ma dopo che le comunicazioni diventate più facili, più attive, più estese, hanno ravvicinato fra loro gli Uomini di tutte le Nazioni, dopo che il Commercio col rendere, per così dire, le produzioni di tutti i Paesi comuni a tutti i Popoli, ha dato all'industria degli impulsi così potenti, e ha creati nuovi godimenti, cioè a dire nuovi bisogni, e forse nuovi vizj, la fortuna mobiliare dei Cittadini si è notabilmente accresciuta: e questa revoluzione non ha potuto restare indifferente nè per i Costumi nè per la Legislazione.

Non si è potuto più mettere tanta importanza sopra una porzione di Terra, unico Patrimonio una volta dei Cittadini, e che oggi non forma forse la metà della loro fortuna. Sono sparse in tal guisa le modificazioni dei Beni nelle Famiglie sotto l'indicazione di *Beni propri, propri antichi, retratti Familiari*, e le transazioni fra i Cittadini, come le Leggi sulle Successioni, si trovano esser molto men complicate.

Sarebbe qui fuor di luogo l'esaminare ciò che la Società può aver perduto o guadagnato in questi cambiamenti. Il Legislatore adatta le sue Leggi allo stato attuale dei Popoli, per i quali son fatte. Non è già ch'io pretenda, che

egli debba obbedir ciecamente alle direzioni buone, o cattive dello spirito, e dei costumi pubblici, ma egli ne prepara la riforma, quando sia diventata necessaria, con dei mezzi lenti, e raditetti, con dei regolamenti savj, che con l'operare insensibilmente radditizzano senza rompere, e correggono senza inasprire.

Ritorno al primo Capitolo del Titolo *della Distinzione dei Beni*, quello cioè degli *Immobili*.

Vi sono di gli oggetti Immobili di lor natura, come i Terreni, le Fabbriche, sopra la di cui qualità alcuno può ingannarsi, essendo essa troppo sensibile; non si può neppure ingannarsi sulla qualità d'Immobile nelle Macchine, che fanno parte di una Fabbrica, nei *Tubi* che vi conducono l'Acque, e sopra altri oggetti della stessa specie, che s'identificano con l'Immobile, e fanno un tutto insieme con esso lui.

È egualmente evidente, che le raccolte quando sono ancor pendenti sulla Pianta, il Legname che non è ancor tagliato, non avendo cessato di formar parte del Fondo, sono e restano Immobili finchè non sian separati.

Ma vi sono alcuni oggetti, che a prima vista possono lasciar dei dubbj sulla lor qualità.

Si debb'egli conviletare, per esempio, fra gl'Immobili uno Strettojo, di cui tutti i pezzi possano essere separati, e levati, senza danneggiare il Fondo, ma che sia stato posto come necessario alla lavorazione?

Si metterà egli nella classe degli Immobili un Diritto di passo sopra la Possessione del vicino, l'Usufrutto di una Terra, un'Azione di rivendicare un Immobile?

Voi intendete che il Legislatore non si propone di dare delle particolari decisioni sopra ogni specie dubbiosa, che può presentarsi. Il suo dovere è di gettar delle regole grandi, e generali, che contengano dei principj di soluzione per tutti i casi: questo è ciò che si doveva fare, e questo è pure ciò che si è fatto.

Per determinar se un oggetto debb'essere, o nò considerato come un Immobile, convien ricercare la sua destinazione, bisogna esaminare qual è la cosa, sulla quale egli si raggira. Ecco due principj fecondi di conseguenze, e che debbono risolvere tutti i dubbj.

Così ogni Azione diretta a rivendicare un Immobile sarà considerata come un Immobile per rapporto all'oggetto, al quale essa si applica. Come mai infatti si potrebbe contrastare la qualità d'Immobile ad un'Azione, che rappresenta l'Immobile, e che tiene il di lui posto?

L'Usufrutto d'un Immobile, le Servitù *Fondiarie* sopra un Immobile saranno egualmente Immobili per la stessa ragione, perchè riguardano degli Immobili.

La regola desunta dalla destinazione del Padre di Famiglia non è meno giusta, men necessaria, nè meno facile ad applicarsi della precedente.

Tutto quello, che un Proprietario pone nella sua Possessione per il suo servizio, e la sua lavorazione, prende la qualità d'Immobile per *destinazione*: le cose, che son così poste, diventano infatti una parte del Fondo, poichè non si potrebbe levarle senza deteriorarlo, e danneggiarlo essenzialmente, e senza rendere la sua *Lavorazione* impossibile. La regola stabilita sulla *destinazion* del Padrone è dunque fondata e sulla Giustizia e sull'Interesse evidente della Società.

Questa regola nel suo spirito abbrac-

...tutti gli oggetti, che un Padrone uni... al fondo perchè vi stiano *perpetuamente*, coll'Intenzione di migliorarlo, o di abbellirlo.

Questo principio non è nuovo, ma sorgevano numerose questioni sulla di lui applicazione. I Tribunali rimbombavano di dispute quest'uni bui, se certi Quadri, certi Specchi, certi Statue, erano, o non erano stati situate per restarvi *perpetuamente*, perchè le Leggi non stabilivano nissuna regola precisa per giudicare tal questione di fatto. Noi proponiamo di prevenire per il futuro su questo proposito ogni difficoltà col fissare i segni caratteristici della intenzione di situare dei Mobili perchè vi restino *perpetuamente*. Verrà in tal guisa ad esser chiusa una sorgente abbondante di Liti fra i Cittadini, e sarà questo un gran bene per la Società.

Il Capitolo secondo del Progetto di Legge tratta dei *Mobili*.

Una cosa è *Mobile* di sua natura quando essa è trasportabile da un luogo all'altro, e sia che si muova da se stessa, come gli Animali, o che essa non possa cambiar di luogo senza l'ajuto di una forza estrinseca, come le Cose inanimate.

Questa definizione s'intende abbastanza di per se stessa, nè ha bisogno d'esser spiegata.

Sarebbe senza dubbio inutile di far osservare, che le Cose Mobiliari, le quali non hanno ai questa la qualità d'Immobili che per la loro *destinazione*, riprendono la lor qualità di Mobili quando questa destinazione è cambiata: così uno Specchio, o un Quadro levato dalla sua *Incassatura* dal Padre di Famiglia, con l'intenzione di non tornar più a situarvelo, divengono Mobiliari: non erano Immobili che per destinazione, finiscono di esserlo per una destinazione contraria.

Ma se è difficile che insorgano delle difficoltà gravi sulla questione di determinare, se una Cosa sia mobile di sua natura, egli è permesso pure, ed anzi è prudente di prevedere sopra alcuni oggetti, la di cui qualità non è così sensibile, come per esempio quanto alle Obbligazioni, Azioni, e Interessi nelle Compagnie di Finanza, di Commercio, d'Industria, e finalmente quanto alle Rendite.

Per le Obbligazioni voi prevedete bene che si sono poste nella classe dei Mobili quelle, che hanno per oggetto delle Somme di Danaro, o degli Effetti Mobiliari, per quella stessa ragione che fa riguardare Immobili le Azioni dirette a rivendicare un Immobile.

Le Azioni, o Interessi nelle Compagnie di Finanza, di Commercio, o d'Industria sono anch esse nella stessa classe, perchè i guadagni ch' esse procurano, consistono in Cose Mobili, e la regola è giusta allor quando le Compagnie di Commercio, di Finanza, o d'Industria debbano acquistar qualche Immobile per l'esecuzione dell' Impresa. Quest Impresa è sempre il principale oggetto dell' Associazione, di cui l'Immobile non è che l'accessorio, e la qualità di una Cosa non può esser determinata che avuto riguardo al suo oggetto principale.

Dobbiamo per altro osservare, che le Azioni, e Interessi nelle Compagnie di Commercio, d'Industria, o di Finanza, non sono considerate Mobili che rapporto a ciascun Socio individualmente, e finchè dura la Società; perchè gl'Immobili appartenenti all' Impresa son sempre Immobili, senza contradizione, rapporto ai Creditori di queste Compagnie, e sono anche Immobili rapporto ai Soci, quando sciolta che sia la Società

si tratta di regolare, e di separare i loci o le perdite.

Noi abbiamo posto ecco le Rendite colla classe dei Mobili.

Era in addietro una Questione assai dibattuta, se le Rendite costituite erano Mobili, o Immobili. La Consuetudine di Parigi le riguardava come Immobili, altre Consuetudini le consideravano Mobili, in questa diversità la natura della Rendita era regolata dal Domicilio del Creditore, al quale era dovuta. La Rendita infatti essendo un Diritto Personale non poteva essere regolata che dalla Legge, che regolava la Persona. Quindi accadeva che in un tempo, nel quale gli Eredi dei Mobili non erano sempre gli Eredi degli Immobili, un Uomo che non possedeva che delle Rendite, poteva senza far cambiar faccia alla sua fortuna volgere a suo piacimento l'ordine delle Successioni rendendo la sua Proprietà Mobiliare, o Immobiliare secondo quel Domicilio, che più gli piaceva fissare sotto la Giurisdizione d' una o di un' altra Consuetudine.

Questa bizzarria doveva aver un termine, e nel momento, in cui noi creiamo una Legislazione fondata sulla stessa natura delle cose, non non dovevamo inserir nella Classe degli Immobili oggetti semplicemente Personali, che non hanno in se stessi niente d'Immobiliare, e possono esistere senza neppur supporr loro un' Ipoteca sopra degli Immobili.

Che le Rendite siano state riguardate come Immobili quando era proibito di contrattare il Frutto del Denaro, quando non si poteva fissare una vendita senza figurare 1.° che quello, che somministrava il Capitale, lo alienasse in perpetuo; 2.° che quello che stabiliva la Rendita, si spogliasse di un Possesso, e ne investisse il suo Creditore, che in seguito percipendo gli arretrati di questa Rendita sembrava che ricevesse i Frutti dell' Immobile, di cui il suo Debitore si era spogliato per finzione, tutto questo può intendersi: ma tante sottigliezze non sono più del nostro Secolo, bisogna oggi dipartirsi da verità generalmente riconosciute. Il Denaro può produrre dei Frutti più che legittimi, senza che vi sia bisogno di ricorrere a una finta alienazione del Capitale, e una Rendita non presentando niente d' *Immobile*, nel suo carattere non può essere dichiarata nelle nostre Leggi che come un Mobile.

Molte contestazioni pure insorgevano sull' Intelligenza delle parole *Mobili*, *Suppellettili*, *Beni Mobili*, *Mobiliare*, *Effetti Mobiliari*, quando erano usati negli Atti. Noi abbiamo creduto di non lasciar sussistere un' incertezza spesso imbarazzantissima per i Giudici, e sempre nociva ai Litiganti. Noi abbiamo in conseguenza nobilitato il senso preciso di tutte queste espressioni.

Noi abbiamo fatto ancora cessare i dubbj sopra alcuni altri Articoli, di cui ci avevano avvertito i numerosi Processi, dei quali furon l' oggetto. Sarebbe inutile di fermarsi su questo, o di entrare in particolarità. La lettura della Legge ve gli farà bastantemente conoscere al pari della savietza dei motivi, che l hanno eccitate.

Io passo al terzo, ed ultimo Capitolo, cioè dei *Beni nei loro rapporti con quelli, che li posseggono*.

Le Leggi Romane distinguevano fra i *Beni* quelli che son comuni a tutti gli Uomini, come l Aria, il Mare del quale un Popolo non può invadere il Dominio senza dichiararsi il più odioso

e il più stolto di tutti i Tiranni; le Cose pubbliche, come le Strade, i Porti, le Rive del Mare, ed altri oggetti di questa specie, le Cose che non appartenevano ad alcuno, *res nullius*, com'erano quelle consacrate al Culto Divino. Le Cose che appartenevano al comune degli Abitanti, come i Teatri, e altri Stabilimenti di questo genere, e finalmente le Cose dette *res singulorum*, vale a dire quelle che si trovano nel Commercio, perchè eran capaci di Proprietà privata.

*I Beni* compresi in questa ultima Classe sono i soli, dei quali dee occuparsi il Codice Civile. Gli altri appartengono ad un Codice di Diritto Pubblico, o di Leggi amministrative, e non se n'è fatta menzione se non che per annunziare esser esse soggette a Leggi particolari.

I Beni capaci di Proprietà private possono essere nel possesso della Nazione, o della Comunità.

Nella vostra ultima Seduta Voi avete già ridotta a Legge la massima, che i Beni che non hanno Padrone, appartengono alla Nazione, conseguenza necessaria dell' abolizione del Diritto del primo Occupante, Diritto inammissibile in una Società organizzata.

Nel proporvi oggi di dichiarare, che i Beni vacanti, e senza Padrone, e i Beni di quelli che non lasciano Eredi, appartengono essi pure alla Nazione, noi non vi presentiamo una nuova Disposizione. Questa è una conseguenza di ciò, che voi avete ormai sanzionato.

Questi Beni quantunque capaci di Proprietà privata sono amministrati, e alienati con certe regole, e certe forme particolari, allorquando son fuori della Proprietà dei privati.

Quello che sopra ogni altra cosa era importante di stabilire nel Codice, consisteva in ciò, che i Particolari hanno la libera disposizione dei Beni, che loro appartengono. Ecco la principale disposizione del Capitolo 3.° Ecco la salvaguardia, e la garanzia della Proprietà.

Questa massima potrebbe per altro divenir funesta, se la Legge non vegliasse sopra l'uso, che ognuno può fare della sua Proprietà.

Se un Particolare si ostinasse a non risarcir la sua Casa, e a mettere in pericolo con ciò la vita di quelli, che passassero per la strada, senza dubbio dovrebbe essere obbligato dal pubblico potere o a demolirla, o a risarcirla: sarebbe facile di citare altri abusi di Proprietà, che comprometterebbero e la sicurezza dei Cittadini e tal volta perfino la quiete dell' intiera Società.

È bisognato adunque, nel tempo stesso che si assicurava ai Particolari la libera disposizione dei loro Beni, aggiungere a questa massima inviolabile il principio egualmente sacrosanto, che questa disposizione fosse non ostante sottoposta alle modificazioni stabilite dalle Leggi, e per mezzo di questa savia, e prudente precauzione la sicurezza, e la proprietà di tutti si trovano efficacemente garantite. Non è per questo che la facoltà di disporre delle cose sue potrà esser modificata da Disposizioni capricciose, ed arbitrarie, ma per mezzo della sola Legge, cioè a dire, per mezzo della Volontà Nazionale, della quale Voi siete gli Organi, e la vostra saviezza ci assicura, che questa Volontà non può ammettere modificazioni, che per dei Motivi della più gran considerazione.

Finalmente l'ultimo Articolo della Legge ci riconduce a quello, che vi abbiamo annunziato in principio, non si può aver sopra i Beni che tre specie di

Diritti, cioè o un Diritto di Proprietà, o un semplice Godimento, o solamente *Servitù Fundiarie*: così il nostro Codice abolisce fino il più piccolo vestigio di quel Dominio di superiorità una volta conosciuto sotto i Nomi di *Signoria Feudale, o Censuale*.

I Titoli della Proprietà, dell'Usufrutto, delle Servitù vi saranno ben presto presentati, la nostra missione si limita al Titolo della *Distinzione dei Beni*, che io vado a leggervi.

---

# *RAPPORTO*

Fatto al Tribunato il dì 29. Nevoso

DA L F. A

## *GOUPIL-PRÉFELN (DE L'ORNE)*

*In nome della Sezione Legislativa*

SOPRA IL PROGETTO DELLA LEGGE INTITOLATA

## DELLA DISTINZIONE DEI BENI

*Che forma il Titolo primo del Libro secondo del Codice Civile.*

CITTADINI TRIBUNI.

Il Governo ha proposto successivamente al Corpo Legislativo nel tempo della sua sedata dell' Anno II i Progetti di tutti i Titoli, che compongono il primo Libro del Codice Civile, Voi gli avete discussi, ed il Corpo Legislativo gli ha decretati.

In tal guisa le disposizioni relative alle Persone sono al presente uniformi in tutta l'estensione della Repubblica, e in questa parte delle nostre Leggi Civili la moltitudine degli usi spesse volte opposti fra loro, la varietà della Dottrina, e della Giurisprudenza, le contradizioni degli Autori non oscurano più la Scienza della Legislazione, che indica a ciascuno con chiarezza, non meno che con precisione, il circolo delle sue obbligazioni, l'estensione, ed i limiti dei suoi diritti, e dei suoi doveri.

Questo vantaggio sarebbe incompleto, se la stessa uniformità non si trovasse nelle regole, che debbono fissare la base primordiale dell' Ordine Sociale, la Proprietà, e garantir pienamente il godimento dei Diritti, che ne risultano.

Le Leggi degli antichi Popoli, le massime consacrate da queste Leggi, e che ci sono state trasmesse nella loro primitiva purità, la Legislazione, e la Giurisprudenza moderna, tutto è

stato messo in contribuzione, per estrarre quello che poteva essere il più adattato ai nostri costumi, e alle nostre abitudini.

Il Popolo Romano, questo primo Legislatore dell' Antichità, aveva fissato tre principali divisioni nelle sue Leggi Civili. Le *Persone*, le *Cose*, e le *Azioni*.

Il nostro Codice Civile non tratterà della terza divisione, che formerà un Codice particolare. Il Codice Giudiziario dopo aver regolato ciò che è relativo alle *Persone*, comprenderà le disposizioni relative ai *Beni*.

In una Società organizzata la parola *Beni* sarebbe vuota di senso, se potesse andar separata dall' idea di Proprietà, perchè i Beni sarebbero precariamente nel possesso del più forte, o del più intraprendente, che ne spoglierebbe a suo piacimento quegli, che fosse o più debole, o più timido.

I *Beni* debbono esser considerati sotto due rapporti principali, cioè o sotto quello delle modificazioni, di cui è suscettibile la Proprietà, o in rapporto ai diversi modi d' acquistarla, o di trasmetterla.

La distinzione dei Beni è la prima modificazione della Proprietà, ed appunto la vostra Sezione Legislativa mi ha incaricato d' intrattivi del Progetto di Legge, col quale il Governo propone di fissar la regole di siffatta distinzione: questo Progetto formerà il Titolo primo del Libro secondo del Codice.

La distinzione dei Beni in Mobili, e in Immobili è stata adottata in tutte le Legislazioni. Non esiste alcun *Bene*, che non sia suscettibile di questa distinzione. Il primo Capitolo del Progetto di Legge tratta degl' Immobili, il secondo dei Mobili, nel terzo poi i Beni non considerati nei loro respettivi rapporti con chi gli possiede.

I Terreni, le Fabbriche, i Mulini a vento, e ad acqua fissi sopra dei Pilastri, e facienti parte della Fabbrica, le Raccolte pendenti sul suolo, e i Frutti degli Alberi non ancor colti, i tagli degli Alberi, e dei Boschi non per anco gettati a terra, sono Immobili tutti questi oggetti, fino a che non sono separati dal suolo, non formano che un insieme col fondo, al quale sono inerenti, e presentano allo spirito il carattere d' Immobile, senza che vi sia bisogno di ricercar le ragioni, per cui si attribuisce ad essi questa qualità, come quella che risulta dalla loro stessa natura.

Avrebbero luogo infatti dei gravi inconvenienti a non accordare il carattere d' Immobili ad alcuni oggetti Mobili di lor natura, che il Proprietario ha situati nella sua Possessione per suo servizio, e per la lavorazione, e che non possono essere ritirati, e tolti senza rendere impossibile il lavoro della Possessione, e senza deteriorarlo essenzialmente.

Di queste Classe sono gli Animali addetti alla coltura, gli utensili Aratorj, quegli necessarj alla lavorazione delle grandi Macchine, quando il Proprietario ha situati questi oggetti sul suo Fondo per la di lui lavorazione, ed i Semi che ha dati ai suoi Fittuarj, o Coloni Parziarj, che hanno lo stesso Diritto al godimento di questi oggetti, che è quello della Possessione che lavorano.

Gli altri oggetti indicati dallo stesso Articolo non riportati non solamente onde dichiararli stabili per destinazione, ma eziandio come esempj, che debbono servire al Giudice di direzione, e di termine di comparazione in tutti i casi non prevedati, e che restano subordinati alla

principal disposizione dell' Articolo, il quale vuole, che gli oggetti collocati in una Possessione dal Proprietario pel servizio e per la coltivazione della medesima, siano Immobili per destinazione.

Così la Ruota di un Mulino, di una Ferriera, di una Cartiera, i Banchi di una Cantina, le Mangiatoje, o le Rastrelliere di una Stalla, o di una Scuderia, benchè possono essere tolte senza guastare, nè deteriorare il Fondo, nel quale son poste, saranno *Immmobili per destinazione*, nel solo caso, però nel quale sia il Padrone quello che ve l' ha fatte collocare.

La destinazione non sarà mai dubbia, qualunque sia la natura dell' oggetto Mobile, allorquando sarà unito al Fondo, e che vi sarà attaccato o con Gesso, o Calcina, o altro Cemento, o se non può esser levato senza esser disorganizzato, o deteriorato, o senza rompere o deteriorare il Fondo, al quale sarà attaccato.

Le disposizioni relative agli Specchj di un Appartamento, ai Quadri, alle Statue, e agli altri Ornamenti, e che ad essi imprimono o nò la qualità di *Immobili per destinazione*, sono fondate sulla volontà presunta del Padrone, ed espresse con tanta chiarezza, che ognuno vi discernerà senza fatica, se questi oggetti saranno Mobili, o Immobili.

Mi resta da trattenervi per questo primo Capitolo sopra ciò che debb' essere considerato come Immobile rapporto all' oggetto, al quale viene applicato.

L' Usufrutto di un Immobile, e le Servitù Fondiarie si applicano a degli Immobili; perciò sono Immobili anch' essi. Non bisogna però sbagliare per Usufrutto quì con s' intende che il Diritto reale di godere di un Immobile, la di cui proprietà appartiene ad un' altra Persona, e non le Rendite, che l' Usufrutto procura a quello, che ha diritto a questo godimento.

La disposizione relativa alle Azioni dirette a rivendicare un Immobile diventa l' applicazione esatta della massima = *Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.* Passo al Capitolo secondo.

## II

Mi sembra inutile o piuttosto impossibile di aggiungere niente di più alla chiarezza dell' Articolo 522, che determina i distintivi, dai quali si potran riconoscere i Beni, che sono Mobili di lor natura, onde vi parlerò di quelli, che sono tali per disposizion della Legge.

Le Obbligazioni, e le Azioni, che hanno per oggetto o Somme esigibili, o Effetti Mobiliari, son Mobili, ciò non può esser soggetto a dubbio: lo stesso accade delle Azioni o Interessi nelle Compagnie di Finanza, di Commercio, o d' Industria: ma se degli *Immobili* appartengono a queste Compagnie, conserveranno eglino, relativamente a ciascun Socio, o Interessato, la loro qualità propria d' Immobile per tutto il tempo che dura la Società?

Ognuna di queste Compagnie è una Persona Morale, che agisce, amministra, dirige gli Affari della Società, secondo gli Statuti, che regolano il numero, la qualità, e le attribuzioni d' ognuno dei suoi Agenti. Questi già conformandosi al loro Mandato, obbligano la Società, e il resultato delle loro operazioni può essere di creare delle Ipoteche, e per una conseguenza inevitabile dar luogo a delle *Istanze Giudiziarie di Spoglio* degli Immobili appartenenti alla Società, e che conservano la loro qualità d' Immobili sotto tutt' altro rapporto che.

quello degli Azionarj considerati individualmente. Ogni Socio, o Interessato non potrebbe senza dubbio ipotecare per la sua virile una porzione di questi Immobili, e il suo Diritto si limita a domandare i suoi lucri e forma del Contratto di Società, o quando questa Società si scioglie, la liquidazione della porzione che vi ha portata: ma finchè dura la Società, egli non è Padrone di una porzione dell' Immobile, del quale non può usare, ma della sua porzione sul valore di questo Immobile. Con ragione dunque il Progetto della Legge determina, che nel tempo, in cui dura la Società, e rapporto a ciascun Socio solamente, le Azioni, o Interessi nelle Compagnie di Finanze, di Commercio, o d' Industria, sono Mobili ancora quando degli Immobili dipendessero da queste Imprese.

Lo stesso Articolo è terminato da una Disposizione, che dichiara *Mobili* le Rendite Vitalizie, e Perpetue, sia sulla Repubblica, e sia sopra i Particolari.

Un Obbligazione creata in Denaro, o in altra cosa, ma che si riduce a un valor Mobiliare, non può essere considerata come Immobile di sua natura. Perciò quella Consuetudine, che reputava come Immobile le Rendite costituite le qualificava per Immobili fittizj, poichè non erano tali che per disposizion della Legge.

Sarebbe superfluo esaminare l' origine di questa finzione, che si trova in alcune delle nostre Leggi Municipali, e piuttosto potremmo trovarla nella Dottrina degli Antichi Teologi. Qualunque cosa sia, bisogna appoggiarsi alla natura delle cose, e non stabilire eccezioni, che quando debbono produrre degli effetti, e dei resultati vantaggiosi.

Le Rendite costituite sono Obbligazioni pecuniarie, e queste Obbligazioni, o abbiano una scadenza fissa, o eventuale, o che l' Epoca dell' estinzione sia a piacimento del Debitore, tanto nell' uno, che nell' altro caso son Mobili di lor natura. Nessun Interesse Pubblico o Privato reclama in favore della lor qualità d' Immobili per determinazione di Legge. Esse debbono essere dunque ciò che sono di lor natura, cioè a dire *Mobili*, ed ecco ciò che nel Progetto della Legge si propone.

I Battelli, le Chiatte, i Navigli, i Mulini, i Bagni sui Battelli e tutti gli attrazzi non *piantati sopra Palastri* sono spesso di una tale importanza, che compongono la fortuna di una o più Famiglie, e in certi luoghi si sarebbe potuto concludere da alcuni esempj del passato, e da una osservanza di Sentenze, che questi oggetti devono essere considerati Immobili. L' Articolo 524 del Codice gli dichiara Mobili, e nello stesso tempo avverte che il Sequestro di alcuni di questi oggetti potrà a cagione della loro importanza esser sottoposto a delle forme particolari: lo che sarà regolato dal Codice della Procedura Civile.

La Destinazione del Padrone avrebbe potuto indurre a considerar come Immobili i Materiali provenienti dalla demolizione di un Edifizio, e sopra tutto quelli riuniti insieme per fabbricarne un nuovo, poichè si potrebbe dire che l' intenzione d' impiegarli alla costruzione dell' Edifizio già cominciato è manifesta. Voi avete infatti osservato, che gli oggetti Mobiliarj non sono Immobili che quando sono stati posti dal Padrone di un Fondo per il servizio o per la lavorazione di questo Fondo, ed è il collocamento che prova la destinazione, nè l' intenzione di collocarvili si presume: così i Materiali non saranno Immobili

che quando l'Artefice gl' impiegherà nella costruzione.

Negli Atti di Donazione fra i vivi, e di ultima Volontà, e nei Contratti di vendita, o di affitto s' impiegano spesso l' espressioni generali di *Mobili*, *Mobilia*, *Beni Mobili*, *Mobiliarj*, *Effetti Mobiliarj*. I Tribunali hanno spesse volte rimbombato delle controversie, che nascevano dall' estensione, che gli uni pretendevano attribuire a queste espressioni, e delle restrizioni, alle quali altri volevano sottoporle.

I quattro ultimi Articoli del Capitolo secondo fissano chiaramente il senso preciso di queste frasi, attribuendo a ciascuno di esse quello che dà loro l'accettazione più comune, ed usitata, e chiudono la sorgente delle Liti.

Io non ho più da occuparvi sulla distinzione dei Beni, se non che nei loro rapporti con quelli, che gli posseggono: e questa è la materia del terzo ed ultimo Capitolo.

I Particolari hanno la libera disposizione dei Beni che loro appartengono, sotto le modificazioni stabilite dalle Leggi, o per dirlo in altri termini, i Beni son liberi come le Persone, perchè la Libertà Civile non può esistere che sotto l' impero delle Leggi.

I Beni sono, o non sono suscettibili di Proprietà privata. Quelli, che quantunque suscettibili di Proprietà privata non appartengono ai Particolari, sono amministrati, e non possono essere alienati che con certe forme, e secondo certe regole particolari. A un Codice Civile non appartiene il trattare di queste forme, e di queste regole.

Le Vie, e le Strade tutte che sono a carico della Nazione, i Fiumi e le Riviere navigabili od inservienti al trasporti, le Rive, i Sui occupati, e quindi abbandonati dal Mare, i Porti, i Seni, le Spiagge, e le Porte, le Mura, i Fossi, e Bastioni delle Piazze di Guerra, e delle Fortezze, sono di lor natura altrettante dipendenze necessarie del Dominio Pubblico, e perciò inalienabili finchè conservano questa destinazione, e in conseguenza imprescrivibili, perchè la prescrizione è un mezzo d' Alienazione.

I Terreni delle Fortificazioni, e Mura delle Piazze, che non sono più Piazze di Guerra, appartengono alla Nazione; ma essa può alienarli nelle forme, e secondo le regole stabilite dalle Leggi, e la Proprietà loro può essere prescritta contro di lei.

Se questa massima fosse stata consacrata dall' antica Legislazione Francese, se molti legittimi Proprietarj avessero potuto opporla utilmente, coloro conosciuti sotto il nome di *Demaristi*, o *Feudisti*, che non comparivano nei Paesi, ove vedevano e fare ciò che essi chiamavano delle *Ricerche*, se non che per spogliare delle Famiglie, che possedevano pacificamente da molti Secoli, quante liti, che bisognava sostenere con spese immense avanti a dei Tribunali di Privativa, non avrebbero portata la rovina di quelli che vi si difendevano inutilmente.

La Revoluzione ha fermato il corso di questi spogli, ma i Proprietarj attuali, e futuri vivranno ancora con maggior fiducia quando leggeranno nel Codice delle nostre Leggi Civili questa Disposizione che gli rassicura, e la quale vuole che la Proprietà di un Bene suscettibile di Proprietà privata, possa essere prescritta contra la Nazione, nella stessa guisa che lo è contra i Particolari.

Finalmente il Progetto delle Legge negli ultimi due Articoli determina il distintivo, dal quale si riconoscerà quali sono i Beni Comunali, e dichiarando che

si può aver sopra i Beni o un Diritto di proprietà, o un semplice Diritto di godimento, o delle Servitù Fondiarie da pretendere, indica a ciascuno i limiti, nei quali dee contenersi nelle Contrattazioni che concernono i propri Beni.

Cittadini Tribuni, io sono stato dispensato dal far degli sforzi per convincervi, che il Progetto della Legge *sulla distinzione dei Beni* contiene tutte le Disposizioni utili; ch' esse son collocate con quell' ordine che lor conviene; e che la loro riduzione è chiara egualmente che precisa. Il Resultato delle vostre meditazioni ha anticipata la proposizione, che io ve ne faccio in nome della vostra Sezion di Legislazione, d' emettere il vostro Voto perchè venga adottata.

# DISCORSO

Pronunziato al Corpo Legislativo il dì 4 Piovoso

DAL CITTADINO

## SAVOYE ROLLIN

ORATORE DEL TRIBUNATO

*Sopra il Titolo primo del Libro Secondo del Codice Civile intitolato*

*DELLA DISTINZIONE DEI BENI.*

CITTADINI LEGISLATORI

Il Tribunato m'invia per discutere avanti di voi il primo Titolo del secondo Libro del Codice Civile

*Della Distinzione dei Beni.*

Un Codice Civile è la Collezione di tutti i Diritti privati, che appartengono agli Uomini considerati nello Stato di Società, e questi Diritti hanno per scopo d' assicurar loro la Libertà Civile.

Conviene dunque, che un Codice contenga il sistema ragionato di tutti questi Diritti, e siccome sono essi necessariamente collegati fra loro, come quelli, che concorrono all' istesso fine, così fa di mestieri, che il Sistema Legislativo dimostri questa unione.

L' Uomo entrando in Società porta seco due proprietà naturali, la vita, e la libertà. Con queste due Proprietà vanno insieme tutti i di lui bisogni, com' Essere fisico, e com' Essere intelligente, e sono essi il fondamento dei suoi Diritti, e dei suoi Doveri.

Godere delle proprie facoltà, ecco i suoi Diritti; non nuocere all' esercizio delle facoltà del suo simile, ecco i suoi Doveri. Un Codice Civile in conseguenza abbraccia questi due oggetti corrispondenti, uno, che stabilisce i Diritti del Cittadino; l' altro, che gl' impedisce di recare oltraggio ai Diritti degli altri: dal che ne deriva, che il libero uso dei propri Diritti non gli vien garantito, che sotto la condizione ch' egli rispetterà quegli dei suoi simili. Da questo limite imposto alla sua Libertà naturale ne derivano le sue Obbligazioni, le quali nascono insieme coi suoi Diritti, ed è evidente, che il Di-

ritto esclusivo, che un Individuo ha sopra una Cosa, non può sussistere, se non in quanto che ogni altro Individuo contrae l'Obbligazione di non impadronirsene: la Libertà Civile consiste dunque in quest'ordine invariabile, per mezzo del quale i Diritti, e l'Obbligazioni, che vincolano reciprocamente gli Uomini fra loro, non sono giammai turbate, nè violate.

Vediamo di qual natura sono questi Diritti, e queste Obbligazioni, e sopra quali materie s'esercitano.

Gli Uomini riuniti in Società hanno dei rapporti scambievoli o per mezzo dei servizj, che si rendono, o per quelli che sono in dovere di rendersi reciprocamente; i primi son volontarj, i secondi son determinati dalla Legge. Da quelli nascono dei Diritti, e delle Obbligazioni, che variano secondo la condizione delle Persone, e non cambiano che con la condizione stessa. Così si divenga Padre, Sposo, Figlio di Famiglia, Tutore, o Pupillo, siam capaci d'acquistare, di possedere, di far Contratti, o non ne siam capaci. Il Codice Civile regola tutti questi oggetti, che riguardano lo Stato delle Persone.

Gli Uomini non hanno solamente dei rapporti fra loro, ma ne hanno ancora con le Cose, che volentieri si Beni compongono le diverse specie di Proprietà, che son sottoposte a diverse modificazioni tutte distinte dal Codice Civile.

Dai rapporti degli Uomini tra loro, e con le Cose, e delle Cose cogli Uomini hanno origine tutte le Azioni Umane, e in conseguenza tutte le Convenzioni, per mezzo delle quali si acquistano, si possedono, e si trasmettono le Cose, o i Beni.

Questa è la classazione adottata dal Codice Civile, del quale vi si presentano successivamente le Parti; esso si avvicina, rettificandole però, a quella che il Diritto Romano avea consacrata, ma però più completa di quella delle Istituzioni, più metodica di quella delle Pandette, più regolare e dell'una, e dell'altra dobbiamo questo vantaggio all'idea, che ha felicemente concepito il Governo, di dividere la Legislazione in altrettanti Codici particolari, quante sono le di lui parti diverse, senza lasciar però di sottoporle a un piano general di riforma; questi Codici così distinti non avranno nessuna mescolanza eterogenea nelle loro materie, non tratteranno che degli oggetti, che lor son propri; anderanno direttamente al loro posto, e prenderanno a misura, che verranno composti, il luogo, ch'è loro assegnato nel sistema completo delle nostre Leggi.

Il primo Libro del Codice Civile avente per oggetto le Persone ha ottenuta la vostra Sanzione, e già l'universale approvazione dei Francesi ha giustificata la vostra, e il Promulgo d'una Legislazione uniforme ha fatto presentire a tutti gli spiriti i beni immensi, che derivano dal di lui compimento.

Il Progetto di Legge offerto alla vostra deliberazione forma il Titolo primo del Libro secondo del Codice Civile, trattasi egli *della Distinzione dei Beni*, e dei loro rapporti con quelli, che gli posseggono, dividendo i Beni in Mobili, ed Immobili, e tutte le specie delle Cose, per numerose che sieno, debbono comprendersi sotto l'una, e l'altra di queste denominazioni.

Egli è vero, che non giunge a disporli in queste due Classi, che con riferirle a delle regole, le quali propriamente non

sono altro, che finzioni; ma esse hanno il vantaggio di semplicizzare la nomenclatura dei Beni, e di classarli nella maniera la più utile agl' interessi del Padrone. Questa ultima considerazione sopratutto è decisiva, se si osservi, che in molte specie di Cose è impossibile di giungere a distinzioni determinate fra i Mobili, e gl' Immobili.

Si propone adunque per Regola rapporto ai Beni Immobili, *che essi son tali, o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l' oggetto al quale si riferiscono*.

La prima Regola non è soscettibile di difficoltà, poichè la Terra, e tutti i Corpi materiali, che vi sono attaccati, sono evidentemente Immobili; ma questi divengono Mobili dal momento, che cessano d' essere aderenti al Suolo; così i Grani segati, i Frutti colti, gli Alberi tagliati son Mobili.

La seconda Regola, che i Beni sono Immobili per destinazione, è puramente fittizia; essa dà al Padrone d' un Fondo il potere di trasformare in Immobili gli oggetti, che vi ha situati, e che ha destinati al servizio, e alla lavorazion della Terra.

La stessa Regola ascrive alla Classe degl' Immobili tutti gli Effetti Mobili, che il Padrone ha messi nel suo Fondo, perchè vi restino perpetuamente, ed estende di più ancora la prerogativa se il Padrone non si è spiegato chiaramente, poichè essa decide doversi presumere di aver posti nel suo Fondo degli Effetti Mobili perchè vi restino perpetuamente, quando vi sono attaccati col Gesso, o Calcina, o con altro Cemento, o quando non si può levarli senza produrre dei deterioramenti.

Questa parte del Progetto è estremamente importante sotto due rapporti: 1. Coll' indicare disposizioni così generali, e così positive, il Progetto estingue fin dalla loro nascita le Liti interminabili, che insorgevano sulla classazione dei Mobili, *sia per destinazione, sia a perpetua esistenza*: si conveniva nel principio di queste due eccezioni, ma la nomenclatura degli oggetti era abbandonata all' arbitrio de' Tribunali. 2. La facoltà di rendere Immobili i Bestiami, gli Utensili, gli Effetti Mobiliari d' ogni specie, servirà d' incoraggimento all' Agricoltura, poichè dal momento, che i Mobili saranno parificati agl' Immobili, verranno ancora protetti dalle stesse Leggi.

La terza Regola, che dichiara Immobili i Beni per l' oggetto, al quale si riferiscono, dissipa egualmente le incertezze della Giurisprudenza sopra le Cose *Reali*, e *Personali*, *Corporali*, o *Incorporali*, l' Azione rei vindicatoria d' Immobili, l' Usufrutto d' Immobile, le Servitù dei Fondi sono altrettanti Diritti sopra Cose Corporali, e poichè rappresentano degl' Immobili, l' analogia vuole, che ad essi siano assimigliati.

I Mobili son di due specie; i Beni sono Mobili di lor natura, o per la destinazione della Legge.

Il carattere specifico dei Mobili sta nella facoltà di trasportarli da un luogo all' altro senza sfigurarli, o danneggiarli, o sia che si muovano da loro stessi, come gli Animali, o che ricevano l' impulso da una forza esterna.

I Mobili considerati Immobili per destinazione ritornano nella Classe de' Mobili quando la loro destinazione è terminata.

I Beni, che la Legge dichiara Mobili, sono 1.° le Obbligazioni, e l' Azioni, che hanno per oggetto delle Somme esigibili, o degli Effetti Mobiliari 2.° Le Azioni, o Interessi nelle Compagnie di Finanze,

Digitized by Google

di Commercio, e d' Industria. 3° Le Rendite perpetue, e vitalizie, sieno queste o sopra lo Stato, o sopra i Particolari.

Non altro è questa, che una nuova applicazione della Regola adottata per le Azioni sopra gl' Immobili. La misura di un Diritto è l'Atto stesso, al quale si riferisce; la qualità dell' Atto determina la qualità del Diritto, ed è stata l'ignoranza, e la scordanza di questo principio la causa, per cui siamo stati tanto tempo divisi sulla questione, se le Rendite sopra lo Stato fossero Mobili, o Immobili, l' Azioni nelle Compagnie di Finanza, di Commercio, e d' Industria sono anch' esse sottoposte alla stessa Regola, perchè i vantaggi del Commercio son Mobili: si prevede anco il caso, in cui queste Compagnie avessero nelle loro speculazioni commerciali acquistati degl' Immobili. Non vi ha dubbio, che questi Immobili non cambierebbero di carattere in faccia ai Terzi, ma sarebbero trasformati in Mobili in faccia ai Soci per tutto il tempo dell' Atto Sociale, ed è sempre ancor questo lo stesso principio portato fino all ultime conseguenze.

La seconda Parte della Legge, che le Vi propone, prende di mira tutti i Beni nei loro rapporti con quelli, che gli posseggono.

Comincia esso dal dichiarare, che i *Particolari hanno la libera disposizione dei Beni, che loro appartengono*. Quantunque non sia questa che una dichiarazione d' un Diritto incontrovertibile, si ha piacere di ritrovarla in una Legge, perchè essa attesta i sentimenti di chi l'ha dettata ed è un nuovo pegno della confidenza, che gli inspira. Lo stesso Articolo aggiunge *salvo le modificazioni stabilite dalle Leggi*. Questa disposizione non concerne le Vendite, e le Permute forzate, comandate dal Pubblico interesse, poichè un' altra Legge è incaricata di stabilir l' occorrente su questo Articolo. Si tratta dunque semplicemente di quelle limitazioni, che la pubblica sicurezza esige talvolta da un Proprietario, e che sono giustificate dalla conservazione di tutte l'altre Proprietà, che potrebbero restar turbate.

Questo Articolo prescrive ancora, che i Beni, che non appartengono a' Particolari, sieno amministrati, e non possano essere alienati, che nelle forme, e secondo le loro Regole speciali.

La Legge si limita a tal enunciazione, perchè questa sorta di Beni è regolata dal Diritto Pubblico, e nel Codice dove egli è scritto convien cercar queste Regole. Bisogna fare la stessa osservazione riguardo alle Rive del Mare, ai Fiumi, e Riviere navigabili, e generalmente a tutte le porzioni di Territorio Nazionale, considerato come dipendente dal Pubblico Dominio.

I Beni vacanti, e senza Padrone, o quelli delle Persone che muojono senza Eredi, e le di cui successioni sono abbandonate, appartengono alla Nazione. Il Codice Civile ha già date le Regole per i Beni vacanti, ed il Progetto di Legge ne completa il Catalogo.

Questo Progetto è terminato da due Articoli, l'uno rammenta il principio, che i Beni Comunali son quelli, alla proprietà o al prodotto dei quali hanno un Diritto acquisito gli Abitanti d' una o più Comunità, e l' ultimo dichiara, che si può avere sopra i Beni o un Diritto di Proprietà, o un semplice Diritto di godimento, o solamente delle semplici Servitù Prediali da esigere.

Quest' Articolo appartiene alla Legge attuale, in quanto che ella si occupa dei

Beni nei loro rapporti con quelli, che gli posseggono, ma non è che il precursore delle Leggi sulla Proprietà, sull' Usufrutto, e sulle Servitù che saranno immediatamente discusse avanti di Voi.

Il Tribunato, Cittadini Legislatori, Vi propone di adottare il Progetto di Legge sopra la distinzione dei Beni.

# *MOTIVI*

## DEL PROGETTO DI LEGGE

*Titolo secondo Libro secondo*

## DEL CODICE CIVILE

ESPOSTI DAL CONSIGLIER DI STATO

# *PORTALIS*

## *DELLA PROPRIETA'*

CITTADINI LEGISLATORI

Il Progetto di Legge, presentato alla vostra considerazione, definisce la Proprietà, e ne fissa i caratteri essenziali; determina il Potere dello Stato, o della Città sopra le Proprietà de' Cittadini, e regola l'estensione, e i limiti del Diritto di Proprietà considerato in se stesso, e nei suoi rapporti con le diverse specie di Beni.

In questa materia più che in alcun' altra è importante d'allontanare le Ipotesi, le false Dottrine, e non ragionare che sopra fatti semplici, la cui verità si trovi sempre consacrata dall' esperienza di tutte l'età.

L'Uomo nel suo nascere non porta seco che dei bisogni; egli è incaricato della cura della sua conservazione, nè potrebbe esistere nè vivere senza consumare, e perciò ha un Diritto naturale alle Cose necessarie per la sua sussistenza, e pel suo mantenimento.

Egli esercita questo Diritto con l'occupazione, col lavoro, e con l'applicazione ragionevole, e giusta delle sue facoltà, e delle sue forze.

Quindi il Bisogno, e l'Industria sono i due principj creatori della Proprietà.

Alcuni Scrittori suppongono, che i Beni della Terra sono stati comuni in origine. Questa comunione nel senso rigoroso, che ad essi si attribuisce, non è mai esistita, nè è potuta esistere. Senza dubbio la Provvidenza offre i suoi doni all' Universalità, ma pel vantaggio, e pei bisogni degl' Individui; imperciocchè nella Natura non vi son che Individui. La Terra è comune, dicevano i Filosofi, e i Giurisconsulti dell' Antichità, come lo è un Teatro pubblico, che aspetta, che ognuno venga a prendervi il suo rispettivo posto. I Beni considerati comuni prima della occupazio-

ne non sono, per parlar con esattezza che Beni vacanti, i quali dopo l'occupazione diventano proprj di colui od quelli, che gli occupano. La necessità costituisce un vero Diritto: la necessità stessa, la più imperiosa cioè di tutte le Leggi, è quella che ci comanda l'uso delle cose, senza le quali ci sarebbe impossibile di sussistere. Il Diritto però di acquistar queste cose, e di usarne, sarebbe affatto nullo senza l'*appropriazione*, che sola può renderlo utile vincolandolo alla certezza di conservare ciò che si acquista, e diffidiamo dei Sistemi, nei quali pare, che si voglia la Terra Proprietà comune di tutti, solo per procurarsi un pretesto di non rispettare i Diritti d'alcuno. Se gettiamo uno sguardo sopra la culla delle Nazioni, resteremo convinti, che vi sono dei Proprietarj da che vi sono Uomini. Il Selvaggio non è egli il Padrone dei Frutti, che ha colti pel suo nutrimento, delle Pelli, o delle Foglie, di cui si copre per difendersi dalle ingiurie dell'Aria, dell'Arme che porta per sua difesa, e dello Spazio, nel quale fabbrica la sua mal Capanna? Si trovano to.ogni luogo e in tutti i tempi le tracce del Diritto individuale di Proprietà. L'esercizio di questo Diritto, come quello di tutti gli altri nostri Diritti Naturali, è stato esteso, e perfezionato dalla Ragione, dall'Esperienza, e dalle nostre Scoperte in ogni genere. Ma il principio del Diritto è in noi; egli non è il risultato nè d'una Convenzione Umana, nè d'una Legge positiva, ma è nella stessa constituzione del nostro Essere, e nei diversi nostri rapporti con gli oggetti, che ci circondano.

La Storia c insegna, che in principio il Diritto di Proprietà non venne applicato, che alle Cose Mobili. A misura che la Popolazione s'aumenta, si sente la necessità d'aumentare i mezzi di sussistenza. Allora con l'Agricoltura, e con l'Arti divenute si vede nascere la Proprietà *Prediale*, e successivamente tutte le specie di Proprietà e di Ricchezze, che vengono in seguito.

Alcuni Filosofi paiono maravigliati, che l'Uomo possa divenir Padrone d'una porzione di Suolo, che non è opera sua, che deve durar più di lui, e che è sottoposta a delle Leggi, che l'Uomo non ha fatte. Ma questa maraviglia cesserà d'esser tale, se si considerino tutti i prodigj della mano d'opera, cioè a dire tutto ciò, che l'Industria dell'Uomo può aggiungere all'opera della Natura.

Le produzioni spontanee dal nostro Suolo non sarebbero potute essere sufficienti che per delle Orde erranti di Selvaggi occupati solo a distruggere ogni cosa per servire alla loro consumazione, e ridotte dopo aver tutto distrutto a divorarsi fra loro, nè Popoli semplicemente Cacciatori o Pastori avrebbero mai potuto formare grandi Popolazioni. La moltiplicazione del Genere Umano ha seguitato per tutto i progressi dell'Agricoltura, e delle Arti, e questa moltiplicazione, dalle quale sono escite tante Nazioni, che hanno brillato, e brillano tuttavia sul nostro Globo, aveva fatto parte dei vasti disegni della Provvidenza sopra i Figli degli Uomini.

Sì, Cittadini Legislatori, per mezzo della nostra industria abbiamo conquistato il Terreno, sul quale esistiamo, e per mezzo d'essa rendesi la Terra più abitabile, e più capace d'essere il nostro soggiorno. Il lavoro assegnato all'Uomo era, per così dire, di terminar la grand'opera della Creazione.

Cosa pertanto accaderebbe dell'Agricoltura, e dell'Arti senza la Proprietà Prediale, i beni della quale sono il Di-

ritto di possedere per sempre quella porzione di Terreno, alla quale abbiamo applicati i nostri penosi travagli, e le nostre giuste speranze?

Quando si dà un occhiata a quella, che si trova sul Mondo, si resta maravigliati nel vedere, che diversi fra i Popoli conservano prospetto meno in ragione della fertilità naturale del Terreno, che gli nutrisce, che in ragione della savieza delle massima, colle quali son governati. Contrade immense, sulle quali la Natura sembra che a larga mano vi sparga tutte le sue beneficenze, son condannate alla sterilità, e portano segni di devastazione per il solo motivo, che le Proprietà non sono sicure. In altri luoghi l'Industria incoraggita dalla certezza di godere delle sue proprie conquiste trasforma i Deserti in ridenti Campagne, scava Canali, asciuga Paludi, e cuopre di Messi abbondanti quelle stesse Pianure, che prima portavano il contagio, e la morte. Accanto a un Popolo industrioso, oggi nostro Alleato, ha fatto cedere del seno delle Acque la Terra, sulla quale si è stabilito, e che è tutt' opera degli Uomini.

Insomma la proprietà è quella, che ha fondate le Società Umane, che ha vivificata, animata, e ingrandita la nostra stessa esistenza. A lei è dovuto se l'Industria dell'Uomo, questo spirito di moto, e di vita, che anima tutto, è stata portata sopra le Acque, ed ha fatto sotto Climi diversi sviluppare tutti i germi della ricchezza, e della potenza.

Conoscono male il cuore umano coloro, che riguardano la distinzione dei Patrimonj come la sorgente delle dispute, delle ingiustizie, e delle ingiustizie, che hanno afflitta l'Umanità. Per quanto s'attribuisca all'Uomo, che vaerran do pe' Boschi senza Proprietà, il vivere scevro da tutte l'ambizioni, che tormentano i piccoli animi nostri, una per questo dobbiamo supporre che sia savia, e moderata, quando non è che indolente. Egli ha pochi desderj, perchè ha poche cognizioni, ne prevede cosa alcuna, ed è appunto questa sua insensibilità sul futuro, che lo rende più fiero quando è vivamente scosso dall'impulso, e dalla presenza del bisogno. Vuole allora ottenere per mezzo della forza ciò, ch'egli ha disprezzato di procurarsi con la fatica, e diventa ingiusto, e crudele.

È d'altronde un errore il credere, che ne vi fossero dei Popoli, presso dei quali le Proprietà non fosser distinte; non vi sarebbe alcun motivo di querela, poichè questi Popoli si disputerebbero il Terreno vacante, ed incolto nella stessa guisa, che i Cittadini fra noi questionano per dell' Eredità, e troverebbero delle frequenti occasioni di Guerra per le loro Caccie, le loro Pesche, e per il nutrimento del loro Bestiame.

Lo stato selvaggio è l' infanzia di una Nazione, e si sa bene, che quest' Infanzia non è l' età della sua Innocenza.

La Distinzione dei Patrimonj invece d' aver distrutto la Giustizia, e la Morale, la Proprietà riconosciuta, e determinata da questa Distinzione è stata anzi quella, che ha sviluppate, e consolidate le prime Regole della Morale, e della Giustizia. Imperocchè, per rendere a ciascuno il suo, bisogna che ciascuno possegga qualche Cosa, molto più che gli Uomini portando i loro sguardi sull' avvenire, e sapendo che hanno de' Beni da perdere, non vi è nessuno, che non abbia da temer per se stesso la rappresaglia di quei mali, che potrebbe fare agl'altri.

Come pure al Diritto di Proprietà ne

bisogna attribuire l' origine dell' ineguaglianza fra gli Uomini.

Gli Uomini non nascono eguali nè nella statura, nè nella forza, nè nell' industria, nè nei talenti; e le combinazioni, e gli avvenimenti producono tuttavia fra loro delle differenze, e quelle prime ineguaglianze, che sono l' opera della stessa Natura, si tirano dietro necessariamente l'altre, che si ravvisano nella Società.

Sarebbe torto a temere gli abusi della ricchezza, e delle differenze Sociali, che possono esister fra gli Uomini. L' umanità, la beneficenza, la pietà, e tutte le virtù, il di cui germe è stato gettato nel cuor dell'Uomo, suppongono queste differenze, ed hanno per scopo di addolcire, e di compensare le ineguaglianze, che ne derivano, e che formano il quadro della vita.

I bisogni reciproci poi, e la forza delle cose stabiliscono fra quello che ha poco, e quello che ha molto, fra l'Uomo industrioso, e quello che non lo è, fra il Magistrato, ed il semplice Particolare più vincoli di quelli, che tutti i falsi sistemi ne potessero infrangere.

Non aspiriamo adunque ad esser più umani della Natura, nè più savj della necessità.

Voi vi affretterete in conseguenza, Cittadini Legislatori, a consacrare con i vostri voti il gran principio della Proprietà presentato nel Progetto di Legge *come il Diritto di godere, e di disporre delle Cose nel modo il più assoluto*. Siccome però gli Uomini vivono in Società e sotto le Leggi, così non potrebbero avere il Diritto di contravvenire a queste Leggi, che regolano la Società. Quindi appartiene a ciascuna Legislazione ben combinata il regolar l esercizio del Diritto di Proprietà, come si regola l' esercizio d' ogni altro Diritto, poichè altra cosa è l' indipendenza, altro è la libertà, nè la vera libertà s' acquista in altro modo, che col sacrifizio dell' indipendenza.

I Popoli, che vivon fra loro nello stato di Natura, sono indipendenti senza esser liberi, e sono sempre o assalitori, o assaliti, a differenza dei Cittadini, i quali son liberi senza essere indipendenti, perchè sono sottoposti a delle Leggi, che gli proteggono contra gli altri, e contro di loro stessi.

La vera Libertà consiste in una savia mescolanza di Diritti, e di Poteri d' ogni Individuo col Bene comune, poichè se ognuno potesse far ciò, che gli piacesse, potrebbe fare quello, che nuocesse agli altri, e fare in conseguenza ciò, che nuocesse al più gran numero, perlochè la licenza d' ogni Particolare produrrebbe infallibilmente la disgrazia di tutti.

Vi vogliono dunque delle Leggi per diriger l Azioni relative all' uso dei Beni, come appunto ve ne sono per diriger l' Azioni relative all' uso delle facoltà personali.

Si debbe esser liberi con le Leggi, ma non contro di esse; e per questo, mentre si è riconosciuto nel Proprietario il Diritto di godere, e di disporre della sua Proprietà nel modo il più assoluto, v' abbiamo aggiunto = *purchè non ne faccia alcun uso, che sia proibito dalle Leggi, e dai Regolamenti*.

Ed ecco il momento di trattar qui d' una gran Questione, cioè qual sia il Potere dello Stato sopra i Beni dei Particolari.

La Proprietà appartiene al Cittadino,

e Sovrano dell' Impero (1), e questa è la massima di tutti i luoghi, e di tutti i tempi. Ecco che ha fatto dire ai Giuspubblicisti „ Che il libero, e tranquillo „ godimento dei Beni, che si possieg- „ gono, è il Diritto essenziale di ogni Po- „ polo, che non sta schiavo, che ogni „ Cittadino dee conservare la sua Pro- „ prietà senza molestia, che questa Pro- „ prietà non debbe mai essere offesa, e „ che debb' essere assicurata al pari del- „ la stessa Costituzione dello Stato (2).

L'Impero, che appartiene al Sovrano, non contiene alcuna idea di Dominio propriamente detto (3). Consiste egli semplicemente nel Potere di governare, e non è altro, che il Diritto di prescrivere, e di ordinare quello, che abbisogna per il ben generale, e di regolare in conseguenza le cose, e le persone, e non abbraccia l'azioni libere dei Cittadini, se non in quantochè debbono esse esser rivolte verso l'Ordine pubblico, ne dà allo Stato sopra i Beni dei Cittadini, che il Diritto di regolare l'uso di questi Beni per mezzo delle Leggi Civili, il Potere di disporre di questi Beni per oggetto di pubblica utilità, e la facoltà di mettere delle Imposizioni sopra questi Beni medesimi. Questi diversi Diritti riuniti insieme formano quello, che *Grozio* (4), *Puffendorff* (5), ed altri chiamano il *Dominio eminente del Sovrano*, parole, il di cui senso sviluppato da questi Autori non suppone Diritto alcuno di Proprietà, e non è relativo che alle prerogative inseparabili dal Pubblico Potere.

Nuovamente si sono dei celebri Giureconsulti, i quali temendo, che in una materia tanto delicata si potesse con facilità abusare delle più innocenti espressioni, si sono scagliati con forza contra le parole *Dominio eminente*, reputandole piene d'inesattezza, e di scorrezione. Le Discussioni le più solenni su questo Articolo hanno per lungo tempo fissata l'attenzione di tutte le Università dell' Europa (6), ma bisogna convenire, che questa disputa si riduceva a una mera questione di parole, poichè leggendo l'Opere, che sono state rispettivamente pubblicate, si vede, che tutti i nostri Controversisti eran d'accordo sulla sostanza delle cose, e che quelli fra loro, che ragionavano delle prerogative *del Dominio eminente*, le limitavano a quei soli Diritti, che gli altri facevano derivare dall' *Impero*, o dalla *Sovranità*.

In Francia verso la metà del Secolo

---

(1) *Omnia Rex imperio possidet, singuli domino. Senec. Lib. VII. C.* 4. *et* 5 *de Beneficiis.*

(2) Bohemer, *Introductio in Jure publico* p. 250. Le Bret, *della Sovranità Lib.* 4 *Cap.* 10. — *Spirito delle Leggi Lib.* 8 *Cap.* 2.

(3) *Imperium non includit dominium Feudorum, vel rerum quarumque earum.* Wolf. *Jus Naturae, Pars.* 1. § 103.

(4) *Della Pace, e della Guerra Lib.* 1 *Cap.* 1. § 6., *Cap.* 2. § 6 *Lib.* 2. *Cap.* 14. § 7 *Lib. III Cap.* 20.

(5) *Del Diritto della Natura, e delle Genti Lib.* 8 *Cap.* 5.

(6) Holcher *Institutiones Juris Naturae et Gentium* Lib. 3. Cap. 2 § 2. Leyser nella sua Dissertazione *pro Imperio contra Dominium eminens* stampata a Wirtemberg nel 1673.

privato abbiamo veduto comparire degli Scrittori, le cui opinioni sistematiche erano al certo capaci di compromettere l'auree massime dell'Ordine naturale, mentre questi Scrittori sostituivano al Diritto incontrastabile, che ha uno Stato, o un Sovrano d'imporre dei Sussidj, un preteso Diritto di *Comproprietà sopra il terzo del Prodotto netto dei Beni dei Cittadini*.

Gli Umini, che predicavano questa Dottrina, si proponevano di sostituire a tutte le Leggi fondamentali delle Nazioni la pretesa forza dell' *evidenza morale* quasi sempre oscurata dagl interessi, e dalle passioni, ed a tutte le forme conosciute di Governo un *dispotismo legale* (1), che porterebbe contradizione fino nelle parole, perchè la parola *Dispotismo*, che annunzia il flagello dell' Umanità, non può mai esser posta accanto della parola *Legale*, che caratterizza il Regno benefico della Legge.

Fortunatamente questi errori si son dissipati in faccia ai principj consacrati dal Diritto Naturale, e Pubblico delle Nazioni, e tutti hanno riconosciuto, che le ragioni, dalle quali scaturisce pei Particolari la necessità del Diritto di Proprietà, sono estranee allo Stato, o al Sovrano, la di cui vita politica non va soggetta a quelli stessi bisogni, ai quali lo è la vita naturale degl'Individui.

Noi convenghiamo, che lo Stato non potrebbe sussistere se non avesse i mezzi di provvedere alle spese del suo Governo, ma procurandosi questi mezzi con l'imposizioni dei Sussidj, il Sovrano non esercita un Diritto di Proprietà, ma un semplice Poter d'Amministrazione.

Nella qualità pure d'Amministratore Supremo del pubblico interesse, e non di Proprietario superiore, ed universale del Territorio, il Sovrano emana le Leggi Civili per regolare l uso delle Proprietà private, le quali non formano materia di Legge, che come oggetto di protezione, e di garanzìa, e non come oggetto di una disposizione arbitraria. Le Leggi non sono semplici Atti di Potere, ma Atti di Giustizia, e di Ragione; e quando il Legislatore pubblica dei Regolamenti sopra le Proprietà particolari, non interviene come padrone, ma unicamente come arbitro, e regolatore per il mantenimento del buon ordine, e della pace.

Al tempo della strana rivoluzione operata dallo stabilimento del Regime Feudale furon guastate tutte l' idee sopra il Diritto di Proprietà, e soppresse tutte le vere massime. Ogni Principe nei suoi Stati volle arrogarsi dei Diritti utili sopra le Terre dei particolari, e attribuirsi il dominio assoluto di tutte le cose pubbliche, ed allora si vidde nascere quella folla di regole straordinarie, che veglano tuttavia nella più gran parte dell' Europa, e che noi abbiamo felicemente proscritte. Attraverso a tutte queste regole però alcune scintille di ragione, che ne rischiaravano, lasciavano scorgere le sane verità, che debbono reggere l' Ordine Sociale.

In quelle contrade, ove le Leggi Feudali sono in maggior vigore, si sono costantemente conosciuti dei Beni liberi, e allodiali; il che prova, che non si è giammai considerata la Signo-

(1) Vedete un' Opera intitolata = *Dell' Ordine essenziale delle Società Politiche*.

ria Feudale come una conseguenza necessaria della Sovranità. In queste contrade si distinguono nel Principe due qualità, quella di Superiore nell' ordine dei Feudi, e quella di Magistrato Politico nell' ordin comune. S' ammette che la Signoria Feudale, o il Potere dei Feudi non è che una cosa accidentale, che non potrebbe appartenere a un Sovrano considerato come tale, e non si pongono nella Classe delle prerogative del Potere Sovrano se non quelle, che appartengono essenzialmente ad ogni Sovrano, e senza le quali sarebbe impossibile governare una Società Politica.

Si è sempre tenuto per massima, che i Domini dei Particolari sono altrettante Proprietà sacrosante, che debbono essere rispettate dal Sovrano medesimo, e dietro questa massima si è fissato il Progetto di Legge, che nessuno può esser costretto a cedere la sua Proprietà, se non per motivo d' utilità pubblica, e mediante una giusta, e preventiva indennizzazione.

In questa occasione lo Stato è come un Particolare, che tratta con un altro Particolare. Non è poco quando può obbligare un Cittadino a vendergli la sua Possessione, e che gli toglie il gran privilegio concessogli dalla Legge Naturale, e Civile di non poter essere obbligato ad alienare i suoi Beni.

Affinchè però lo Stato sia autorizzato a disporre delle Possessioni dei Particolari non si ricerca quella necessità rigorosa, ed assoluta, che dà ai Particolari ancora qualche Diritto sopra i Beni altrui (1). Bastano dei gravi motivi d' utilità pubblica, poichè nell' *intenzione ragionevolmente presunta di quelli, che vivono in una Società Civile*, è certo, che ciascheduno si è impegnato a render possibile con qualche sacrifizio personale ciò che ridonda in vantaggio di tutti. Il principio dell' indennizzazione altronde dovuta ai Cittadini, dei quali si prende la Proprietà, si verifica senza eccezione in tutti i casi. I Pesi dello Stato infatti debbono esser portati con eguaglianza, e in una giusta proporzione; ed ogni eguaglianza, e proporzione sarebbe distrutta, se mai potesse accadere, che un solo o più Individui potessero esser forzati a far dei sacrifizj, ai quali gli altri Cittadini non contribuissero.

Determinato il Potere dello Stato sopra le Proprietà Particolari, si è procurato di regolar l'estensione, e i limiti del Diritto di Proprietà considerato in se stesso, e nei suoi rapporti con le diverse specie dei Beni.

Resulta da tutto ciò che è stato detto fin quì, che il Diritto di Proprietà si applica tanto ai Mobili, che agl' Immobili. E' un principio costante presso tutti i Popoli civilizzati, che la Proprietà di una Cosa, sia Mobile, o Immobile, s'estende *sopra tutto ciò, che questa Cosa produce*.

In conseguenza i *frutti naturali*, o *industriali della Terra*, i *frutti civili*, l' *incremento degli Animali* appartengono al Padrone.

Si chiamano *frutti naturali* della Terra quelli, ch'essa produce senza il soccorso dell' Arte, e *frutti industriali* quel-

(1) *Si sa il Diritto, che ha ogni Proprietario, che non ha Strada per arrivare alla sua Possessione, d' obbligare, pagando, i Proprietarj ad accordargli il passaggio per i loro Terreni.*

li, che ella non produrrebbe senza la fatica dell' Uomo. Ne vi è bisogno di spiegar la ragioni della Disposizione, che rende Padrone di questi frutti quegli, che è di già Padrone del Terreno stesso, poichè nell'ordine, e nell'andamento delle idee è giocoforza di riconoscere il Diritto di Coltivatore sopra i Frutti derivati dalla sua fatica, e dalla sua Coltura, subitochè almeno sino alla Raccolta ha egli fatto supporre, e riconoscere il suo Diritto su quel medesimo Fondo, sul quale ha spese le sue fatiche. In questa guisa d' anno in anno il Coltivatore assicurandosi i medesimi Diritti per mezzo delle medesime fatiche, il godimento per lui si è cambiato in un Possesso continuato, e questo è diventato Proprietà, perlochè bisogna convenire, che il Padrone del Fondo è per necessità Padrone dei Frutti, poichè il primitivo Diritto di Coltivatore su i frutti è quello che ha fondata anche la Proprietà del Terreno.

In oltre la Proprietà del Terreno sarebbe vana del tutto, se venisse separato dagli emolumenti naturali, o industriali, che il Terreno produce. L'Usufrutto può essere separato per un tempo dalla Proprietà o per Convenzione, o per qualche Titolo particolare, ma la Proprietà, e l'Usufrutto sono di necessità uniti se non si consulta che l'Ordin comune e generale.

La Regola, che noi abbiamo fissata per i frutti naturali, o industriali della Terra, s'applica all'incremento degli Animali allevati e nutriti sopra il Terreno con le nostre premure, e s'applica egualmente ai Frutti civili, che sono il risultato d'una Obbligazione legale, o volontaria.

Siccome non si può raccogliere senza aver seminato, i Frutti non appartengono al Padrone del Terreno, che a *condizione di rimborsare le spese, le Lavori, Fatiche, e Semi, fatte da dei Terzi*. Poichè sarebbe troppa ingiustizia percepire l'emolumento senza sopportare la spesa, o senza pagare i lavori che lo producono.

Si è sempre fatta distinzione fra il semplice Possessore, e il vero Proprietario: la Proprietà è un Diritto, il semplice Possesso non è che un Fatto. Si domande se un Uomo, che sia in Possesso di una Cosa, o di un Fondo che non gli appartiene, possa appropriarsi il Prodotto di questa Cosa, o di questo Fondo. Si decide nel Progetto di Legge, che il *semplice Possessore non fa suoi i Frutti se non nel caso ch' egli possegga in buona Fede*.

La buona Fede è provata *quando il Possessore gode della Cosa come Proprietario, e in virtù d'un Titolo traslativo di Proprietà, di cui esso ignori la viziosità*. E si suppone, ch' egli ignori la viziosità del suo Titolo, finchè non sia provato, ch'esso la conosceva, poichè la Legge Civile non scruta le Coscienze, nè si prende cura dei pensieri, ed ai suoi occhi il bene è sempre provato finchè non è provato il male, ne solamente il Diritto di Proprietà s'estende sopra tuttociò, che è prodotto dalla Cosa, di cui uno è Padrone, ma *s'estende ancora a tuttociò, che vi si unisce, e vi s'incorpora, o naturalmente, o artificialmente*, e questo è ciò che si chiama *Diritto d' Accessione*.

Per valuar bene il Diritto *d' Accessione* è necessario di parlare separatamente delle Cose Mobili, ed Immobili.

Noi abbiamo fissato il principio, che la *Proprietà del Terreno porta seco la Proprietà della superficie, e dell'interno del Terreno medesimo*, ed abbiamo con-

eluso, che il Proprietario può fare *al di sopra del Terreno tutte le Piantazioni, e Fabbriche, che creda convenienti, egualmente ch' nell'interno del Terreno qual si sia lavoro, o scavo*

S' intende bene, che la Proprietà sarebbe imperfetta, se il Proprietario non fosse libero di profittare per il suo uso di tutte le parti esterne, o interne del Terreno, o del Fondo, che gli appartiene, e se non fosse Padrone di tutto lo spazio contenuto nella sua Possessione.

Non abbiamo peraltro dissimulato, che il Diritto del Proprietario, per quanto esteso egli sia, soffre alcune limitazioni, rese indispensabili dallo stato sociale, poichè viveudo con i nostri simili dobbiamo rispettare i loro Diritti, com' essi debbono rispettare i nostri. Perciò non dobbiamo permettere di far cosa alcuna neppure sul nostro Fondo, che possa offendere il Diritto acquistato dal vicino, o da altri: la necessità, e la multiplicità delle nostre comunicazioni Sociali hanno introdotto sotto i nomi di *Servitù*, e sott altre denominazioni alcuni Doveri, Obbligazioni, e Servizj, che un Proprietario non potrebbe dissimulare senza ingiustizia, e senza rompere i legami dell' Associazione comune.

Generalmente gli uomini sono molto illuminati sopra ciò, che gli riguarda, e si può affidare all' energia dell' interesse personale la cura d' invigilare alla buona Coltura. La libertà lasciata al Coltivatore, e al Proprietario produce de grandi beni, e dei piccoli mali, e l' interesse pubblico è sicuro, quando è garantito dall' interesse privato, invece che questi gli sia contrario.

Siccome però vi sono alcune Proprietà d' una specie tale, che l' interesse particolare può trovarsi facilmente, e frequentemente in opposizione coll' interesse generale quanto al modo d' usare di queste Proprietà, si sono fatte delle Leggi, e dei Regolamenti per dirigerne l' uso: di questa specie sono le Possessioni, che consistono in Miniere, in Boscaglie, ed in altri simili oggetti, che in tutti i tempi hanno richiamata l' attenzione del Legislatore.

Nelle nostre gran Città è importante l' invigilare sopra la regolarità, e anche sulla bellezza degli Edifizj, che le abbelliscono, nè un Proprietario potrebbe avere la libertà d' opporsi con le sue Fabbriche particolari ai piani generali della pubblica Amministrazione.

Un Proprietario sia in Città, sia in campagna, debb essere ancora rassegnato a sopportare gl' incomodi, che la Polizia gl' impone per il mantenimento della pubblica sicurezza; e in tutte queste circostanze bisogna sacrificare tutte le private affezioni, e tutte le voluotà particolari al gran pensiero del pubblico Bene.

Dopo avere avvertiti i Proprietarj dell' estensione, e dei limiti naturali dei loro Diritti, ci siamo occupati delle ipotesi, nelle quali la Proprietà Predriale, o Immobile può venire commutata per casualità. Per esempio può seguire, che un Terzo venga a fare delle piantazioni nel Fondo d' un altro, o a costruirvi un Edifizio. A chi mai apparterrà quest' Edifizio, o questa Piantazione? Si supponga il Terzo in buona Fede, perchè se non lo fosse, e se non avesse commesso che un Atto d' emulazione, e di gelosia, il suo procedere sarebbe una violenza, e un attentato, e non si tratterebbe di calcolare un Diritto, ma di reprimere un Delitto.

I Giureconsulti non si son trovati d' accordo sopra la questione, se la Piantazione fatta nel Fondo altrui appartenga a quello, che ha piantato, o al Padron

del Fondo, sul quale la Piantazione è stata fatta, alcuni hanno opinato per il Padrone del Fondo, altri per l'Autor della Piantazione. Ve ne sono stati di quelli, che hanno preteso di stabilire una specie di Società fra quello, che ha piantato, e il Padrone del Fondo, sul riflesso, che da una parte le Piante sarebbero alimentate dal Fondo, e che dall'altra esse hanno di per se stesse un prezzo, un valore, che è stato sommamente accresciuto da tutt'altri, che da quello, a cui apparteneva il Fondo: bisogna, hanno detto, fare una giusta divisione fra le Parti interessate. Questa opinione è quella di *Grozio*, e di alcun'altri celebri Pubblicisti. *Grozio* è stato confutato da *Puffendorff*, il quale ha fatto sentir con ragione tutti gl'inconvenienti, che deriverebbero dallo stabilire una Società forzata fra delle Persone, che non hanno voluto associarsi insieme, ed ha provato, che sarebbe impossibile di conservar l'Eguaglianza fra le Parti interessate nella divisione dei Prodotti d'una Società simile, ha fatto osservare, che sarebbe pericoloso d'imporre in tal guisa una Servitù sopra una Proprietà Prediale senza saputa del Proprietario, e contra la di lui volontà, e che dall'altra parte ognuno essendo Padrone, per Diritto, di far cessare qualunque Possesso indiviso, e di separare gli Interessi propri da quelli degl'altri, non vi sarebbe alcun motivo plausibile d'imporre al Proprietario d'un Fondo una Servitù insolita, e contraria tanto al Diritto Naturale, che al Diritto Civile.

Fra i diversi Sistemi degli Autori noi siamo rimasti al Diritto Romano, il quale decide, che generalmente tutto dee cedere al Suolo, ch'è Immobile, e che in conseguenza dovendo pronunziare fra il Proprietario del Suolo, e l'Autor della Piantazione, che non possono restare in comunione malgrado loro per il medesimo oggetto, il Proprietario del Suolo debbe avere la preferenza, ed ottenere la Proprietà delle Cose, che sono state casualmente riunite al suo Fondo. La Legge Romana non esita un momento fra il Padrone del Fondo, e il Terzo imprudente, che si è fatto lecito di fare con maggiore, o minor buona Fede una specie d'incursione sulla Proprietà altrui.

Nel Progetto di Legge ci siamo partiti dal principio, che tutte le Piantazioni fatte in un Fondo debbono supporsi fatte dal Padrone di questo Fondo, e a di lui spese, se non venga provato il contrario. Noi diamo al Proprietario del Terreno, sul quale un Terzo ha fatte delle Piantazioni, la facoltà di preservarle, o di costringere questo Terzo a rimetter le cose nel loro stato primiero.

Nel primo caso noi obbligbiamo il Proprietario a pagare il valor delle Piantazioni, che conserva, e il salario delle Mani d'opera, senza considerar ciò che il Fondo possa avere acquistato per questa nuova Piantazione.

Nel secondo caso, il Terzo che ha piantato, è obbligato a rimetter le cose a tutte sue spese, e può essere anche esposto ai Danni, e Spese, e così portar la pena della sua inconsideratezza, e della sua intrapresa.

Abbiamo seguitato lo spirito delle Leggi Romane, e con i medesimi principj risolute le questioni relative alle Costruzioni di Casamenti, e d'altre Opere fatte da un Terzo sul Terreno altrui, accordando al Proprietario la stessa alternativa, ed abbiamo creduto, che non si potesse mai abbastanza avvertire i Cittadini dei rischj, ai quali vanno incontro, quando si fan lecito d'intraprendere delle cose contrarie al Diritto di Proprietà.

Abbiamo peraltro eccettuato dalla Regola Generale il caso, nel quale colui, che avesse piantato, o fabbricato nel Fondo altrui, fosse un Possessore di buona Fede, che avesse sofferta l'Evizione senza esser condannato alla restituzione dei Frutti, e che vi avesse piantato, o fabbricato nel tempo del suo Possesso. In questo caso il Proprietario è obbligato o di pagare il valor delle Fabbriche, o delle Piantazioni, o di pagare una Somma corrispondente all'aumento del valore, che queste Piantazioni, e Fabbriche possano aver prodotto al Terreno.

Ci siamo pure occupati dell'Ipotesi, che il Proprietario d'un Fondo faccia delle Piantazioni, e delle Fabbriche con dei Materiali appartenenti ad un Terzo. In una simile Ipotesi abbiamo creduto, che questo Terzo non abbia il Diritto di ripredere i suoi Materiali, ma che il Proprietario del Fondo deo pagarne il prezzo, potendo anche, secondo le circostanze, esser condannato a' danni, e spese. Tuttociò è fondato sul principio, che nessuno può arricchirsi a spese altrui.

Il Progetto di Legge pone il termine alla gran disputa sull' *Alluvioni*, e stabilisce conforme al Diritto Romano, *che l'Alluvione cede a favore del Proprietario lungo la Riva, sia che si tratti d'un Fiume, o d'una Riviera, atta, o no alla navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il Marciapiede o Sentiero, secondo i Regolamenti. Chiamasi Alluvioni le unioni di Terra, ed incrementi, che formansi successivamente, ed impercettibilmente ne' Fondi posti lungo la Rive de' Fiumi, o Riviere.*

I principj delle Feudalità aveveno resa oscura questa materia sino al segno di pretendere, che le *Alluvioni* formate dai Fiumi appartenessero al Principe, quando si trattava d'un Fiume navigabile, o del Signore del Fondo, quando si trattava di un Fiume non navigabile, ed i Possessori lungo i Fiumi n'erano totalmente privati dalla maggior parte delle Consuetudini.

Nei Paesi, di Gius scritto questi Possessori s'erano peraltro mantenuti nei loro Diritti, ma si volevano toglier loro pochi anni avanti la Rivoluzione, e sono noti a questo proposito i solenni reclami dell'antico Parlamento di *Bordeaux*, che si oppose con eguale intelligenza, e coraggio alle intraprese del Fisco, e agli intrighi ambiziosi d'alcuni Cortigiani, di cui il Fisco non era che il Prestanome.

A quest'Epoca fu stabilito, che le *Alluvioni* debbono appartenere al Possessore lungo il Fiume, in forza del principio di Natura, che il guadagno appartiene a quello, che s'è esposto a risentire il danno, da cui le Proprietà lungo i Fiumi sono minacciate più che tutte l'altre; ed esiste, per così dire, una specie di Contratto *Aleatorio*, o d'azzardo fra il Possessore del Fondo lungo il Fiume, e la Natura, che nel suo andamento può ad ogni istante rovinare, o aumentare il Fondo medesimo. Ma il Sistema Feudale è spartito, e non può più produrre ostacoli ai Diritti dei Possessori lungo i Fiumi.

Si dirà forse, che i Fiumi navigabili sono altrettanti oggetti, che appartengono al Diritto Pubblico, e delle Genti, e che in conseguenza le Allovioni prodotte da questi Fiumi non possono divenire soggetto di Proprietà Privata.

Ma noi risponderemo con *Dumoulin*, che se le Proprietà Private non possono di certo ricevere incremento da quelle cose, l'uso delle quali debb'essere sostanzialmente Pubblico, tutte le altre co-

se per altro, che sono capaci di Possesso, e di Dominio, sebbene prodotte per mezzo d'altre, che son regolate dal Diritto Pubblico, possono diventare altrettante Proprietà Private, e lo diventano in effetto, come le *Alluvioni*, le quali sono prodotte da Fiumi navigabili, e che son capaci di per se stesse d'essere possedute da Particolari a guisa di tutte le altre Possessioni.

Noi abbiamo creduto di dover ristabilire i Possessori luogo i Fiumi nell'esercizio dei loro Naturali Diritti, e solo gli abbiamo obbligati quanto ai Fiumi navigabili a lasciar libero quello spazio di Terreno, ch'è necessario per non nuocere al Pubblico uso.

Ciò che noi abbiam detto dell'*Alluvioni*, s'applica a *quelle porzioni di Terreno formate dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una Ripa estendendosi sopra l'altra. Il Proprietario della Ripa scoperta gode dell'Alluvione, senza che il Confinante della Ripa opposta possa reclamare il Terreno perduto.* Fra questi Possessori l'incertezza degli avvenimenti forma un bilancio di perdite, e di guadagni, e mantien fra di loro un giusto equilibrio.

I Laghi abbandonati dal Mare sono regolati da altri principj, poichè appartengono ad un altro ordin di cose, e sono eccettuati dalle massime, che abbiam stabilite. Se peraltro un Fiume opera un'improvvisa rivoluzione sulla Proprietà d'un Possessore lungo la Ripa, e porta seco una parte considerabile di questa Proprietà unendola ad un'altra, il Proprietario, a cui è stata tolta la sua Possessione dal Fiume, può in termine d'un anno reclamare quella porzion di Terreno, di cui è stato istantaneamente spogliato, ma dopo questo tempo non può più farlo.

*Il Alluvione non ha luogo riguardo ai Laghi, e agli Stagni, il Proprietario dei quali conserva sempre il Terreno, che l'acqua cuopre quando è all'altezza o livello della sbocca dello Stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare, e reciprocamente il Proprietario dello Stagno non acquista alcun Diritto sopra le Terre confinanti, che la sua acqua va a ricuoprire nei casi di straordinarie escrescenze.*

La giustizia di questa Disposizione è evidente di per se stessa.

Quanto all'*Isole* convien distinguere, se si sono formate in una Riviera navigabile, o inserviente a trasporto, o in una Riviera, che non abbia alcuno di questi due caratteri. Nel primo caso esse appartengono alla Nazione, e nel secondo si dividono fra i Possessori finitimi delle due Ripe, se sono nel mezzo della Riviera, o appartengono al Possessor frontista della Ripa più vicina a quella parte dove si sono formate.

Se una Riviera, o un Fiume, formando una nuova diramazione, attraversa e circonda il Campo del Proprietario confinante, e ne forma un'Isola, questo Possessore conserva la Proprietà del suo Campo; ancorchè l'Isola siasi formata in un Fiume navigabile.

La giustizia è quella, che prescrive quest'eccezione, poichè l'universalità dei Cittadini sdegnerebbe un modo d'acquistare, che avesse la sua origine nella ruina, e nella disgrazia d'un Individuo.

Se un Fiume, o una Riviera abbandona il suo antico Letto per aprirsi un nuovo Corso, i Possessori dei Fondi nuovamente occupati prendono a titolo d'indennizzazione l'antico Letto abbandonato, ognuno a proporzion del Terreno, che gli è stato tolto.

Anche gli Animali possono diventare un oggetto di Proprietà, e convienee distinguere le loro differenti Specie.

La prima è quella degli Animali selvaggi, la seconda dei domestici, e la terza quella degli Animali, che non sono nè affatto domestici, nè affatto selvaggi. Gli Animali della prima Specie son quelli, che non s'adattano mai nè all'obbedienza, nè alla Società dell'Uomo, e il Diritto di Proprietà su questi Animali non si acquista, che per mezzo della occupazione, e termina coll'occupazione medesima.

Gli Animali domestici non escono dalla Proprietà del Padrone che con la fuga, potendo questi sempre ritrovarli, e quelli della terza Specie, che non son nè affatto domestici, nè affatto salvatici, appartengono per Diritto d'Accessione al Padrone del Fondo, nel quale sono andati a refugiarsi, salvochè non vi siano stati attirati per ingannno. Gli Animali di questa terza Specie sono l'oggetto di una Disposizione particolare.

Esaminiamo attualmente il *Diritto d'Accessione* per rapporto alle Cose Mobili, e qui la materia è poco suscettibile di principj assoluti, e la sola equità può servirci di scorta.

La regola generale è che l'Accessorio deve seguire il Principale, avendo il Proprietario della Cosa principale il peso di pagare il valore della cosa Accessoria. La difficoltà però nelle Cose Mobili è di distinguer la Cosa, che debb'essere considerata Principale, da quella che non debb'essere riguardata, che come Accessoria.

Si reputa Cosa Accessoria quella, che non è stata unita ad un'altra, che per il di lei uso ed ornamento; e non attacca quando la Cosa unita è assai più preziosa della Principale, e quando è stata impiegata senza saputa del Padrone, questi può domandar, che la Cosa stata unita sia separata, e gli venga restituita ancor quando ne potesse sopravvenire qualche danno alla Cosa, alla quale è stata congiunta.

Sul dubbio si può riguardare come l'oggetto Principale quello, che è il più prezioso, e come puramente Accessorio quello che è di minor prezzo, e nella Cosa d'egual valore, il volume è quello, che decide.

Se un Artista ha dato una nuova forma a una materia, che non gli apparteneva, il Padrone della materia dee ritenere la preferenza pagando la mano d'opera.

Se si tratti per altro d'una Tela vile animata dal pennello d'un abil Pittore, o d'un pezzo di marmo, a cui lo scalpello di uno Scultore avrà dato il respiro, il moto, e la vita, in questo caso, e in altri simili l'Industria le vince sopra il Diritto del Proprietario della materia prima. Se una Persona ha impiegato in un Opera qualunque una porzione di materia, che gli apparteneva, ed un altra porzione, che non gli apparteneva, la Cosa diventa comune ai due Padroni, dentro la porzione del loro interesse respettivo.

Se una cosa è stata composta da una mescolanza di più materie appartenenti a diversi Padroni, il Padrone della materia la più considerabile, e la più preziosa può pretendere di ritenere il tutto, rimborsando il prezzo delle materie, che non gli appartenevano, e se non si può distinguere qual sia la più preziosa fra le materie state insieme mescolate, la Cosa che sarà stata formata da questa mescolanza, resterà comune a tutti i diversi Padroni. La Convenzione apre il campo a quello, che si chiama *Licitazione* o Vendita all'Incanto.

In tutti quei casi, nei quali il Padro-

ne della materia impiegata in un' Opera senza sua saputa può reclamare la Proprietà intera di tutto, ha ancora la facoltà di domandare la riduzione della sua materia alla stessa natura, quantità, peso, misura, e bontà, o d'esigere che gliene sia pagato il valore. Del resto a seconda delle circostanze il Padrone ha Diritto ai danni, ed interessi, ed anche all'Azione criminale contro di quello, che senza sua saputa ha impiegato una materia, che non gli apparteneva.

Le Regole indicate non possono peraltro convenire a tutti i casi. Tutto quello, che può il Legislatore in simile circostanza, è di dirigere il Giudice, ed alla savvezza di questi spetta in una materia così arbitraria a risolvere i differenti casi, che possono presentarsi, e che non hanno potuto essere l'oggetto d'una previdenza particolare.

Tale è, o Cittadini Legislatori, nel suo insieme, e nelle sue particolarità il Progetto di Legge *sopra la Proprietà*.

Voi non sarete maravigliati, che questo Progetto si riduca ad alcune definizioni, e regole generali, poichè il Corpo intero del Codice Civile è consacrato a definir tutto ciò, che può appartenere all esercizio del Diritto di Proprietà, Diritto fondamentale, sopra il quale ripongono tutte le Instituzioni Sociali, e che per ogni Individuo è prezioso al pari della Vita, come quello, che gli assicura i mezzi di conservarla.

La Città non esiste, diceva il Romano Oratore, se non perchè ognuno conservi quello, che gli appartiene, e col soccorso di questa gran verità quest' Oratore Filosofo arrestava a suo tempo tutti i movimenti delle Fazioni occupate a disorganizzare l' Impero, ed al rispetto, che ovunque per la Proprietà, sono debitrici le Nazioni moderne di quello spirito di giustizia, e di libertà, che nel tempo stesso della Barbarie seppe difenderle contro le violenze, e le intraprese del più forte. La Proprietà è quella, che nelle Foreste della Germania piantò i primi fondamenti del Governo rappresentativo, e dessa è, che ha fatto nascere la Costituzione Politica dei nostri antichi Stati, e che in questi ultimi tempi ci ha inspirato il coraggio di scuotere il giogo, e liberarci da tutti gli ostacoli, che frapponeva il Diritto Feudale.

Cittadini Legislatori, la Legge riconosce, che la Proprietà è il Diritto di disporre de' propri Beni nella maniera la più assoluta, e che questo Diritto è sacro nella Persona dell' ultimo Particolare: Principio, di cui non vi ha il più fecondo di vantaggiose conseguenze.

Questo Principio è come l' Anima Universale di tutta la Legislazione, rammenta ai Cittadini ciò, che essi si debbono reciprocamente, ed allo Stato ciò, che egli deve ai Cittadini, modera le Imposizioni, determina il Regno felice della Giustizia, arresta negli Atti del Pubblico Potere le Grazie, che sarebbero di pregiudizio ai terzi; fa risaltare la virtù, e la beneficenza, e diventa la regola, e la misura dell'uomo la più saggia di tutti gl' interessi particolari coll' interesse comune, comunicando in tal guisa un carattere di grandezza, e di nobiltà alle più piccole particolarità della Pubblica Amministrazione.

Avete veduto così il Genio, che governa la Francia, stabilire sulla Proprietà i fondamenti inconcussi della Repubblica.

Gli Uomini, i di cui Possessi garantiscono le fedeltà, sono chiamati oggimai ad eleggere quelli, i lumi, la savvezza, e lo zelo dei quali garantiscono le Deliberazioni.

Col sanzionare il nuovo Codice Civile Voi avrete consolidato, Cittadini

Legislatori, tutte le nostre Istituzioni Nazionali.

Voi avete di già provveduto a tutto ciò, che riguarda lo Stato delle Persone, ed oggi Voi cominciate a regolare ciò, che riguarda i Beni. Si tratta, per così dire, di unir la stabilità della Patria alla stabilità stessa del Territorio, poichè non si può amare la sua Proprietà senza amare le Leggi, che la proteggono, cosicchè consacrando Voi le massime favorevoli alla Libertà, avrete inspirato l'amor delle Leggi, ne avrete solamente faticato per la felicità degl' Individui, o delle Famiglie particolari, ma avrete creato uno spirito pubblico, aperte le vere sorgenti della prosperità generale, e preparata la felicità di tutti.

# *RAPPORTO*

Fatto al Tribonato il dì 30 Nevoso Anno XII

DAL CITTADINO

## *FAURE*

*In nome della Sezione Legislativa*

---

### *SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA PROPRIETA'.*

CITTADINI TRIBUNI.

Le regole generali sopra la Proprietà formano la materia del Progetto di Legge, che si sottopone al vostro esame. Queste regole non son relative che a delle questioni, che appartengono in sostanza alle Legge Civile.

Io non starò ad esaminare qual sia l'origine del Diritto di Proprietà, sopra quali oggetti questa Proprietà siasi fissata, nè quali siano stati i progressi di questo Diritto dopo la formazione degli Stati Politici. Queste questioni d'un ordine superiore hanno esercitato in tutti i tempi le meditazioni degli Scrittori più celebri, e sono state poc'anzi l'oggetto delle ricerche dell'eloquente Oratore, che ha presentato l'attuale Progetto al Corpo Legislativo, e i ragguagli, che egli ha dati, hanno ben corrisposto all'importanza del soggetto. Se è abbastanza dimostrato, che l'origine del Diritto di Proprietà si perde nell'oscurità dei tempi andati, se è evidente, che su questo proposito non si può presentar altro, che delle congetture più, o meno verisimili, egli è però egualmente certo, che la Proprietà è la base d'ogni Edifizio Politico; che una delle prime condizioni del Patto Sociale è di proteggere, e mantenere la Proprietà, che tutto quello, che riguarda questo oggetto, ha la più grande influenza su la sorte dei Popoli, e finalmente che più le Leggi sù la Proprietà son giuste, e saggie, più lo Stato è florido e felice.

Il Progetto, sul quale io sono per trattenervi, merita egli d'occupare fra queste Leggi un posto distinto.

Questo è ciò, a cui ha portate le sue riflessioni la Sezione Legislativa, della quale io son l'organo.

Ho già detto in principio, che il Progetto non stabilisce che delle regole generali. Fin dove s'estende il Diritto di Proprietà, quali siano i limiti di questo Diritto; cosa si possa reclamare, come Accessorio della Proprietà, quali Obbligazioni resultano da questi reclami, sono, o Tribuni, le questioni importanti, che il Progetto risolve.

Il Padrone d'una Cosa ha il Diritto

d' usarne come lo crede a proposito (1). O la conservi, o la distrugga, la ritenga, o la dia ad altri, è Padrone assoluto di farlo. È vero, che la sua libertà può in certi casi esser limitata dalle Leggi, o dai Regolamenti (2). Ma queste limitazioni non ha luogo che allor quando è voluta da un Interesse più potente, poichè non è stabilita che per il ben generale, al quale dee cedere sempre il particolare Interesse.

Se, per esempio, la Legge non permette che il Padrone d' una Boscaglia la faccia lavorare, è questa una savia precauzione, ch' ella prende per la conservazione d' un genere di ricchezze, prezioso sotto tanti rapporti a tutti i Membri dello Stato.

Egualmente se i Regolamenti di Polizia proibiscono a chi bessia di fare sul proprio Terreno delle Fabbriche, che nocessero alla vista pubblica, se proibiscono di vendere, e respettivamente comandano di gettar via quegli alimenti, che di lor natura potessero cagionare delle malattie, e se impediscono a tutti, fuori che alle Persone dell' Arte, di vendere degli oggetti troppo pericolosi di lor natura per esser messi indiscretamente a disposizione d' ognuno, sono queste altrettante misure rese necessarie dall' Interesse generale, e si suppone, che ognuno abbia, per così dire, preventivamente acconsentito a queste proibizioni, alle quali son tutti egualmente interessati.

Quando l' Utilità pubblica finalmente esige, che una Proprietà sia ceduta, quegli, a cui questa Proprietà appartiene, non può opporsi (3), nè vorrà senza dubbio che il suo Interesse particolare, nella supposizione ancora che quest' Interesse esista realmente, debba prevalere a quello dello Stato in generale, poichè questa pretensione sarebbe in contradizion manifesta col Patto Sociale, la cui obbligazione è così rigorosa, che nessuno sotto qual si sia pretesto potrebbe dispensarsene. Il Forestiero stesso, che volesse usare della Proprietà, ch' egli possiede in altro Paese, non potrebbe mai in simil caso allegare, che non essendosi sottoscritto al Patto, non potesse esser tenuto a quelle Obbligazioni, che ne sono le conseguenze; poichè si potrebbe rispondere con ragione, che appunto perchè egli è Proprietario, per questo solo è sottoposto quanto alla sua Proprietà a tutte le Leggi del Paese dove ella è situata.

Finalmente subitochè il Proprietario, al quale lo Stato domanda la sua Proprietà, riceve un' indennizzazione proporzionata al sacrifizio, che egli fa, e subito ch' egli è indennizzato prima di restarne privo, è stato egualmente soddisfatto a ciò, che l' Individuo debbe alla Società, e a ciò che questa dee a quello. Tale debb' esser una Legge giusta, e tale è appunto la Disposizion del Progetto (4).

Abbiamo veduto poc' anzi, che l' uso della Cosa, di cui si è Padroni, non può esser ristretto che per un motivo di pubblica Utilità, e che quando se n' è spogliati, la Società garantisce un' indennizzazione al Padrone.

Il Progetto in seguito s' occupa del primo effetto della Proprietà. La Proprietà, dice egli, dà Diritto non solamente a tutto ciò, che essa produce, ma ancora a tutto ciò, che vi si unisce, in qualunque maniera che questo accada (5).

---

(1) *Art.* 537 (2) *Ibid.* (3) *Art.* 538. (4) *Ibid.* (5) *Art.* 539.

Questo Diritto è chiamato Diritto d' *Accessione*; e questa espressione è quella stessa delle Leggi Romane.

I Frutti prodotti dalla Cosa son posti nella prima classe degli oggetti, ai quali s'applica il Diritto d'Accessione.

Il Progetto ne distingue tre specie (1), cioè i Frutti naturali, i Frutti industriali, e i Frutti civili.

Nel primo caso la Natura agisce di per se sola, e la sua mano benefica non ha bisogno d'alcun altro soccorso straniero.

Nel secondo essa invita l'Uomo ad ajutarla colla sua industria, e per prezzo dei lavori, ch' essa gli richiede, estende, e moltiplica i di lui godimenti.

Nel terzo essa gli fa percipere da una massa pecuniaria, cioè a dire, dai segni rappresentativi delle ricchezze Frediali un interesse, che è quanto ai Frutti, ciò che il Capitale è quanto al Fondo.

In questi tre casi l'Accessoria è tanto più necessaria del Principale, in quantochè senza di lui il Padrone non guadagnerebbe di più, che se non avesse niente, e non potrebbe aver qualche cosa, che vendendo il Fondo, o dispandia la Somma, che lo rappresenta.

Lo stesso ragionamento è applicabile all' incremento degli Animali (2), senza il quale essi non farmerebbero, che una sterile Proprietà; e se per fatto cessar e di essere sterile si è obbligati ad alienarla, o distruggerla: essa si perde nel medesimo tempo che se ne usa.

Accade spesse volte, che il Padrone, che raccoglie i Frutti delle Cose, non ha di per se stesso fatto le spese della Coltivazione, ed allora non vi ha dubbio, che egli debba rimborsar quello, che le ha fatte (3), poichè questa Obbligazione è fondata sopra una delle prime regole dell'Equità, che non vuol che nessuno s'arricchisce a spese altrui. Quando la Cosa è in possesso d'un altro, che non è il Padrone, il Possessore è obbligato a renderla subito che sia rivendicata. Se però questo Possessore è in buona Fede, il Progetto non esige, ch' egli restituisca i Frutti percetti, e solo vi lo costringe, se sia di mala Fede (4). E una tal distinzione compatisce giusta assolutamente; poichè il Possessore di buona Fede credendo, che la Cosa gli appartenesse, ha godute dei Frutti, come d'un Accessorio della sua Proprietà, nè può imputarsegli alcuna mancanza, onde sarebbe un punirlo come colpevole, se si obbligasse a restituire ciò, che forse non ha più.

Non è però lo stesso del Possessore di mala Fede. Subito ch egli sapeva, quando ha percetti i Frutti, che la Cosa non gli apparteneva, sapeva egualmente, che non aveva Diritto sopra i Frutti. Doveva perciò conservare i Frutti, come la Cosa, per il legittimo Padrone; e siccome ha godute per lui, e per lui solo ha posseduto, così niente dee andare eccettuato dalla restituzione.

È evidente, che la buona Fede non ha luogo, se non vi concorra un Titolo, di cui s'ignori la viziosità, e che si è potuto credere legittimo (5). E nel momento medesimo, nel quale il Possessore conosce questa viziosità, dee render la Cosa, e finchè la ritiene, dee reputarsi un Possessore di mala Fede.

---

(1) *Art* 547. (2) *Ibid.* (3) *Art* 548. (4) *Art* 549. (5) *Art.* 550.

Il Progetto lo dice formalmente che tale è il Diritto d' Accessione sopra ciò, che la Cosa produce.

Le successive Disposizioni si occupano del Diritto d' Accessione, in quanto che si unisce, ed incorpora alla Cosa.

Qualunque Cosa (1) o è Mobile, o Immobile. Il Progetto considera l' una, e l' altra separatamente, supponendo in primo luogo il caso d' una Proprietà Immobile.

Una regola, che è troppo antica, e troppo comune, perchè non sia conosciuta, è che il Padrone del Suolo può piantare, e fabbricare al di sopra, come pure penetrare, e costruir nel di sotto, e in una parola alzare, e scavare a quell altezza, o profondità, che gli piace (2).

L' esercizio di questo Diritto è per verità limitato dalle Leggi sopra le Servitù (3), ma queste Leggi non hanno altro in vista, che d' impedire l' abuso del Diritto, e d' obbligare a sopportar ciò, che nella natura delle cose ogni vicino debbe soffrire.

Ciascun Proprietario è egualmente tenuto ad uniformarsi alle Leggi, e Regolamenti relativi alle Miniere (4), poichè la lavorazione di certe Miniere interessa la Nazione intera.

Dee pure uniformarsi alle Leggi, e ai Regolamenti di Polizia (5), mentre l' azione della Polizia interessa la sicurezza, e tranquillità pubblica, e la restrizione del Diritto di Proprietà in questi casi diversi è un effetto necessario delle Obbligazioni resultanti dal Patto Sociale.

Gli Alberi piantati sopra un Terreno si presume che lo siano stati a spese del Padrone, e questi si presume parimente, che sia il Proprietario degli Alberi. Questa è una presunzione di Giure, e dispensa il Padrone del Fondo dal provare in altra forma, che quelli Alberi gli appartengono. E se qualcuno che ne contrasta la Proprietà, spetta a chi la reclama di giustificare il suo reclamo (6).

Lo stesso dee dirsi delle Fabbriche, ed altri Lavori. La Legge considera Padrone di questi oggetti il Padrone stesso del Fondo ove si trovano, e finchè non sia provato il contrario, la forza sola della Legge basta per mantenerlo in questa qualità, ch' essa stessa gli accorda (7).

Al più la Legge non intende di pregiudicare ai Diritti dei Terzi resultanti dalla Prescrizione. Un Terzo, che avesse posseduto una qualche parte d' una Fabbrica per quel lasso di tempo, che è bastante ad indurre la Prescrizione, non potrebbe esserne privato col favor della regola generale. Il Padrone dee imputare a se d' aver lasciato prescrivere; ed in forza del lungo silenzio, che egli ha tenuto, la Legge lo riguarda come se avesse tacitamente acconsentito perchè la Proprietà trapassasse nel Possessore.

Quantunque però il Padrone del Suolo abbia piantato, e fatte delle Fabbriche, può accadere, che gli alberi, che vi ha impiegati, e i materiali, dei quali si è servito, non appartenessero a lui, ma ad un' altra terza Persona (8). Allora non sarebbe giusto, che questo Terzo ne venisse a soffrire, e re-

---

(1) *Art.* 551. (2) *Art.* 552. (3) *Ibid.* (4) *Ibid.* (5) *Ibid.*
(6) *Art.* 553. (7) *Ibid.* (8) *Art.* 554.

pugnerebbe alla ragione, che il Padron del Suolo approfittasse di ciò che non gli appartiene senza renderne conto al legittimo Padrone di questi oggetti

Sia egli di buona Fede, o non sia, debbe egualmente pagarne il valore, ma non dee che il solo valore se siadi buona Fede (1), ed il Padrone, benchè avesse risentito un qualche danno dalla privazione di questi oggetti, non ha diritto di domandare di più, poichè quello che di più esigerebbe, non sarebbe il pagamento di un debito, ma il gastigo di non mancanza, e quando non vi è mancanza, non vi può esser pena, e non si può esser puniti per aver fatto uso di oggetti, che si credevano propri

Se quando si fa questo uso, si sapeva di non essere il Padrone degli oggetti impiegati, allora si è nel caso della mala Fede, e allora non si dee restar liberato col pagare il semplice valore di questi oggetti Qualunque benchè piccolo danno abbia risentito quello, a cui appartenevano, il torto che gli è stato fatto debb essere riparato, e la Giustizia dee condannare l'Autore del danno a una riparazione proporzionata. Che se le circostanze fossero di tal sorte da far credere, che egli avesse avuta l'intenzione di rubar quei tali Alberi, e quei tali Materiali, sarebbe accusato come Reo di Furto, e forse anche punito come tale (2) Main tutti i casi, in cui vi intervenga la buona, o la mala Fede, gli oggetti una volta impiegati non possono esser presi da quello, che n'era il Padrone (3), e sarebbe piuttosto ammesso a vender la Cosa, se il suo Debitore non avesse altri modi per sodisfarlo. Il prender gli Alberi spessevolte sarebbe lo stesso, che distrugerli, come sarebbe un deperimento della Fabbrica il prendere i Materiali, e l'Equità non permette di rendere male, per male, ed anche il resultato sarebbe sterilissimo perchè si vendicasse in tal guisa.

Il Progetto fa in seguito una supposizione inversa, e suppone, che un Terzo sia quello, che abbia piantato, o fabbricato sopra un Fondo, che non era suo Egli non può neppure in questo caso riprendersi gli Alberi, o i Materiali contro la volontà del Padrone del Fondo, che può o ritenergli, o obbligarlo a levarli (4).

In fatti subito che è fatta la Piantazione, o che la Fabbrica è finita, e l'una, e l'altra formano parte della Proprietà del Fondo per Diritto d'Accessione, ed il Padrone del Fondo non avendo acconsentito a questi Lavori, è in sua Facoltà di pretendere che chi gli ha fatti rimetta le cose nello stato, in cui si ritrovavano prima della Piantazione, o della Fabbrica, ed in questo caso il Padrone degl Alberi, o dei Materiali non può dispensarsi dal riprenderli, e se nel riprenderli cagiona dei Danni, conviene che gli ripari In una parola il Padrone del Fondo debb'essere interamente indennizzato (5)

Se al contrario il Padrone del Fondo vuole piuttorto profittare di questi Lavori, ha la Facoltà di ritenerli, e ritenendoli viene a dargli la sua approvazione. E subito che gli ha approvati, si considera come se gli avesse ordinati egli medesimo, e siccome sarebbe stato obbligato a pagare il prezzo delle Somministrazioni, e della mano d'Opera, se in principio gli avesse fatti far lui, così la sua approvazione posteriore met-

(1) *Art* 547 (2) *Ibid.* (3) *Ibid* (4) *Art.* 548 (5) *Ibid*

tandolo nella stessa situazione lo sottopone alle medesime Obbligazioni (1).

Vi è però un' eccezione. Il Progetto nega al Padrone del Fondo di domandare la demolizion dei Lavori quando quello, che gli ha fatti, possedeva in buona Fede il Suolo, e se ne reputava legittimo Padrone. Il Tribunale nel pronunziare sull' evizione decidera, se sia sì, o nò in buona Fede. Se non era buona Fede, sarà condannato necessariamente alla restituzione dei Frutti, e in conseguenza il Tribunale avrà riconosciuta la di lui buona Fede, quando la Sentenza non porterà questa condanna contro di lui. In questo caso il Padrone del Fondo non potrà dispensarsi dal ritenere i Lavori, e siccome gli ritiene non di sua volontà, ma per volontà della Legge, non è obbligato a pagare il valore degli Alberi, e dei Materiali, e il prezzo della mano d'Opera; ed infatti potrebbe essere, che la Somma, di cui il Fondo è aumentato di valore, sia inferiore a quella che avrebbe da pagare in un altro modo. Il Progetto gli lascia la scelta dell' uno, e dell' altro, e dopo l'alternativa che gli è stata lasciata, può spendere meno di quello, che importi il valore dell'aumento del Fondo, e non può mai essere obbligato a pagare di più. La Legge prende la savia precauzione di non ammettere la prova della buona Fede, se non quando resulterà dal Giudizio stesso d'Evizione, e perchè essa non vuole aprir l'adito ad una folla di difficoltà, che non mancherebbero di nascere, se la buona Fede potesse essere stabilita con qual si sia altro mezzo (2).

Secondo la definizione data dal Progetto, s'intendono per *Alluvione* quelle unioni di Terra ed Incrementi, che formansi successivamente, ed impercettibilmente ne' Fondi situati lungo le Rive dei Fiumi (3). Questa Definizione è la stessa che quella della Legge Romana. Affinchè l' Alluvione si verifichi conviene, che l'Incremento sia stato progressivo, ed impercettibile. Queste due condizioni sono assolutamente indispensabili, poichè la Natura, per mezzo d' un' operazione così lenta sembra essersi compiacinta di gratificare i Fondi lungo i Fiumi con questo supplemento di ricchezza, ed in fatti i Fondi così situati profittano dell' Alluvione. Il Progetto non distingue se l'Alluvione proviene da un Fiume, o da una Riviera, sia questa o nò navigabile, ma nei tempi passati non era così, perchè quando si trattava d'un Fiume, o d'una Riviera navigabile gl'Interramenti, e gl'Incrementi non appartenevano ai Particolari, ma al Principe. Nel corso del Secolo decimosettimo molti Editti, e Dichiarazioni confermarono i Possessori di questi Incrementi, il di cui Possesso risaliva ad un epoca anteriore all' anno 1566, con la condizione di pagare un Canone sul Fondo. Per grazia speciale adunque si lasciavano in pace gli antichi Possessori, e ciò era lo stesso che dichiarare implicitamente, che dovevano restare spogliati quelli, che non avevano un così lungo Possesso, ed era finalmente un ripetere che quanto ai Fiumi, e alle Riviere navigabili, l' Alluvione cedeva a favore del Principe, e se in alcune Provincie la resistenza delle Corti Sovrane venne a capo di trattenere i ef-

(1) *Art.* 548. (2) *Art.* 556. (3) *Art.* 556.

forto dei Decreti del Consiglio, questi però furnon abbastanza efficaci in tutto il resto della Francia.

Quanto alle Riviere navigabili, le Terre di Alluvione non aumentano i Beni montigni, se non se aumentando le Servitù Feudale, e i Diritti del Signore del Feudo. Questo era il Diritto comune della Consuetudine di Francia. Le Leggi Municipali di Normandia, di Auxerre, di Sens, e di Metz non contengono formali Disposizioni. „ Sembra assai „ straordinario „ (diceva a questo proposito un savio Commentatore delle Consuetudini di Normandia) „ che il Signore „ re estenda il suo distretto Feudale sopra una Terra, che non ha mai fatto „ parte del suo Feudo, e che quello che „ profitta dell' Alluvione, sia obbligato a pagare i Diritti Feudali, come „ degli altri Beni adjacenti (1).

In tal guisa i Padroni dei Beni lungo i Fiumi non potevan pretendere che ad un' Alluvione formata da Riviere non navigabili, ed in oltre questi incrementi andavan soggetti secondo la Consuetudine del Paese alla massima = *nessuna Terra senza Signore*.

Niuno di questi inciampi sussiste più, e dopo l'abolimento dei Feudi, tutte le Terre son libere egualmente.

Il Codice dichiara espressamente, che il Padrone dei Terreni adjacenti ad un Fiume profitterà dell' Alluvione formata dal più gran Fiume, come dalla più piccola Riviera (2), e solamente, se sarà un Fiume, o una Riviera navigabile, il Possessore adjacente sarà obbligato ad uniformarsi ai Regolamenti, i quali vogliono, che si lasci il marciapiede, o sentiero Doganale, poichè questi Regolamenti son fondati sopra motivi evidenti di utilità pubblica.

Allorchè il Fiume allontanandosi da una parte della Riva avrà colla stessa proporzione inondati i Terreni della Riva opposta, e vi si sarà stabilito, il Padrone delle Terre coperte dal Fiume non potrà reclamare il profitto dell' Alluvione.

Oltre gl' imbarazzi, e le difficoltà, che sarebbero la conseguenza inevitabile di simili reclami, dee la preferenza essere accordata al Proprietario del Terreno più vicino all' Alluvione, mentre la parte scoperta dal Fiume vi stà unita naturalmente, e où l' Alluvione nè l' Inondazione sono venute per fatto di lui. La sua Proprietà pareva essere diminuita, invece d' essere aumentata, ed è un rivolto, ch' egli ha cursato, e siccome nessuno lo avrebbe indennizzato del male, che avrebbe sofferto, così nessuno può privarlo del vantaggio, che ha risentito. E tutto quello che si è detto, s' applica ancora alle Acque correnti (3).

La Legge però non estende il Diritto d' Alluvione alla Spiaggia del Mare (4), come che queste Spiaggie son parte dei Confini dello Stato, e l' interesse politico esige per tutto quello, che riguarda il Mare, e le sue Rive, una particolare Legislazione.

Ciò che si chiama Alluvione essendo un incremento progressivo, ed impercettibile, ne resulta, che i Terreni portati via ad un tratto da un Fiume, o da una Riviera, sia, o nò navigabile, e trasportati verso un Campo inferiore, e sopra la Riva opposta, non possono riguardarsi come Terre d' Alluvione. Il Padrone ha Diritto di reclamare la sua

(1) *Basnage.* (2) *Art.* 563. (3) *Art.* 564. (4) *Ibid.*

Digitized by Google

Proprietà dovunque le trovi (1): l'esserli state portate via le sue Terre è l effetto d una crise violenta, opposta all' ordinario andamento della Natura, dimodochè non si può dire, che la Natura ha aggiunto, ma piuttosto che la forza ha disgiunto; perciò fintanto che il Padrone del campo, al quale si è aggiunta la parte statavi portata dalla forza del Fiume, non ne ha preso Possesso, l' antico Padrone è ammesso a reclamarla, ma non lo è più se abbia lasciato trascorrere un anno dopo il preso Possesso (2)

Un termine più longo prolungherebbe l' incertezza dei nuovi Possessori, e ritarderebbe la coltura dei loro nuovi Terreni, e il silenzio, che l' antico Padrone ha tenuto per lo spazio di un anno, basta per far presumere, ch'egli non ha voluto far uso del Diritto che aveva di reclamare.

I Laghi, e gli Stagni non sono neppur essi soggetti al Diritto d' Alluvione, poichè non sono Acque correnti suscettibili di estendersi da una parte, e di allontanarsi dall' altra. Se il volume dell' Acque viene a diminuire, è questo l' effetto o della siccità, o di una perdita d' acqua prodotta da qualche circostanza locale, e se al contrario aumenta considerabilmente, è un effetto delle piogge abbondanti.

Se pertanto lo Stagno resta a secco in qualche parte, il Padron dello Stagno non perde niente del Terreno, che è restato scoperto, egualmente che nel caso di un accrescimento straordinario, non guadagna nulla di ciò, che l' Acque ha coperto al di là del suo Letto (3).

Le Isole, che si formano nel Letto dei Fiumi, appartengono alla Nazione, e lo stesso accade di quelle, che si formano nelle Riviere navigabili, o inservienti al trasporto, e solo la Legge mantiene i Diritti risultanti da titolo, o da prescrizione (4).

Quanto all' altre Riviere, o una delle Ripe è più vicina dell' altra alla totalità dell' Isola, o ciascuna delle Ripe è prossima a una parte dell' Isola (5). Nel primo caso l' Isola appartiene al Padrone del Terreno adjacente a quella parte ove si trova; nel secondo appartiene ai Possessori dei Terreni adjacenti delle due Rive, e ciascuno ha Diritto a una minore, o maggior porzione, secondo che l' Isola si estende più o meno dalla sua parte

Le Isolette, e le ruttoni, o masse di Terra sono soggette alle stesse Disposizioni dell' Isole (6)

La distinzione fra le Isole delle Riviere navigabili, o inservienti a trasporto, e quelle, che si formano nell' altre Riviere è fondata sul riflesso, che le Riviere, della prima classe sono della massima importanza per lo Stato, a cagione dell' interesse del Commercio, e tutto ciò che si forma nel mezzo del loro corso non debb' esser fuori del Dominio Pubblico,

Se l' Isola vien formata non già nel Letto del Fiume, ma nel Campo adjacente stato circondato da un braccio nuovo, il Padrone del Campo ne conserva la Proprietà, ancorchè il Fiume fosse navigabile, o guadabile (7). È abbastanza disgraziato il Padrone nel vedere una parte della sua Proprietà

---

(1) *Art.* 566. (2) *Ibid.* (3) *Art.* 565. (4) *Art.* 567.
(5) *Art.* 568. (6) *Art.* 567. (7) *Art.* 569

inondata, e il rimanente convertito in uo' Isola, onde la Legge non vuole aggravare la sua disgrazia, molto più che non viene ad acquistare uo' Isola, ma un avanzo che gli rimane della sua Proprietà continentale.

Quando un Fiume, o una Riviera abbandona il suo antico Letto, formandosi un nuovo corso, la Legge assegna ai Padroni dei Terreni di nuovo occupati l'antico Letto abbandonato (1). Questa concessione vien fatta loro per indennizzarli di ciò, che hanno perduto, onde ciascuno di loro dee avere una porzione proporzionata al Terreno che gli è stato tolto. I motivi di questa Disposizione sono nello stesso Testo, imbiochè vi si legge, che questa segue a *titolo d' indennizzazione*.

Finalmente gli Animali, che da una Colombaja, da un Parco, o da una Stagno, ove abitavano, passano in altro luogo simile appartenente ad un altro Padrone, passano anche in di lui Proprietà, e la ragione si è perchè questi Animali seguono sempre la sorte del luogo ove si trovano. Essi appartenevano al primo Padrone finchè sono stati sotto il suo Dominio, ed avendo maggiore Dominio, hanno per cangiato di Padrone. Se però fossero stati adescati con frode, e artifizio, l'antico Padrone non avrebbe perduti i suoi Diritti sopra di loro, poichè la malvagità non può essere un modo d' acquisto (2).

L' ultima parte del Progetto di Legge riguarda il Diritto d' *Accessione* relativamente alle Cose mobili. Fa avvertire in principio, che in una materia di questa sorte conviene, che ogni determinazione sia secondo l'Equità Naturale (3).

I casi essendo sommamente diversi fra loro, sarebbe impossibile di prevederli tutti; così il Progetto stabilisce alcuni principj generali, i quali potranno facilmente essere applicati alle diverse specie dei casi.

Se due Cose appartenenti a due diversi Padroni sono unite in modo, che vengano a formare un tutto insieme, allora si debbe esaminare qual è la parte Principale, e quale l' Accessoria (4). Ed a questo proposito il Progetto somministra non scherimento, spiegando nella miglior maniera possibile ciò, che dee intendersi per Accessorio, e dicendo, che la porzione Principale è quella, alla quale l' altra è stata aggiunta per l' uso, ornamento, o compimento della prima (5).

Il Progetto pure decide, che il tutto insieme appartenga a chi è Padrone del Principale, che però non può ritenerlo senza pagare all'altro il valore di ciò, che gli appartiene (6).

Egualmente le due Cose non fossero inseparabili, e l'una potesse sussistere senza l'altra, basta nella Regola generale, che ambedue formino un tutto insieme perchè il Padrone dell' Accessoria non possa esigerne la separazione. Che se altrimenti fosse, ove potendo aver luogo la separazione, senza che accadessero dei deterioramenti nell' una, o nell'altra di queste due Cose, o talvolta in tutte due, ne nascerebbe una sorgente di difficoltà, che la Legge vuol prevenire. Vi è però un' eccezione a questa

---

(1) *Art.* 556 (2) *Art.* 564 (3) *Art.* 565. (4) *Art.* 566.
(5) *Art.* 567 (6) *Art.* 566

Regole, ed è quando l' Accessorio è più prezioso del Principale, e che l' unione è stata fatta senza saputa del Padrone dell' Accessorio, poichè questi verrebbe a risentir troppo danno dall' applicazione rigorosa del principio generale, e perciò la Legge viene in suo soccorso, e l' autorizza a domandare la restituzione della Cosa che è stata unita; ed anco quando quest' Accessorio non potesse esser separato senza qualche danneggiamento della porzion Principale, sarebbe nulladimeno dovuto (1), mentre la Legge non vuole che il Padrone d' oggetto importante possa restarne privo per motivo di un' unione seguita senza suo saputo, o è debb esser la vittima di ciò che non era a portata d' impedire.

Questa eccezione è necessaria, poichè in simili circostanze una cieca deferenza al principio generale, invece d essere un omaggio reso all' Equità, sarebbe piuttosto un offesa alle sue prime Regole.

Forse si domanderà, quale di due Cose state unite per formare un tutto insieme, debb' esser considerata come Principale, quando nissuno di loro, rigorosamente parlando, può riguardarsi come Accessorio dall altro. Il Progetto risponde a tal questione col dichiarare per Principale la Cosa più considerabile di valore, e se i valori sono all' incirca eguali, allora la più considerabile in volume (2)

Si vedono le precauzioni, che la Legge adotta affine di scansare gli smembramenti, che potrebbe produrre il mal umore, per cui da un tutto forse assai utile se ne formerebbero due porzioni ridotte quasi a nulla per causa dei danneggiamenti quasi sempre indispensabili. Non si dee però perder di vista, che in questo caso, come in tutti gli altri, quello, al quale appartiene il tutto, dee pagare il prezzo della Cosa aggiunta a colui, che n' è stato privato.

Scendiamo adesso ad altra ipotesi, seguendo sempre l' andamento indicato dal Progetto.

Se è impiegata una Materia da quello, a cui non appartiene, e da questo impiego ne risulta una Cosa d' una nuova specie, a chi mai dee appartenere questa Cosa? Al Padrone della Materia, o a quello che gli ha dato un' altra forma?

Il Progetto di Legge risponde, che il Padrone della Materia ha il Diritto di reclamare la Cosa, che n' è stata formata, rimborsando il prezzo della mano d' opera, e fa avvertire espressamente, che non dee farsi distinzione, se la Materia sia, o nò in grado di riprendere la sua forma primiera, e vuole che la risoluzione si applichi tanto all' uno, che all' altro caso (3)

Solamente fa un' eccezione, ch' è uniforme a quella riguardante un' altra ipotesi, ed animata dallo stesso spirito, cioè nel caso, in cui la mano d' opera sia preziosa, e la Materia lo sia poco, o nulla al di lei confronto (4)

Giustiniano nelle sue *Instituzioni* aveva fissata la stessa eccezione. „ Sarebbe assurdo, dice egli, che l' opera „ d' un *Apelle*, o di un *Parrasio* potesse „ essere reclamata in forza del Diritto „ d' Accessione dal Padrone della Tavola, sulla quale questo Capo d' opera „ fosse dipinto „. Decide, che la Cosa

(1) *Art.* 568. (2) *Art.* 569 (3) *Art.* 570 (4) *Art.* 571.

può essei ritenuta da quello, che l'ha lavorata, rimborsando il prezzo della Materia al suo Padrone, e nello stesso modo decide il Progetto di Legge. Giustiniano osserva, che la sua Disposizione non si applica che al caso, nel quale per esempio l'Artista, che volesse ritenere la Cosa, avesse possedato di buona Fede la Materia impiegata in essa, poichè se l'avesse portata via, non solamente non potrebbe prevalersi della Legge per pretender la Cosa, ma sarebbe anzi sottoposto a dei passi Giudiciali straordinarj (1)

E siccome questa Disposizione è applicabile a tutti i casi, nei quali si fosse voluto appropriarsi una Cosa, di cui non si fosse Padroni, perciò trovasi alla fine del Progetto di Legge, per non essere obbligati a ripeterla ad ogni Articolo.

Il passo delle *Instituzioni* di Giustiniano citato serve a spiegare un altro Articolo delle stesse *Instituzioni*, che ha fissata la particolare attenzione dei più abili Commentatori. Vi si legge, che se qualcuno ha scritto sopra un Foglio, o sopra una Cartapecora, che non gli appartenevo, un Poema, una Storia, o un Discorso, ciò che è scritto, dee appartenere al Padrone del Foglio, o della Cartapecora (2)

Egli è evidente, che la Legge in questa Decisione non ha inteso di parlare che dell' operazione meccanica della Scrittura. Da una parte il Testo dice, che la Disposizione ha luogo, ancorchè la Scrittura fosse in Lettere d'oro, e dall' altra la Disposizione, in cui Giustiniano cita per esempio un Quadro d' Apelle, o di Parrasio, fa veder bene, che nell' Opera di Genio, o d' Invenzione, il lavoro dell' Autore, o dell' Artista dee in forza del suo prezzo superiore attribuirgliene la Proprietà, in preferenza del Padrone della Cosa impiegata per dipingere, o per iscrivere.

Non mi tratterrò più lungamente sopra l'eccezione relativa all' Opere pretiose. Nell' ultima ipotesi presentata dal Progetto si trattava di una sola Materia, e la nuova forma, che avea ricevuta, erale stata data da chi non ne era il Padrone.

Nell' ipotesi attuale sono state impiegate due Materie per formare una Cosa di nuova specie, e quello, che le ha impiegate, non aveva la Proprietà che d' una di due, e si suppone nel tempo stesso, che nessuna delle due Materie sia totalmente distrutta, ma bensì che la loro separazione non potrebbe aver luogo senza inconvenienti (3)

Il Progetto volendo prevenir le difficoltà, che nascerebbero da una tale separazione, stabilisce, che la Cosa sarà comune ai due Padroni, e che l' uno vi avrà parte per la sua Materia, e per la sua Mano d' opera, e l' altro per la Materia solamente (4). In questo Sistema gl' Interessi d' ognuno si trovano conservati, l' esecuzione è semplice, e facile, e la Cosa non viene ad essere deteriorata.

Quando diverse Materie appartenenti a diversi Padroni sono concorse con la loro mescolanza a formare una Cosa, il tutto appartiene al Padrone della Materia principale, ed il principio generale riceve in questo caso la sua applicazione.

Se niuna delle due Materie può esser riguardata come Principale, allora o può aver luogo la separazione senza inconvenienti, oppure ne possono accadere. Se

(1) *Inst. Lib* 2, 34 (2) *Inst. lib* 2, 33 (3) *Art.* 572. (4) *Ibid.*

possono essere separate, quello, senza saputa del quale le Materie sono state mescolate, ha il Diritto di domandarne la divisione (1); e nel caso che la mescolanza sia seguita colla scienza di tutti, la Cosa appartiene loro in comune in proporzione della quantità, della qualità, e del valore delle Materie appartenenti a ciascuno di essi respettivamente.

Appartiene però loro in comune, sempre nella stessa proporzione, ancorquando le Materie non possono essere separate (2). Infatti è impossibile, che possa succedere diversamente, e poco importa che la mescolanza sia stata fatta senza saputa di qualcuno dei Padroni, o piuttosto con cognizione di tutti, e quello, che pretendesse d'averlo ignorato, invano domanderebbe la divisione delle Materie subito che son diventate insuparabili. Quindi la Legge gli offre una compensazione dei Danni, e Interessi, che gli saranno accordati in ragione del pregiudizio, che avesse risentito (3).

Finalmente la stessa eccezione, che si è avuto occasione d'osservare più volte nel Progetto, è stabilita in favor del Padrone, la cui Materia è assai superiore a quella dell altro e nel prezzo e nella quantità; di modo che se vuole aver la Cosa, che n'è derivata dalla mescolanza, non può essergli contrastata, purchè rimborsi all' altro il valor della sua Materia (4).

Spetta alla saviezza dei Giudici determinare i casi, nei quali una delle Materie sia d'un prezzo talmente superiore all altra che sia necessario applicare piuttosto l' eccezione, che la regola generale, ed era impossibile, che la Legge si spiegasse di più a questo proposito.

Il rimanente del Progetto di Legge contiene delle Disposizioni, che si riferiscono a tutti gli Articoli antecedenti.

Allorchè, vi si dice, la Cosa resta in comune (5), si suppone che le Parti interessate non si trovin d' accordo per una Divisione amichevole, ed è evidente, che allora solamente ha luogo la Vendita all' Incanto a vantaggio comune.

Tutte le volte che un Padrone può reclamare la Proprietà d' una Cosa formata coo la Materia sua, e senza che o' abbia avuta la cognizione, viene autorizzato a domandare, che una simil Materia gli sia restituita nella stessa natura, quantità, peso, misura, bontà; ma se ne desidera piuttosto il valore, è egualmente autorizzato ad ottenerlo (6).

Non vi è una Disposizione più giusta di questa. Subitochè il Padrone non ha acconsentito all' uso, che si è fatto della sua Materia, non può essere obbligato a prenderla in questo stato, nel qual è passata per causa dell uso, che se n' è fatto.

La restituzione di questa Materia è un debito, che l'altro Padrone ha contratto verso del primo dal momento, che è fatto lecito d' usarne, e se il Padrone della Materia trova, che la restituzione giusta sia piuttosto nel prezzo della Materia impiegata, che in un' altra Materia della stessa natura, che forse non riunirebbe tutte le qualità necessarie per renderla equivalente a quella, ch' egli aveva, è naturale che abbia il Diritto d' esigerne il prezzo.

---

(1) *Art* 573 (2) *Ibid.* (3) *Art* 577
(4) *Art* 574. (5) *Art.* 575 (6) *Art* 576

L'ultimo Articolo del Progetto riserba alle Parti lese i Danni, e Interessi, ed alla Società la pubblica vendetta, se vi sia intervenuta Frode, o Latrocinio (1).

Ho terminato l'Analisi ragionata delle Disposizioni del Progetto. La vostra Sezione ha osservato, che in ogni Articolo portava l'impronta del più gran rispetto per la Proprietà. Lo spirito, che l'ha dettato, si è applicato a seguitare la scorta la più sicura, cioè l'Equità Naturale. Si dissiperanno in tal guisa quei diversi Sistemi di Legislazione, che richiamavano di quetrono in mezzo d'una Nazione illuminata i resultati spaventevoli delle Invasioni dei Popoli del Nord, resoltati tanto più facili a sentirsi, in quanto che potevansi paragonare con ciò, che esisteva in quei luoghi, dove i Romani avevano conservato per un tempo più lungo la loro influenza. Noi siamo a dirlo, che dobbiamo ai Romani le maggiori obbligazioni per la perfezione della nostra Legislazione. Noi siamo divenuti ricchi della loro Scienza, forse della Massime loro, ed hanno essi con questo mezzo ricuperata una parte del loro Impero. Quanto alle Leggi, che rimontano ai Secoli d'ignoranza, la loro anticità non ha potuto ricoprire i loro difetti, ad hanno subita la sorte, che la Ragione destinava ad esse, e saranno omai confinate negli Archivj dell'Istoria, e la ricordanza della loro esistenza non servirà ad altro che a farci più valutare la superiorità delle nuove Leggi.

Una buona Legislazione sopra le Proprietà è il più bel Titolo di Gloria per lo Stato, che la possiede, ed è per lui di maggior valore delle più brillanti Conquiste, mentre invita, e riunisce sotto la sua Egida tutti quelli, che sono avidi di partecipare dei suoi più preziosi vantaggi.

La Sezione Legislativa m'incarica di proporvi l'adozione del Progetto di Legge sulla Proprietà.

---

(1) *Art.* 577.

# *DISCORSO*

Pronunziato il dì 6 Piovoso anno XII. al Corpo Legislativo

DAL CITTADINO

## *GRENIER*

ORATORE DEL TRIBUNATO

*Sopra il Titolo secondo del Libro Secondo del Codice Civile*

### *DELLA PROPRIETA'*

CITTADINI LEGISLATORI,

Se taluno può lusingarsi d'ottenere l'attenzione d'un'Assemblea così rispettabile pe' lumi degli uomini, che la compongono, non meno che per la lor Dignità, parlando ad essi sopra *il Diritto di Proprietà*, non può questo altrimenti accadere, se non perchè vi sono dei tempi, nei quali certe verità, per incontrastabili ch' esse sieno, si scotono proclamare con il più vivo interesse.

In questa posizione ove si trova quando alcuni dubbj sparsi sopra tali verità, conosciute come la base di ogni Ordine Sociale, hanno prodotti dei mali ancor presenti allo spirito, benchè riparati, e quando son esse solennemente consacrate dai Legislatori d'un gran Popolo, e in un Codice, le di cui disposizioni debbono per sempre garantire la pubblica prosperità coll'assicurar le fortune dei Particolari.

Sul principio oppativa un'impresa penosa quella di trattenervi sopra una materia, che è stata tante volte trattata, e nella quale il più che può farsi è la scegliere le prove, ma l'imbarazzo si accresce dopo tutto ciò, che con tanta eloquenza, e da questa stessa Tribuna vi è stato detto su tal proposito dall'Orator del Governo.

Sento non ostante, che io adempio ad un dovere, e faccio tacere ogni altro sentimento, molto più che debbo sperare d'essere ascoltato da Voi, Cittadini Legislatori, almeno sotto il semplice rapporto di una riunione di voti emessi in nome delle prime Autorità dello Stato sull'appoggio dei principj importanti, che si tratta di confermare.

Il rispetto dovuto al Diritto individuale di Proprietà, nel modo ch' egli è stato almeno stabilito, e che è stato presso tutti i Popoli civilizzati, ora è ascosto fra le caligine dei tempi, e che non vivono che nell'Istorie, è uno di quei Dommi Politici che l'Uomo, in qualunque posizio-

ne si trovi, non può non riconoscere, quando fa uso della sua propria ragione. Le funeste esperienze, che ci sono state trasmesse dai Monumenti Istorici di tutte le Nazioni, basterebbero sole a stabilire la necessità di conservarlo assai più, che tutti i ragionamenti, che si potessero fare. Le discordie civili, che hanno agitato i Popoli, le calamità che si sono aggravate sopra loro, hanno quasi sempre dovuta la loro origine o al rovesciamento, o all'oblio del principio conservatore della Proprietà, l'ordine, e la felicità, di cui han goduto, possono esser riguardato come il segno del rispetto, che gli hanno portato.

Che se non si è mai potuto offendere questo Principio senza che non siano venuti a crollare i fondamenti delle Società, e se queste non hanno ripreso il loro antico splendore, se non quando egli è stato riconosciuto come sacro e santo, convien dedurre, che egli è il vincolo d'ogni unione Politica, che la felicità pubblica dipenda dalla di lui conservazione; e se la Proprietà individuale produce simili effetti, ciò accade perchè dessa è perfettamente propria della Natura dell'Uomo.

Infatti sotto qualunque rapporto l'Uomo consideri se stesso, si accorge della necessità di possedere dei Beni, qualunque essi siano. Sono questi Beni un Accessorio della sua vita, destinati nelle vedute della Provvidenza Divina alla di lui sussistenza, e a quella delle Persone, alle quali egli è obbligato di procurarla; e quando ha acquistati legittimamente questi Beni, l'attentarvi sotto qualsiasi rapporto sarebbe lo stesso, che attentare alla di lui vita medesima.

È vero, che per combattere questo resultato, o almeno per spargervi dei dubbj, diversi Scrittori hanno indiscretamente accumulati molti sofismi, e molte riflessioni astratte. Hanno creduto di potere alzare almeno un lembo del velo, che copre l'origine della Proprietà individuale, che si è attribuita a semplici Convenzioni, che potevano da altre esser revocate, e facendo travedere i pretesi vantaggi d'una perfetta Eguaglianza, che si è creduto poter esistere, si è supposto, che questa Eguaglianza, distrutta solamente da una Legge Civile, che si mettesse in opposizione con la Legge Naturale, potesse essere ristabilita da un'altra Legge Civile. In tal guisa si è qualche volta preso giuoco di ciò, che vi è di più sacro nel Mondo.

La stessa antichità dell'origine della Proprietà individuale, vale a dire (poichè per essere intesi bisogna venire alla definizione di questa Proprietà nella sua essenza) di questa qualità Morale inerente alla Cosa, la quale indica il Diritto spettante ad un Individuo di disporne esclusivamente ad ogni altro, antichità, dico, tanto rimota, che non vi possiam rimontare, prova che i Popoli non hanno potuto lungo tempo esistere formati in Nazione senza sottomettervisi, ch'essa è derivata dalla stessa forza delle Cose, e che d'allora in poi è la miglior maniera d'esistere sotto i rapporti Politici, e Morali.

Si può però andar più in là, e sostenere con sicurezza, che in qualunque parte, e in qualunque stato si prenda l'Uomo, è sempre esistita una Proprietà individuale, anche nel senso, nel quale l'ho definita.

Se si osserva l'Uomo selvaggio, la preda, che egli ha fatto cadere ai suoi piedi, frutto dei suoi sudori, e della sua industria, diventa sua Proprietà, e può legittimamente difenderla contro chi

tenesse invulnerabile. Non ha in suo favore che la Legge naturale, e privo del soccorso della Legge Civile è obbligato a supplirvi con la forza. Perlochè egli è impossibile di non vedere in questa stessa situazione una Proprietà individuale fondata sopra il Diritto Naturale, e la di cui sanzione appartiene alla Legge Civile.

Dicesi esservi stati dei Popoli, che hanno vissuto in comunione di Beni, e questi appunto son quelli, che si vuol farvi osservare. Dobbiamo pur convenire, che vi sono anche delle Tradizioni istoriche, dalle quali rappiamo, che presso alcuni Popoli ci è stata questa comunione (1)

Ma forse ne viene per conseguenza che non vi fosse Proprietà individuale? I Germani, che sono annoverati fra questi Popoli, sono i soli, i di cui costumi ci siano noti. Eppure nel tempo istesso, che il celebre Istorico, che ce gli ha descritti, ci parla della specie di comunione, nella quale vivevano, si osserva, che i Terreni erano distribuiti non solamente in proporzione dei bisogni, e del numero delle Persone, che componevano ogni Famiglia, ma ancora in ragione della dignità degli impieghi (2).

Non termino però quì, perchè aggiunge, che vi era stabilito il Diritto di successione, e ne spiega la maniera: di modochè non si può conservare lo stabilimento d'un Diritto, e d'un modo di succedere senza supporre l'esistenza d'una Proprietà individuale, che doveva almeno investire oggetti particolarmente posseduti, come la Casa, i Mobili, e gli Animali.

Così, nello stato medesimo, in cui erano questi Popoli, siam costretti a riconoscere lo stabilimento d'un Diritto di Proprietà non solamente per la totalità del Territorio, onde servire alla riunione contra i Popoli vicini, ma ancora per la porzione di ciascun Membro della riunione nel Territorio indiviso, indipendentemente dalle Cose, che servivano all'uso d'ogni Padre di Famiglia.

Dall'altra parte questo stato di comunione, qualunque potesse essere, non poteva durare, perchè era di natura sua una sorgente di dissensioni, e l'Agricoltura, che per prosperare debb'essere confidata all'interesse personale, sarebbe stata negletta, e questa trascuratezza avrebbe fatto provare il flagello della carestia; e finalmente questo stato non poteva sussistere, perchè era in se stesso uno stato di barbarie, e perchè l'Uomo era destinato a godere dai preziosi vantaggi della civilizzazione, che hanno posta un' immensa distanza fra l'Essere Fisico, e l'Essere Morale.

La necessità d'una divisione di Beni, deve ben presto farsi sentire (3), e questa divisione appena fatta, il Diritto di Proprietà giunse all'ultimo grado del suo stabilimento, che non fu già per effetto d'una Convenzione, ma in esecuzione di un Diritto già preesistente. La Proprie-

---

(1) *Heineccio* in una *Nota sopra il* § 237 *del Capitolo* 9 *della sua Opera intitolata* Elem. Juris naturae, et gentium, *ce ne fa la nomenclatura.*

(2) *Tacito* = De moribus Germanorum.

(3) *Sopra le cagioni, che hanno prodotto questa divisione, vedete Puffendorf* Diritto della Natura, e delle Genti *Lib.* 4 *Cap.* 4 *con le Note di Barbeyrac, e il* Trattato Filosofico delle Leggi *di Riccardo Cumberland Cap.* 13. § 25.

tà individuale portato si formò irrevocabilmente, ed è diventata la sorgente d'ogni sorta d'Ordine pubblico, ed alla di lei esistenza debbe l'Uomo tutti i suoi Poteri, coo principalmente consistono nello sviluppo della sua industria, e delle sue facoltà naturali. Per garantirlo sono stati stabiliti tutti i Poteri della Terra.

Per poco ch'io abbia detto, ho però detto assai sopra questa Eguaglianza assoluta, alla quale vorrebbero ricondurci alcuni uomini, la di cui buona fede ci sarebbe più che sospetta. Chi non sa infatti, che quest' assoluta Eguaglianza è la chimera dell'Età dell'Oro, che non è esistita che nella fantasia dei Poeti? L'Ineguaglianza delle fortune va perfettamente d'accordo coo l'Ordine Pubblico, e questa verità è così evidente, che sarebbe inutile lo svilupparla.

Ogni altra Eguaglianza fuori che quella dei Diritti è evidentemente contradetta dalla Natura, che coi rapporti Fisici, e Morali ha stabilito fra Individuo, e Individuo una distanza più grande di quelle, che ne potrebbe risultare dalla distanza delle fortune.

Tuttociò che esiste, non va esente dagl' inconvenienti, e dai mali, e la savieza vuole che si prendano gli espedienti per rimediarvi, o per diminuirli, e la sola follia, può sperar d'estirparli col ricondurre in un caos, dove il male sarebbe dappertutto senz'alcun bene.

Questi sono in poche parole i Domini fondamentali delle riunioni Sociali confermati dall'esperienza dei Secoli, e dal consenso di tutti i Popoli: e guai a qual tempo, in cui un Pirronismo cieco, e pregiudizioso volesse oscurarli! Che se mai la posterità ne fosse minacciata, avrà da gloriarsi, che siano stati così solennemente proclamati da uomini che sappiamo essere stati [illegible] dalle turbolenze, e delle discordie, e d'avere acquistato esperienza sopra ciò, che stabilisce le pubbliche felicità.

Tutti i Titoli del Codice Civile non sono che una esposizione delle regole relative all'esercizio del Diritto di Proprietà, il che prova di già, che la Proprietà è la base d'ogni Legislazione, la sorgente di tutte l'affezioni Morali, e di tutti quei godimenti, ai quali è permesso all'Uomo d'aspirare.

Perciò il Progetto di Legge sottoposto alla vostra sanzione definisce particolarmente la Proprietà, e ne limita l'esercizio secondo i casi, coi quali lo prescrive l'interesse generale della Società; assegna delle regole per le circostanze, in cui alcune modificazioni della Proprietà possono far nascere dei dubbj sulla di lei pertinenza, ed anzi vi sono delle circostanze, nelle quali si può dire che nasca un Diritto di Proprietà, ed il Progetto di Legge lo assegna a quello, che dee averlo secondo i principj dell'Equità, che si è procurato di seguitare.

La Proprietà in primo luogo è così definita „ Il Diritto di godere, e di disporre delle Cose nella maniera la più „ assoluta, purchè non se ne faccia un „ uso proibito dalle Leggi, e dai Regolamenti.

Ognun s'accorge, al solo sentirla, della saggiezza di questa definizione: essa ci richiama quella definizione, che si trova nel Diritto Romano, che apparisce essere stata fatta con molta accuratezza: *Jus utendi, et abutendi re sua quatenus Juris ratio patitur.* Ma diciamolo pure, la definizione contenuta nel Progetto di Legge è più esatta, poichè lo spirito si ributta a vedere eretto l'*Abuso della Proprietà in Diritto*, e se l'Abuso è tollerato dalla Legge Civile

fino a che non nuoce agli altri, non debb' esser permesso nelle regole della Legge Naturale, e della Morale. Laonde sia me stati indotti a credere che con queste espressioni *jus aburendi* i Romani * null'altro avevano voluto intendere fuorchè *il Diritto di disporre nella maniera la più assoluta*, e che essi se n'erano serviti per diversificare da quelle parole *jus utendi*, *et fruendi*, colle quali avevano definito l'Usufrutto.

La condizione di non fare della sua Proprietà un uso proibito dalle Leggi, e dai Regolamenti, è d'una giustizia evidente. L'interesse generale infatti, che è superiore a tutti gli interessi privati, può esigere, che un Particolare leda la sua Proprietà, e questo Diritto non può a meno di non esistere subito che in certi casi di necessità anche un semplice Cittadino può essere autorizzato ad intaccare la Proprietà altrui, come, per esempio, se una strada fosse indispensabile.

Nel tempo per altro che ci siamo occupati del Diritto del Corpo Sociale, si è procurato di manifestare il più gran rispetto per la Proprietà individuale dicendo: *che nessuno può essere più costretto a cedere la sua Proprietà, se non sia per motivo di utilità Pubblica*, e, aggiungendovi, *mediante una giusta, e preventiva indennizzazione* (1).

Conviene dunque, che sia provato, che vi è un motivo d'*utilità Pubblica*, il che nella natura delle cose può essere assimigliato ad una necessità, e non si può esser privati dalla Proprietà, se non in quanto che avremo preventivamente ricevuto ciò che formerà la giusta indennità, e queste cautele debbono allontanare ogni timore di abuso.

Io v'ho di già parlato d'alcune Proprietà, che si possono riguardare come nascenti, e di certe altre, che si modificano per mezzo della riunione, o della incorporazione.

Prima d'assegnare delle Regole sopra i diversi casi particolari, è bisognato da prima porre questo Principio generale ed incontrastabile: „ La Proprietà d'una „ Cosa, sia Mobile, o Immobile, attribuisce un Diritto sopra tutto ciò, che essa „ produce, o che vi si unisce per Accessione, sia naturalmente, sia artificialmente (2) „.

Si trattava di definire quel nuovo Diritto di Proprietà, che emanava da una Proprietà già esistente, e su tal proposito il Progetto di Legge è più perfetto in faccia alle Leggi Romane, le quali contenevano una quantità di distinzioni, che non servivano che a produrre confusione. Quindi si è considerata la possibilità di esprimere tutti i differenti modi di produzione, di riunione, o d'incorporazione sotto una sola espression generale, che gli comprende egualmente tutti, e che è quella di *Accessione*.

Questa espressione essendo stata ravvisata per la più conveniente, il piano del Progetto di Legge è diventato più semplice, e si è potuto comporre di due Sezioni.

Nella prima vi si tratta *del Diritto di Accessione sopra tutto ciò, che è prodotto dalla Cosa*.

La seconda ha per oggetto *il Diritto d'Accessione sopra tutto ciò, che si unisce, e s'incorpora alla Cosa*.

E per procedere con più metodo, si è divisa questa seconda Sezione in due Paragrafi.

---

(1) *Artic.* 545. (2) *Artic.* 546.

Il primo tratta *del Diritto d' Accessione rapporto alle Cose Immobili*.

Il secondo concerne lo stesso Diritto rapporto *alle Cose Mobili*.

Sarebbe superfluo l' esaminar quì partitamente le Disposizioni degli Articoli, che compongono queste due Sezioni, e basterà richiamare in massa le diverse specie d' Accessione, che vi sono enunciate, e di fissar la vostra attenzione sopra le Regole, che vi sono applicate.

Nella prima Sezione relativa all' Accessione sopra ciò, che è prodotto dalla Cosa, dopo aver stabilito questo Principio, che forma il compimento del Diritto di Proprietà, cioè che i Frutti naturali, o industriali della Terra, i Frutti civili, o l' Incremento degli Animali appartengono al Padrone per Diritto d' Accessione, è stato necessario tirarne la conseguenza, che ogni Possessore, che venisse a percepirli senza esserne il Padrone, ne dee la restituzione.

Si è con tutto ciò mantenuta quella distinzione, così giusta, e conosciuta in tutti i tempi, fra il Possessore di buona Fede, e quello di cattiva Fede, e da questa distinzione si è naturalmente scesi alla definizione del Possessore di buona Fede, che è così concepita.

„ Il Possessore è di buona Fede quando possiede come Padrone in forza „ d' un Titolo traslativo di Dominio, „ del qual Titolo egli ignora la viziosità, e cessa d' essere di buona Fede „ quando questa viziosità gli è nota (1)„.

Questa Definizione è la più precisa fra tutte quelle, che si trovano nel Diritto Romano, ed in alcune Leggi Municipali, e risparmierà molte controversie, perchè ne insorgono spesso, e in diversi rapporti, dipendenti dalla qualità del Possesso.

Tutto ciò, che può riguardar l' Accessione relativamente alle Cose Immobili, il che forma l' oggetto del Paragrafo primo della seconda Sezione, è mio rilarsi ad alcuni punti principali, che accennerò succintamente.

1.° Si è fissato nell' Articolo 552 il Principio elementare, che la Proprietà del Terreno comprende la Proprietà di ciò, che in esso esiste tanto superiormente, che inferiormente, e le Disposizioni degli Articoli seguenti fino al 556. non sono altro che le conseguenze saviamente dedotte da questo Principio. E non si è dimenticata la limitazione necessaria relativa alle Leggi delle Servitù, ai Regolamenti di Polizia, e a quelli che riguardano le Miniere.

Spesse volte però accade, che alcune Fabbriche, Piantazioni, e Lavori son fatti con dei Materiali, che non appartengono al Padron del Terreno, ed allora si presentano delle difficoltà degne di considerazione.

Voi vi accorgete bene, che è stato necessario distinguere il caso, in cui i Lavori, e le Piantazioni fossero state fatte dal Padrone medesimo con dei Materiali appartenenti ad un altro, dal caso, in cui i Lavori fossero stati fatti da Terzi con suoi proprj loro Materiali, e quanto a questi secondi è bisognato nuovamente distinguere fra il Possessore di buona Fede, e quello che non lo fosse.

In tal guisa secondo queste diverse circostanze il Progetto di Legge contiene Disposizioni sommamente giuste, ma l' ultimo Paragrafo dell' Articolo 555 mostra sopra tutto un carattere

(1) *Artic.* 550.

di savierze, che non sarà sfuggito alle vostra considerazione.

Quando alcune Fabbriche, Piantazioni, o altre Opere sono state fatte da un Possessore di buona Fede pareva troppo duro, che fosse obbligato a toglierle senza conseguire alcuna indennizzazione; poichè un Padrone, che avesse ottenuta l' aggiudicazione del Fondo, avrebbe potuto abusare di questa necessità per arricchirsi a spese del Possessore, il quale sarebbe stato costretto a distruggere i fatti Lavori a pura perdita, o cedergli ad un prezzo troppo mediocre.

È sembrato in conseguenza giusto in questo caso, che il Padrone non possa domandare l' abolizione dei Lavori, ma che sia tenuto a rimborsare una Somma eguale all'aumento del valore del Fondo.

Peraltro questa obbligazione indefinita per parte del Padrone avrebbe talvolta lasciato di esser giusta. Per esempio un Possessore con una Spesa di 300. Franchi potrebbe aumentare il valore del Fondo di 2000 Franchi, e più Questo aumento dovrebbe appartenere al Padrone, come inerente al Fondo, fino alla concorrente quantità, in cui sopera sse il valor della Spesa. Onde questo riflesso ha fatto dare al Padrone l' Azione o di sborsare una Somma eguale all' aumento del valore del Fondo, o di pagare il valore dei Materiali, e il prezzo della mano d' Opera.

Per mezzo di questa Azione, qualunque sia la circostanza, il Possessor di buona Fede riceve sempre un' indennizzazione relativa alle Spese, che ha fatte, e il Padrone non resta mai aggravato sborsando un prezzo, che viene ad equivalere al prodotto stesso della sua Proprietà.

I Giureconsulti potranno valutare questa Disposizione Legislativa, poichè essi sanno, che questi diversi casi non erano risoluti da alcuna Legge positiva, e che dopo aver dato corso a molte controversie erano totalmente soggetti all arbitrio dei Tribunali.

II.° Nel caso dell' *Alluvione* il Progetto di Legge richiama nella sua purità i Principj del Diritto Romano. Infatti è nella stessa natura delle Cose, che l' Incremento impercettibile, indicato sotto questa espressione, appartenga al Padrone del Fondo, nel quale si forma, ed il solo spirito di Feudalità aveva potuto introdurre alcune eccezioni a questa regola.

Il Progetto di Legge contiene una limitazione relativa alle Spiagge del Mare, che è fondata sopra il Diritto Pubblico, e porta seco una giusta risoluzione sopra l' escrescenze dell' acque dei Laghi, e degli Stagni.

III.° Finalmente sono state previste nel Progetto di Legge tutte le modificazioni, che possono essere le conseguenze delle Inondazioni, dei cangiamenti del corso dei Fiumi, e delle Riviere, e in tutti questi casi, la Proprietà è stata assegnata al Padrone del Fondo, al quale la Natura, e l'Equità vogliono che sia attribuita.

La Legge poi decide sempre in favore della Proprietà Individuale, e tutte le idee Fiscali si son dissipate. La Nazione debbe aver solamente l' Isole, l' Isolette, e gl Interramenti, che si formano nel Letto dei Fiumi, o delle Riviere navigabili, o atte al trasporto. L'Interesse del Commercio esige, che questi Fiumi, o Riviere sian libere, e la Nazione ha il vantaggio di non privar nessuno di questi oggetti, come che non appartengono a nessun Particolare, e solamente ella si dispensa d' esercitare

ona specie di liberalità, perchè l'Ordine pobblico ne soffrirebbe.

Non dobbiamo però scordarci d'ona limitazione di questa Regola, cioè che se l'Isola fosse formata del Campo d'un Particolare, che fosse stato raghiato, e circoodato da un Fiume, o da uoa Riviera ancorchè navigabile, o inserviente al trasporto, che si fosse formata uo braccio oovo, questo Particolare conserverà la Proprietà dell'Isola, come quella che è sempre il suo Campo (1).

E per lo stesso spirito di Giostizia, il Letto abbaodonato da un Fiume, o da uoa Riviera è lasciato a Titolo d'Iodennizzazioe ai Padroor dei Fondi, che veogono ad essere nuovemente occupati dal Fiome, o dalla Riviera (2).

Quanto poi al Diritto d'*Accessione* relativamente alle cose Mobili, il che forma il soggetto del Paragrafo secoodo della stessa Sezione seconda, credo di potermi astenere dall'entrare in particolarità, poichè queste Disposizioni sono tuttavia presenti a gli animi vostri.

Voi aveto osservato, che sonosi contemplati coo esattezza tutti i generi di modificazioe, che potevano provare gli oggetti Mobili in forma d'aggiosta, di mescolanza, o di confusione; ed è sta che la Proprietà del nuovo Corpo, che n'è resoltato, sia aggiudicata al Padrone d'ona delle Materie, chè vi sooo state impiegate, coo l'onere d'una Indennizzazioe a favore di quelli, a cui l'altre Materie appartengono, o sia che venga permessa la separazione delle Materie impiegate, o sia finalmente che la vendita all'Incanto sia divenota necessaria fra tutti i Comproprietarj, in tutti questi casi il Progetto di Legge è concepito coo uno spirito di saviezza tale, ch'è impossibile di non rassegnarvisi.

In questo Titolo del Codice Civile, forse più che in alcuo altro, vi si ravvisano le traccie della Legislazioe Romana, perchè questa materia è stata soggettata meno degli altri articoli di Legislazione ai pregiudizj, ed alle abitudini. Quindi se ne son dovote ottingere le Decisioni nell'Equità Naturale, e il Popolo Romaoo è quello, che fra tutti i Popoli ha saputo meglio d'ogni altro dedurne i Principj.

Si trova peraltro nel Progetto di Legge un'ordine, e ona chiarezza d'idee, che manca nelle Leggi Romane, perchè erano esse piuttosto una Raccolta di Decisioni, che un Codice di Leggi, e perchè queste stesse Decisioni di rado sooo state raccolte con un ordine conveniente.

Sooo queste, o Cittadini Legislatori, i Motivi, che hanno determinato il Tribunato a dare il suo consentimento al Progetto di Legge di cui si tratta, e che ci ha incaricato d'esporvili, perlochè vi è ogni ragion di sperare che questo Progetto otterrà la Vostra Sanzione.

---

(1) *Artic.* 562 (2) *Artic.* 563

# *M O T I V I*

*Del Titolo III. Libro II.*

## DEL CODICE CIVILE

ESPOSTI DAL CONSIGLIERE DI STATO

## *G A L L I*

### *DELL' USUFRUTTO, DELL' USO, E DELL' ABITAZIONE.*

CITTADINI LEGISLATORI

Noi vi presentiamo in nome del Governo il Titolo *dell' Usufrutto, dell' Uso, e dell' Abitazione*, che è il III. del Libro secondo del Progetto del Codice Civile.

Questo Titolo è diviso in due Capitoli; il primo riguarda l' Usufrutto, il secondo l' Uso, e l' Abitazione.

Si comincia nel primo da definire, che cosa sia l' Usufrutto, il quale è il Diritto di godere delle Cose, di cui un altro ha la Proprietà, coo gli stessi vantaggi del Padrone medesimo, ma con l' onere di conservarne la sostanza.

Quantunque per verità ogni definizione comparisca difficile (1), e benchè sia pericoloso assai d' inserirne alcuna in un Corpo di Leggi, ciò non ostante, siccome quello, di cui si tratta non debb' essere solamente una nuova regola per i Giudici, ma anche un' istruzione per ciascun Cittadino, così è bene trovarvi qualche definizione breve, e precisa, che illuminando nel tempo stesso i Giudici, e le Parti tolga, se si può, ogni incertezza, e tutte quelle difficoltà, che potrebbero derivare o dai cavilli, o da ragionevoli dubbj.

Così Voi dovete osservar bene, che non si dice quello, che altri ha detto (2), cioè che l' Usufrutto è il Diritto di goder d' una Cosa, di cui non siam Padroni, *conservandola intiera, e senza deteriorarla, nè diminuirla*. Queste ultime parole imporrebbero l' esclusione delle Cose, che si consumano con l uso, e che diminuiscono, e delle quali non ostante si può aver l' Usufrutto sotto il nome, come si esprimono i Pratici, d' *Usufrutto improprio*, o *quasi Usufructus*, come lo dice espressamente il Testo nell' *Istituta* (3). Ed in conseguenza di questa Regola generale l' Usufrutto si può stabilire su

(1) *Leg.* 202 *ff. de Regulis Juris.*
(2) *Domat Lib.* 1. Tit. 2 De l' Usufruit §. 1.
(3) § 2. De Usufruct.

tutte le Cose, che sono col nostro patrimonio (1), o sia che si conservino, o che diminuiscano, o si consumino.

Per questo col nostro Codice si è preferita l' espressione Romana (2) *salva rerum substantia*, ed è stato dichiarato all' Articolo 581, che l' *Usufrutto può costituirsi sopra qualunque specie di Beni Mobili, ed Immobili*, e in conseguenza sopra quelle Cose ancora, che si consumano con l' uso, o che diminuiscono.

All' Articolo 579 vi si legge, che l' *Usufrutto è stabilito dalla Legge, o dalla volontà dell' Uomo*. E certamente lo è per l' una, o per l' altra.

Dalla Legge, come l' Usufrutto Legale, che appartiene al Padre, e alla Madre sopra i Beni dei loro Figli, e di cui si parla all' Articolo 601.

Dalla volontà dell' Uomo, come quello, che è determinato da un Testamento, e da un Contratto. Ed è questo Usufrutto, Cittadini Legislatori, che ci procura, e facilita delle liberalità, e degli atti di beneficenza, e di gratitudine. Per mezzo di questo Usufrutto si combinano talvolta le Transazioni le più spinose, si fanno gli acquisti i più importanti, e difficili, e per suo mezzo i Coniugati si rendono scambievolmente l' ultima testimonianze del loro amore, e della lor tenerezza.

*I Frutti Civili*, come si legge all' Articolo 586, *si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono perciò all Usufruttuario, in proporzione della durata del suo Usufrutto*.

Perlochè si è giustamente applicata questa Regola ai *Fitti dei Fondi locati, egualmente che alle Pigioni delle Case ed agli altri Frutti Civili*, nella classe dei quali all' Articolo 584. si era già posto il Prezzo *dei Fitti dei Fondi locati*. Quest' applicazione è stata eccellente, perchè col suo appoggio vengono a cessare tutte le questioni, che altre volte si agitavano fra il Padrone, e l' Erede dell' Usufruttuario sopra il modo di repartire una Raccolta, che rappresentando dei Frutti naturali, sembrava dover seguitare la natura di questi, e non quella degli altri.

Quanto agli Alberi, che si possono levare dal Semenzajo, è detto nell' Articolo 590. di uniformarsi all' uso dei luoghi, *per la rimessa dei virgulti*.

Per quello che riguarda i pali per le Vigne, che si prendono dai Boschi, a quanto ai prodotti annuali, o periodici, che si possono prendere sopra gli Alberi, è determinato all' Articolo 593, che si deve seguitare l' uso del Paese, e la pratica dei Proprietarj.

Voi vedete in tal guisa, Cittadini Legislatori, rispettate, e mantenute per tutto, ove bisogna, le abitudini, e i costumi dei Popoli.

Questa eccellente parte di Legislazione è egualmente dovuta alle savie riflessioni dei Compilatori del Progetto, poichè dessi hanno nel loro Discorso Preliminare apertamente manifestato il desiderio che nutrivano, che vi fosse una tradizione contenuta d' usi, di massime, e di regole perchè si potesse in certi casi giudicar oggi, come già si era giudicato jeri (3).

---

(1) *L.* 1. De Usufruct. jnncto § 2. Instit. De Usufruct.
(2) In Lege prima *ff.* De Usufructu.
(3) *Progetto del Codice* = *Discorso Preliminare*.

All' Articolo 595 è stabilito, che se *l' Usufruttuario non trova la cauzione, gl' Immobili sono dati in affitto, o messi sotto sequestro. I danari compresi nell' Usufrutto sono impiegati, le Derrate sono vendute; e il prezzo ricavato è parimente impiegato. Gl' interessi dei Capitali, ed i Fitti appartengono in questo caso all' Usufruttuario.*

Questa Giurisprudenza è assai più giudiziosa e più ponderata di quella di quei Paesi, ov' è stabilito, che se l' Usufruttuario non trova da dar cauzione, o per povertà, o per impotenza, o perchè sia forestiero, allora bisogna contentarsi della cauzione giuratoria. Ma questa cauzione giuratoria può ella esser sodisfaciente per il Proprietario? E questa cauzione, che non è che di parole, può ella equivalere per il Proprietario ai mezzi prescritti di sopra?

Se per altro è giusto di non ammettere nessuna cauzione giuratoria nei casi di sopra accennati, è per altra parte conforme all' Equità l' adottarla secondo i principj d' un giusto riflesso nel caso dell' Articolo 603, ove precisamente vi si dice, *che l' Usufruttuario può pretendere, e i Giudici possono ordinare secondo le circostanze, che una parte dei Mobili necessaria pel proprio uso gli sia rilasciata mediante la sola cauzione giuratoria.*

L' Articolo 619 dispone, che *l' Usufrutto, che non è accordato a Particolari, non dura altre trent anni.*

E quì non abbiamo seguitato l' opinione del Testo Romano (1) *Placuit centum annis suentos esse Municipes*, poichè veramente non si può riguardare per solida la ragione, che vi è allegata, *quia is finis vitae longaevi hominis est.*

Come! perchè un Uomo può viver cent' anni, bisognerà egli decretar l' Usufrutto per cent' anni anco per una Città, e per una Comunità? Io non ne comprendo la conseguenza, ma comprendo bene il retto giudizio del vostro immortale Domat, che da per se stesso prevenne l' opinione del nostro Codice, e non ebbe nessuna difficoltà a dire, che sarebbe stato assai più ragionevole di fissare quest' Usufrutto a trent' anni solamente (2).

Voi vedrete, Cittadini Legislatori, che dopo essere stata data con molta precisione la Definizione dell' Usufrutto, dopo essersene stata spiegata la natura, e dopo essere stato detto come, e su quali Cose si può stabilire, siam passati in seguito (3) ai Diritti dell' Usufruttuario, senza occuparsi dell' altre distinzioni inventate dagl' Interpetri dei Secoli passati per mezzo di nomi estranei al Testo, e veramente barbari, come per esempio quella *inter Usufructum causalem, et Usufructum formalem*, col pretesto che quelle eran più proprie per l' intelligenza degli antichi Giureconsulti, quando al contrario n' è resultata un' infinità di Dispute per le Scuole, e di Liti per la Posterità.

Finisco, Cittadini Legislatori, col domandarvi un qualche perdono per me, se vi ho parlato del Diritto Romano più di quello, che sembrasse abbisognare. Son nato in Italia, d' onde trae egli la sua origine, dove sono state ritrovate le *Pandette*, ove regnano le sue massime,

---

(1) *Lib. 8 ff* De Usufruct. *et* Usufr. *legat. Leg* An Usufruct 56 De Usufruct

(2) *Tit. 11* De l'Usufruit *in fine*.

(3) *Art.* 582. *e seguenti*.

e dove formava il nostro Diritto Comune

Non è dunque da maravigliarsi, che io sia affezionato; ma quello che sopra ogni altra cosa mi rende scusabile, e che mi giustifica ancora avanti a Voi, egli è un Francese, è Dumoulin nella sua Prefazione alle Leggi Municipali di Parigi num.° 111. *E Jure scripto mutuamur quod æquitati consonum inveniur, non quia fuerimus subditi Justiniano, aut successoribus ejus, sed quia Jus, illo auctore a sapientissimis viris ordinatum, tam est æquum, rationabile, et undequaque absolutum, ut omnium fere Christianarum gentium usu, et approbatione commune sit effectum.*

Io non mi tratterrò nel farvi una più lunga analisi delle altre Disposizioni di questo primo Articolo, nè di quelle dell'Articolo secondo, che riguarda l'Uso, e l'Abitazione, come che non sono soggette alla più piccola objezione, e non hanno in conseguenza bisogno d'essere sviluppate. Servirà dunque farvene la lettura, perchè nel momento vi sia nota la loro Giustizia, ed Utilità.

Certamente, Cittadini Legislatori, è un onore ben grande quello di poter salire su questa augusta Tribuna, e lo è ancora più grande per me, che di per me solo non avrei mai potuto aspirarvi.

Sì, Cittadini Legislatori, è il beneficio della riunione accordata al Popolo Piemontese, che per un effetto di combinazione è ridondato sopra di me, piuttosto che l'effetto d'altre circostanze, che mi dovessero proteggere.

Questo è il giorno, Cittadini Legislatori, che io vengo a parlarvi per la prima volta, ed in cui debbo adempire al mio dovere verso di Voi

Istruito già da qualche tempo dalle cognizioni dei miei illustri Colleghi ho sperato talvolta di poter soddisfare a questo dovere, ma dall'altra parte sorpreso ogni giorno dalla loro eloquenza, colpito dall'energia dei lor sentimenti, penetrato dall'aggiustatezza delle loro massime, non ho il coraggio d'inalzare la mia voce impotente, e timida avvezzo a tanti Demosteni, Eschini, e Ciceroni. Farò dunque assai meglio ristringendo il mio discorso, per sottrarlo a una più lunga, e giusta censura.

Divenuto Cittadino Francese solamente da poco tempo in quà, non è da maravigliarsi se rapporto alla Francia io non ho seguitato il consiglio d'uno dei vostri celebri Magistrati, di *Agnesseau*, dove egli dice, che non dei nostri primi studj debb'esser quello della nostra Patria, della sua Istoria, delle sua Legislazione, dei suoi Costumi.

Non sono in conseguenza a portata, nome un Francese può esserlo, di distinguere tutte le bellezze del vostro Codice, quelle, cioè, che resultano dal confronto con gli abusi, e i difetti del precedente.

Conosco però qualcuno dei suoi inconvenienti, come quella massa immensa, e quell'informe caos di tante Consuetudini; ma, lo ripeto, non sono a portata di calcolare esattamente, e per mezzo d'un giusto confronto tutto il bene dell'uno, e tutto il male dell'altro.

Temo al certo, Cittadini Legislatori, che in conseguenza di questo nuovo Codice non siano quasi seppelliti in un eterno oblio quei gran Giureconsulti della Francia Duareno, Talon, Terrasson, d'Agnesseau, Domat, Pothier, e sarei ancor più dolente di veder seppelliti un Cujacio, ed un Favre.

Volete voi sapere il motivo di questa mia ragionevole predilezione? ve lo dirò. Il Cujacio nativo di Tolosa fu chia-

mato lo Piemonte da Emanuelle Filiberto, e negli Scritti di lui i Piemontesi impararono i veri Principj della Giurisprudenza. L'Università di Torino sempre si gloria del di lui nome; i Piemontesi furono suoi Discepoli, gli sono riconoscenti, e lo saranno per sempre. E questo è Favre, già primo Presidente a Chambery, non sapete Voi forse, che nacque a Borgo nel 1557? e non sapete Voi, che la Provincia di Bressa era allora sotto il Dominio della Savoja?

Da un' altra parte io mi consolo nel pensare, che quanto il nuovo Codice è il frutto di profonde meditazioni, tanto egli è stato attinto dalle sorgenti delle Leggi Romane. E mercè di una sorgente così pura, e sacra, e mercè l'appoggio di tanti Uomini sapienti, dei quali la Francia abbonda, il suo Restauratore, il Genio del Mondo si è intimamente persuaso di ciò, che diceva Euripide: *Nihil est in Civitate praestantius, quam Leges bene positae.*

Perdono, Cittadini Legislatori, se il mio amore per il Piemonte mi ha allontanato alquanto dall'oggetto della nostra Missione.

# *RAPPORTO*

Fatto al Tribunato il dì 4. Piovoso

DA J A

## *PERREAU*

*In nome della Sezione Legislativa*

*Sopra il Titolo III. del Libro II. del Codice Civile.*

---

### DELL'USUFRUTTO, DELL'USO, E DELL'ABITAZIONE

CITTADINI TRIBUNI.

Riconosciute, e di bel nuovo consacrate le basi immutabili della *Proprietà*, indicati i limiti, dentro i quali le Leggi della ragione e dell'interesse sociale dovevano circoscriverla, conveniva occuparsi d'una delle sue più importanti modificazioni, di quella facoltà cioè, che essa ci accorda di sperare nella Cosa, che ci appartiene, il godimento del dominio.

Questo è il soggetto del Titolo, che si sottopone oggi alla vostra discussione.

Contiene esso due Capitoli. Il primo dell'*Usufrutto*, dei *Diritti*, delle *Obbligazioni* dell'*Usufruttuario*, e dei *Diversi modi d'estinzione*, del suo *Diritto*.

Il secondo, dell'*Uso*, e della *Abitazione*.

L'Usufrutto è definito (1) per il Diritto di goder delle Cose, delle quali un altro ha la Proprietà, nel modo che ne potrebbe godere il Proprietario medesimo, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza. Questa definizione è nel piccolo numero di quelle, che somministrano un'idea perfetta del loro soggetto, e che diverrebbe oscura se si volesse spiegare di più.

Questo Diritto può essere stabilito o dalla Legge, o dalla volontà dell'Uomo (2). Dalla Legge, nel caso in cui egli è una conseguenza necessaria di Diritti antecedentemente riconosciuti: dalla volontà dell'Uomo, cioè a dire del Padrone della Cosa, per qualunque titolo ciò accada, e sotto tutte le condizioni ragionevoli, che a lui piaccia d'imporre, quanto al modo, e alla durata del godimento, e il suo oggetto può esser tanto

---

(1) *L.* 1. *ff.* De Usufruct., *et* Quemadmodum.
(2) *Leg.* 59. De Usufruct.

un Bene particolare, quanto un' universalità di Beni Mobili, o Immobili, e in tanta l'estensione, che viene accordata a queste due denominazioni.

*Diritti dell' Usufruttuario.*

Se si è bene inteso a forma delle prime idee, che produce la sua Definizione, ciò che costituisce la sostanza dell' Usufrutto, si vedrà, che egli debb' essere per quello, a cui n' è accordato il godimento, il Diritto di far suoi tutti i Frutti, che compongono l' ordinaria rendita della Cosa (1); sì i Frutti naturali, come i Prodotti spontanei della Terra, il prodotto, e l'incremento degli Animali, i Frutti industriali, che somministra la coltura, o finalmente i Frutti civili, o sia quelli, che si percepiscono in ragione del Fondo, cioè i Fitti delle Case, gl' Interessi delle somme esigibili, i Frutti arretrati delle rendite, e finalmente il Prezzo dei Fitti dei Fondi locati.

Questo Diritto è di tal natura, che quello che ne godo, prende o lascia la Cosa nello stato, in cui ella è, per il che i Frutti naturali, e industriali pendenti debbono appartenergli nel momento, in cui egli entra a goderne, e respettivamente appartenere al Proprietario quando l' Usufruttuario lascia il godimento senza ricompensa nè per l' uno, nè per l'altro, ma senza pregiudizio della porzione, che potrebbe essergli dovuta al Colono partario.

Quanto ai Frutti civili, siccome si riguardano come se si percepissero progressivamente ogni giorno, così appartengono all' Usufruttuario in ragione della durata del suo godimento, e corrispondono ad ogni momento di questa durata.

E quantunque le Cose fungibili, che si consumano per l' uso, che se ne fa, sembrino al primo aspetto non potere esser l' oggetto dell' Usufrutto, poichè realmente non si può goderne senza distruggerne la sostanza, pur non ostante si considerano suscettibili di questo Diritto, coll' onere però di restituirle nella stessa quantità, qualità, e valore (2). Quelle poi, che per l' uso si deteriorano solamente, si restituiscono nello stato, in cui si trovano, perchè non vi sia da fare per altra parte alcun rimprovero all' Usufruttuario.

Se il suo Diritto comprende il taglio dei Boschi cedui, le precauzioni dovute a tutto ciò, che potrebbe la conservazione dei Beni, esigono ch' egli rispetti quanto i Proprietarj hanno stabilito rapporto all' ordine, e alla qualità del taglio, ed alla disposizione, e la Legge non deve permettere nè a lui, nè ai suoi Eredi di reclamare alcuna indennità per i tagli, che non avesse fatti fare nel tempo, che ha goduto dell' Usufrutto.

Ma si debb' egli accordargli la facoltà, come facente parte del suo Diritto, di levare gli Alberi da un Semenzajo? Sì certamente, purchè egli non lo deteriori, ma secondo l'uso dei luoghi ne procuri il rimpiazzo. E nel modo stesso, sempre uniformandosi all' uso dei luoghi, potrà profittare d' una porzione di Legname grosso messo in tagli regolati sopra un' estensione deter-

---

(1) *Leg.* 9 § 3 *ff. De* Usufruct. *et* Quemadmodum.
(2) *Leg.* 9 § 3 *ff. De* Usufruct. *et* Quemadm.

Digitized by Google

minata di Terreno, o d' un certo numero d' Alberi presi indistintamente sopra tutta la superficie della Possessione.

Fuori di questi casi specificati dalla Legge non potrà egli toccare gli Alberi d' alto fusto, che fanno essenzialmente parte integrante del Fondo, e che non si possono giustamente annoverare nella classe dei Frutti ordinarj. Avrà peraltro la facoltà d' impiegar nei restauri, ai quali fosse obbligato, gli Alberi di questa specie, o svelti, o rotti per un' accidentalità, e di farne anco gettar giù per questo stesso oggetto col consenso del Proprietario; poichè non vi è niente di più naturale, che di far servire al mantenimento del Fondo, ciò che l'istesso Fondo produce.

Per la stessa ragione la Legge gli permetterà di tagliare nei Boschi i pali per le Vigne, dicogliere sugli Alberi i frutti annui, e periodici, e finalmente di profittare degli Alberi frottiferi, o diventati secchi naturalmente, o svelti per accidentalità, purchè soddisfaccia all' obbligo del rimpiazzo (1), giacchè quasi diversi oggetti formano senza dubbio porzione dei Frutti.

Questo Diritto essendo personale, si potrebbe esser portati a credere, stando attaccati rigorosamente alla parola, che non potesse trasmettersi al pari di tutti gli altri Diritti compresi sotto questa denominazione; ma con tutto ciò sembra assai ragionevole di stabilire, che quello, che ne gode, possa tanto esercitarlo da per se stesso, quanto cederne ad altri l' esercizio per un titolo qualunque (2). E nel caso che egli lo dia in Affitto, l' Articolo 595. lo sottopone saviamente per l' Epoche, nelle quali deve rinnovare i Fitti, e per la loro durata, a quelle stesse regole, che sono stabilite per i Mariti rapporto ai Beni delle loro Mogli.

Se pertanto l' Usufruttuario dee riguardarsi nell' esercizio del suo Diritto sostituito in tutto al Proprietario, debbe in conseguenza godere al pari di questo dell' aumento, che sopravvenisse al Fondo per mezzo dell' Allavione (3), di tutti i Diritti di Servitù, che vi possono essere uniti, e di tutti i mezzi finalmente che gli son necessarj per profittare del suo Usufrutto.

Goderà egli poi nella stessa totalità delle Miniere, e delle Cave? Sì, se si tratta delle Miniere, e delle Cave, che si lavoreranno all' Epoca, in cui entrerà nell' esercizio dei suoi Diritti, ma non di quelle, che a quell' Epoca medesima non fossero aperte, nè delle Cave di Carbon-Fossile, che non si fossero cominciate a lavorare, poichè è troppo evidente, che queste ultime non potrebbero esser nella classe dei Frutti annui, e periodici, come neppure il Tesoro ch' egli trovasse per caso in Fondo nel tempo, ch' ei ne godeva.

Ma se egli ha, come non può dubitarsene, il Diritto di fare sopra il Fondo, in Lavori, e Spese, tutto ciò che vuole senza deteriorarlo, per estendere i suoi mezzi di godere, resta a vedere, se può in questa occasione domandare delle Indennizzazioni. E si dice che non può farlo, neppur nel caso, in cui per motivo di questi Lavori, e di queste Spese, avesse

---

(1) *Leg.* 18. *ff* De Usufruct.
(2) *Leg.* 67 *ff* De Usufruct.
(3) *Leg.* 3 § 2. *ff* Si Servit. vindict.

realmente aumentato il valore del Fondo, perchè i vantaggi, che ho ricavato da questi miglioramenti, compensano quello che gli sono costati; non vi essendo per altro nessuna cosa da opporre, perchè egli ano levi tutti gli oggetti, che avrà fatto porre, come Specie, Quadri, ed altri Ornamenti, salvo che questo possa farsi senza guastar cosa alcuna.

*Obbligazioni dell' Usufruttuario.*

La prima delle sue Obbligazioni, prendendo le cose nello stato in cui si trovano, ella è, prima d' entrare a godere dell' Usufrutto, di fare alla presenza del Proprietario, o dopo averlo legittimamente citato, un Inventario e stato dei Mobili, e di far costare degli Immobili, di promettere di godere da buon Padre di Famiglia, e di darne Cauzione (1). Può per altro esser liberato da quest' ultima condizione con l' Atto stesso (2), o esserne dispensato dalla Legge, se ha l' Usufrutto legale dei Beni dei propri Figli, o se come donatore, o venditore di un Fondo se n'è riservato l' Usufrutto (3), e facilmente si scoprono le ragioni di queste eccezioni.

La Legge non dee fare ai Padri l' ingiuria di presumere, che essi possano deteriorare, o trascurar di conservare i Beni dei loro Figli, come pure ella non dee formare un onere per il Donante della sua stessa beneficenza. E quanto al Venditore si presume, che tutto sia stato regolato dall' Atto stesso della Vendita. Ma nel caso in cui l' Usufruttuario obbligato a dar Cauzione, non la trovasse, qual partito si dovrà lui egli prendere? Sembra allora della giustizia d' ordinare, che gl' Immobili siano affittati, e posti in amministrazione, che i Danari, che facessero parte dell' Usufrutto, siano impiegati, che le Derrate siano vendute, e il loro prezzo parimente impiegato, e che per i Frutti di queste somme di denaro, e il prezzo degli Affitti appartengano all' Usufruttuario. Se il Proprietario lo esige, questa stessa regola può applicarsi sempre, nel caso che manchi la Cauzione, al modo di disporre dei Mobili, che deperiscon per l' uso; ma allora lo stesso spirito di giustizia, che veglia con tanta premura sugli interessi del Proprietario, debbe anco dall' altra parte lasciare all' Usufruttuario la facoltà di domandare, e al Giudice quella di pronunziare, che una porzione di questi Mobili gli sia lasciata per il di lui uso, obbligandolo per altro sotto Cauzione giuratoria di restituirli, quando cesserà l' Usufrutto. E la ragione di queste Disposizioni si è, che la tardanza nel dar Cauzione non può offendere in sostanza il Diritto dell' Usufruttuario, e non dee in conseguenza privarlo di quello, che egli ha sopra i Frutti ad esso dovuti fin dal momento, nel quale si è aperto il suo Diritto.

La Legge mette a carico dell' Usufruttuario le riparazioni, che esige il mantenimento del Fondo (4), eccettuandone quelle grandi indicate dall' Articolo 606, e che non sono derivate nè per negligenza, nè per sua colpa.

---

(1) *Leg* 13 *ff* De Usufruct *et Leg* 1. *Cod eod. Tit*
(2) *Leg* 62 *ff* De Acquirio Ed ero.
(3) *Leg* 8 § 4 *Cod* De Bon. quae Liberis.
(4) *Leg* 7 *ff* De Usufruct. *et* Quemadmodum.

Ma nè esso, nè il Proprietario sono obbligati a riparare ciò, che deperisce o per antichità, o per caso fortuito. E ciò è la conseguenza sempre di quel Principio, il quale vuole, che l' Usufruttuario prenda la Cosa, ne goda, e la lasci nello stato, in cui si trova

Quanto agli oneri del Fondo gli Articoli 608, e 609 distinguono con molta aggiustatezza gli oneri annui, e ordinarj da quelli, che sono imposti nel tempo che durerà l' Usufrutto Imperocchè i primi essendo oneri noti al godimento, debbono essere a carico dell' Usufruttuario, e gli altri essendo nel tempo stesso oneri del Fondo non preveduti e del godimento insieme, debbono essere a carico, e del Proprietario e dell' Usufruttuario, in guisa tale che se questo secondo gli avesse pagati anticipatamente, il primo dovrà rimborsargli il Capitale alla terminazione dell' Usufrutto, e se il Proprietario viceversa gli avrà pagati, l' altro gli sarà debitore dei Frutti

In qual maniere poi il Legatario dell' Usufrutto sarà egli obbligato a pagare il Legato di una Rendita vitalizia, o d' una Pensione a titolo d' alimenti? Dopochè la Legge ha fatto anco su questo Articolo una distinzione molto savia decide, che se egli è Legatario universale, sarà allora obbligato a pagare il Legato per l' intiero, ma se non è che Legatario a titolo universale, allora lo pagherà in proporzione dell' Usufrutto, di cui gode.

E la stessa giustizia si ravvisa allorquando la Legge stabilisce, che l' Usufruttuario particolare non può essere obbligato al pagamento dei Debiti, per i quali sia vincolato il Fondo, e che nel caso che si trovasse costretto a pagarli, avrà sempre il suo regresso contro del Proprietario.

Sul modo poi, col quale l' Usufruttuario a titolo universale, e il Proprietario debbono contribuire al pagamento dei Debiti, l' Articolo 612 regola questo contributo nella maniera la più perfetta Se l' Usufruttuario anticipe la Somma, per la quale il Fondo dee contribuire, dovrà essergli restituito il Capitale senza Frutti alla terminazione dell' Usufrutto, e se egli non vuol fare questa anticipazione, potrà pagare il Proprietario, e sarà creditore dell' Usufruttuario dei Frutti per tutto il tempo, che durerà il di lui godimento, o avrà il Diritto di far vendere per la concorrente quantità una porzione dei Beni sottoposti all' Usufrutto; e niente vi è di più uniforme all' equità di questa Disposizione

E poichè tuttociò, che riguarda il godimento, spetta all' Usufruttuario, se ne dee concludere, che sono a di lui carico tutte le spese dei Processi relativi all' esercizio del suo Diritto, e che è obbligato a tutte le condanne, che ne potrebbero avvenire.

E le di lui Obbligazioni consistendo non solamente nell' astenersi da tutto ciò, che per opera sua potesse tendere a deteriorare il Fondo, ma ancora nel vegliar con premura alla di lui conservazione, convien concludere, che se un Terzo commette un' usurpazione, o attenta in qualunque modo ai Diritti del Proprietario, due subito a questo darne notizia, e non lo facendo, è responsabile di tutti i Danni, come se egli stesso gli avesse cagionati

Gli Articoli 615 e 616 terminano la Sezione delle *Obbligazioni dell' Usufruttuario* con le regole, che debbono seguitarsi quando il suo Diritto è stabilito sopra uno, o più Animali

Nel primo caso egli non è tenuto a

ricomprar l'Animale, che è perito, nè a pagarne il valore se non che quando ne abbia cagionata la perdita.

Nel secondo caso, in cui esercita il suo Diritto sopra un Gregge, e questo Gregge perisca tutto per un accidente, che non può essere imputato all'Usufruttuario, egli non è obbligato a render conto al Proprietario che delle Pelli, e del loro valore, perchè non dobb'essere responsabile delle perdite, che non ha cagionate

Ma se il Gregge non perisce tutto, egli è obbligato a rimpiazzare gli Animali, che si sono perduti, fino alla concorrenza dell'Incremento, di cui egli profitta (1), poichè questo mantenimento va unito strettamente col di lui godimento.

Il Progetto poi non tratta particolarmente dei Diritti, nè delle Obbligazioni del Proprietario, poichè gli uni, egli altri per modo di relazione sono compresi fra i Diritti, e le Obbligazioni dell'Usufruttuario, ed è stato reputato bastante lo stabilire un Principio generale all'Articolo 599, cioè, che il Proprietario non può, in qualunque rapporto, portar ostacolo col fatto proprio ai Diritti dell'Usufruttuario.

*In qual modo finisce l'Usufrutto*

L'Usufrutto essendo, come già abbiamo osservato, un Diritto Personale dee perciò *estinguersi per la Morte naturale, o civile dell'Usufruttuario* (2).

Cessa anco subito di natura sua quando è spirato il tempo, per il quale è stato concesso, attesochè allora si riunisce alla Proprietà, secondo quella massima = *Res sua nemini servit* =, e per la Prescrizione (3), perchè è importante per la conservazione dei Beni, che il godimento non stia lungo tempo separato dal Dominio. Perlochè in forza di questa considerazione gli Autori del Progetto hanno saviamente limitato a trent'anni la Prescrizione di questo Diritto, di qualunque specie egli sia, Prescrizione, che prima era fissata a cent'anni, quando era concessa ad una Corporazione, sotto il ridicolo pretesto che si doveva una Corporazione paragonare sotto questo rapporto a una sola Persona, che avesse potuto godere della più lunga vita possibile (4)

E neppure vi ha dubbio che l'Usufruttuario non deu perdere il suo Diritto per l'abuso che egli ne faccia (5), o deteriorando il Fondo, o trascurando di mantenerlo. Ma siccome potrebbero nascer dei dubbj sopra la sorte dei Creditori, cui quei sono stati tolti col permettere ai Creditori di comparire per la conservazione dei loro Diritti, di offrire la riparazione dei Danni, e dar garanzia per il futuro. Ed è perciò che si è rilasciata ai Giudici la facoltà secondo le circostanze di dichiarare la cessazione assoluta dell'Usufrutto, o di non rendere il godimento al Proprietario che con l'onere di pagare all'Usufruttuario, o a chi ha causa da lui, una Somma determinata fino al termine della durata dell'Usufrutto.

---

(1) *Leg.* 63 *ff* De Usufruct
(2) *Leg.* 1 *et* 3 Quib. Mod Usufruct
(3) *Leg.* 16 *Cod* De Usufruct.
(4) *Leg.* 56 *ff* De Usufruct, *et* Quemadmod
(5) *Leg.* 9 § De Damno infecto.

Digitized by Google

Che se il termine dell' Usufrutto fosse determinato al tempo, in cui un Terzo fosse giunto ad una tal età, e questo Terzo fosse morto, resta da vedere se si dovesse conservare all' Usufruttuario il suo godimento fino a quest' epoca E si risponde di sì, e questa Decisione, che si trova nell' Articolo 613, è assai giusta, come quella che sembra accordarsi con l' intenzione di quello, che ha stabilito l' Usufrutto

L' Articolo 621 stabilisce ancora, nel caso che la Cosa sia venduta, che l Usufruttuario non perderà i suoi Diritti, se non quando vi avrà formalmente rinunziato Questa facoltà però è limitata con molta ragione nell' Articolo susseguente, il quale porta che i Creditori potranno far annullare la rennnzia, che fosse stata fatta in loro pregiudizio.

Finalmente ne risulta dall' idea giusta, che uno dee farsi di questo Diritto, che se la Cosa certa, sulla quale è fondato, viene in parte a deperire, esso non continua che sopra la porzione, che è restata E che se, per esempio, si tratta di una Fabbrica, che per un caso sia rovinata, l' Usufruttuario non può godere del Suolo, nè profittare dei Materiali; convenendo però risolvere al contrario, se si trattasse dell' Usufrutto di una Possessione, della quale questa Fabbrica fosse parte

*Dell' Uso, e dell' Abitazione*

I Principj, che regolano l' Usufrutto quanto alla maniera, colla quale si stabilisce, e si perde (1), e che determinano, per chi ne ha il godimento, le Obbligazioni di far degli Stati, e degli Inventarj, di godere da buon Padre di Famiglia, e di dar Cauzione, sono quelli stessi, che regolano l' esercizio dei Diritti di Uso, e d' Abitazione, senza per altro contrarie la facoltà di poterli modificare con quell' Atto medesimo, col quale si stabilirono. La Legge però parla quando il Titolo tace; ella vuole allora che quello che ha l' Uso d' un Fondo, non possa esigere se non ciò, che è necessario per lui, e per la sua Famiglia, nella quale s'intendon compresi anco i Figli sopravvenuti dopo la concessione del Diritto

Essa estende questa stessa Regola anco all' Abitazione (2), colla stabilire egualmente per quello, che ne gode, e per quello che ha l Uso di un Fondo, la proibizione di non cedere, nè sollogare ad altri veruno dei loro Diritti (3).

Ella stabilisce ancora, che se uno gode di tutti i Frutti del Fondo, l'altro di tutta l' Abitazione, saranno ambedue egualmente obbligati, il primo a tutte le spese della Coltivazione, il secondo ai mantenimenti, e al pagamento delle Imposizioni, come vi è obbligato l' Usufruttuario (4)

Si restringono quì tutte le Regole, che era importante di stabilire quanto all' Usufrutto, all' Uso, e all' Abitazione, poichè quelle che riguardano l' Uso dei Boschi, e delle Foreste, sono rimesse nell' ultimo Articolo a Leggi particolari.

---

(1) *Leg* 3 *ff* De Usufruct.
(2) *Leg* 2 *ff* § 1 De Usufruct, et Habitat
(3) *Leg* 8 *ff* De Usufruct, et Habitat
(4) *Leg* 18 *ff* eod *Tit.*

Digitized by Google

Ho creduto, Tribuni, che bastasse per mezzo di una semplice esposizione, e dietro all'ordine, che hanno seguito gli Autori del Progetto, accennarvene le Disposizioni, per mettervi in grado di valutarle. Debbo solamente aggiungere, che la vostra Sezione Legislativa, nel rammentarvi su questa materia i Principj consacrati in ogni tempo dalla Ragione, e dall' Equità ha costantemente trovato nella compilazion del Progetto quella precisione, e quella stessa purità, che forma uno dei più felici caratteri delle nostre nuove Leggi. Tale è il giudizio, ch' ella ne ha proferito, e che spera di veder confermato dei vostri suffragj.

# DISCORSO

Pronunziato al Corpo Legislativo il 9. Piovoso

DAL CITTADINO

## GARRY

ORATORE DEL TRIBUNATO

*Sopra il Titolo III. del Libro II. del Codice Civile*

---

### *DELL' USUFRUTTO, DELL'USO, E DELL' ABITAZIONE.*

CITTADINI TRIBUNI.

Il Tribunato ci ha incaricati di presentarvi il suo Voto in favore del Progetto di Legge Tit 3 Lib 2 del Codice Civile sopra l'*Usufrutto*, l'*Uso*, e l'*Abitazione*.

Decretando il Titolo secondo di questo stesso Libro, Voi avete stabilito i Diritti di Proprietà, e dichiarando ch' essa è *il Diritto di godere, e di disporre delle Cose nel modo il più assoluto* con la sola condizione *di non farne un Uso proibito dalle Leggi*, e *dai Regolamenti*, Voi avete consacrato il vostro rispetto per questo legame unico, per questa base fondamentale della Società. Conciliato ciò questo godimento, e questa assoluta disposizione possono soffrire delle restrizioni, o per il vantaggio delle vicine Possessioni, o a profitto degli Individui. In tal guisa la natura delle Cose, o le Convenzioni stabiliscono dei Doveri, e dei Servizj prediali di un Terreno rispetto all'altro; e questo è l'oggetto del *Titolo delle Servitù*, o *dei Servizj prediali*. E la volontà dell' Uomo, o l' autorità della Legge danno ad un Individuo il Diritto di godere, o di usare d' una Cosa, che non gli appartiene, e questo è il soggetto del Progetto di Legge, che si sottopone ora alla vostra Deliberazione.

Il suo Titolo stesso vi annunzia la naturale divisione. vi si tratta in principio *dell' Usufrutto*, e quindi dell'*Uso*, e dell'*Abitazione*.

## CAPITOLO PRIMO

### *Dell' Usufrutto.*

Questa prima Parte del Progetto di Legge contiene alcune Disposizioni generali, che precedono lo stabilimento delle Regole, 1.° sopra i Diritti dell'Usufruttuario, 2.° sopra le sue Obbligazioni, 3.° sopra le diverse Cause, che estinguono, o fanno cessar l'Usufrutto.

La prima di queste Disposizioni do-

ven essere la Definizione dell' Usufrutto. *Egli è il Diritto di goder delle Cose, di cui un altro ha la Proprietà, come il Proprietario stesso, ma con l' onere di conservarne la sostanza.*

Questa Definizione dell' Usufrutto, che richiama quella delle Leggi Romane, è un Testo, secondo il quale non sono che altrettanti sviluppamenti tutte le Disposizioni del Progetto di Legge. Voi vi ravvisate subito la differenza fra il Proprietario, e l' Usufruttuario: il Proprietario *gode*, e *dispone*, l' Usufruttuario non fa che *godere*. Il Proprietario dissipa, o cambia a suo piacimento la sostanza della Cosa; l' Usufruttuario dee conservarla, e non può neppure cangiar la di lei natura per migliorarla.

Ciò che l' Usufrutto ha di comune col Proprietario, è che egli risente tutti i vantaggi, e tutti i benefizj, che possono derivar dalla Cosa. Gode come il Proprietario, ma come il Proprietario savio, che non abusa della sua Cosa, e ch' è interessato alla di lei conservazione; la sua Amministrazione debb' esser quella d' un Padre di Famiglia anche vigilante, che non sagrifica mai l' avvenire al presente, ma che avendo dei riguardi per quello, gode di questo saviamente.

La seconda Disposizione generale indica la maniera, colla quale si stabilisce l' Usufrutto, ed è o *per la Legge, o per la volontà dell' Uomo. Per la Legge*, come nel caso dell' Articolo 378. del primo Libro del Codice Civile, che accorda ai Padri, e prima del Matrimonio, e dopo il suo scioglimento a chi sopravvive dei Coniugi, il godimento dei Beni dei loro Figli fino all' Età di diciotto anni, o fino all' Emancipazione. *Per volontà dell' Uomo* poi, quando il Proprietario d' una Cosa, o ha trasmesso il godimento in un altro per un Atto o fra i vivi o di ultima volontà.

*L' Usufrutto può essere stabilito semplicemente, o per un dato tempo, o a condizione*, e questa è la sorte di tutte le Disposizioni o fra i vivi, o testamentarie.

*Può essere stabilito sopra ogni qualità di Beni Mobili, o Immobili*; poichè n' è susceptibile tutto ciò, che può produrre qualche utilità, vantaggio, o piacere.

Dopo aver in tal guisa dato a conoscere con queste Disposizioni generali la natura, le cause, le diverse maniere, e l' estensione dell' Usufrutto, il Progetto di Legge regola i Diritti dell' Usufruttuario.

## § I.

### *Dei Diritti dell' Usufruttuario.*

Questi Diritti derivano tutti dal Principio, che si racchiude nella Definizione dell' Usufrutto, e solamente il loro esercizio varia secondo la diversa qualità degli oggetti, che vi son sottoposti.

L' Usufrutto ha per oggetto Cose susceptibili di prodotto, o Cose che senza darci prodotti diventano utili per l' Uso, che se ne fa.

Io tratto in principio di quelle comprese nella prima classe, come sono le Case, i Terreni, i Greggi, i Contratti, e l' Obbligazioni che producon dei Frutti, o delle Rendite, tanto Prediali, che Perpetue, e Vitalizie.

Una Regola comune a tutti questi oggetti è che i Frutti o naturali, o industriali, o civili appartengono all' Usufruttuario.

La Legge *sopra la Proprietà* ha già sanzionata la distinzione fra i Frutti naturali, e industriali.

I Frutti naturali son quelli, che la Terra si offre con una mano liberale, e senza esservi astretta dalla Coltivazione. E come Frutti naturali si riguardano anche il Prodotto, e l Incrumento degli Animali.

I Frutti industriali son quelli, che la Terra accorda solamente al lavoro dell' Uomo.

I Frutti civili sono le Pigioni delle Case, i Frutti dei Denari repetibili, i Pagamenti d'una Rendita, i Canoni degli Affitti, ancorchè rappresentanti dei Frutti naturali, o industriali, pur sono annoverati nella classe dei Frutti civili.

È qui l' occasion di osservare una differenza tra i Frutti naturali, o industriali, e i Frutti civili, quanto al momento, nel quale incominciano, o cessano i Diritti dell' Usufruttuario sopra questi diversi generi di Frutti. E a questo proposito due sono l'epoche da considerarsi, l'una quando s'apre l Usufrutto, l'altra quando si estingue.

Nel momento che l'Usufrutto si apre tutti i Frutti naturali, o industriali pendenti appartengono all' Usufruttuario, laddove quanto ai Frutti civili ne ha il Diritto contando dal giorno, che l' Usufrutto si è aperto, poichè sono questi Frutti di tal natura, che si acquistano giorno per giorno, e in proporzione della durata dell Usufrutto.

Quando l' Usufrutto termina, allora tutti i Frutti pendenti naturali, o industriali appartengono al Proprietario, senza pagare nè da una parte, nè dall'altra nè lavori, nè semi. E al contrario i Frutti civili sono dovuti giorno per giorno all' Usufruttuario, e ai suoi Eredi per tutto il tempo, che è durato l' Usufrutto, e questo si applica ai Canoni degli Affitti egualmente che alle Pigioni delle Case, e agli altri Frutti civili.

In questa seconda Disposizione due sono le differenze fra il Diritto Romano, e il Progetto di Legge. Il Diritto Romano esigeva, come il Progetto, che tutti i Frutti pendenti al momento, in cui si estingueva l' Usufrutto, appartenessero al Proprietario, ma accordava all' Usufruttuario, e ai suoi Eredi, di ripeter le spese dei Semi, e della Coltivazione. Il Progetto esclude, al contrario, questa repetizione. Ed infatti la Legge accordando all' Usufruttuario tutti i Frutti non raccolti all' epoca che si apre l' Usufrutto, senza che egli debba concorrere alla spesa dei Lavori, divien necessario, onde sia eguale la sorte, che i Frutti non raccolti, quando l' Usufrutto si estingue, appartengano al Proprietario, che resti liberato dalle stesse onere. Quello però, che sopra tutto è di un grande interesse agli occhi della Legge, e per il riposo della Società, è che abbiamo chiusa una sorgente fecondissima di dispute.

La seconda differenza è relativa alla sorte del prezzo degli Affitti. La Legge Romana disponeva per il Canone dell' Affitto nell' istesso modo che per i Frutti, ch' egli rappresenta, e come questi appartenevano all'Usufruttuario se fossero stati percetti nel tempo della durata dell' Usufrutto, così il Canone dell'Affitto gli perveniva, quantunque l' Usufrutto fosse cessato nell' intervallo fra la percezione, e la scadenza dei termini del pagamento. Il Progetto di Legge risolve diversamente, poichè si è fatta riflessione, che l Usufruttuario, avendo convertito il suo Diritto di percipere il frutto in una Rendita, bisognava che questa rendita subisse la sorte stessa delle Pigioni d' una Casa, e degli altri Frutti civili; il che previene le difficoltà, alle quali dava luogo la Legge

Romana, quando i Frutti di diversa natura percipeansi in tempi diversi, o quando una sola porzione di Frutti era raccolta, bisognava determinare per mezzo di una discussione le porzioni del Canone dell' Affitto, che dovea repartirsi fra le Parti interessate.

Dopo essere stata così stabilita con Disposizion generale, che si applica a tutti gli oggetti suscettibili di dare un prodotto, il Progetto di Legge ha riconosciuto, che alcuni di questi oggetti domandavano delle regole particolari.

Quando si tratta di Case, e di Terreni, l' Usufruttuario gode dei Diritti di Servitù, e di Passo, come il Proprietario stesso. Se egli vi ha fatto dei miglioramenti, non può, quando cessa l' Usufrutto, reclamare alcuna indennizzazione, fuorchè può levare gli Specchi, e altri ornamenti che vi avesse fatti porre, rimettendo le cose nel loro primiero stato. Sembra a prima vista che sia contrario all' equità, che il Proprietario profitti, a spese dell' Usufruttuario, del miglioramento evidente della Cosa. Ma quando si considera che l' Usufruttuario stesso ne ha raccolti i Frutti, e che dall' altra parte questo miglioramento non è agli occhi della Legge che la conseguenza naturale di un godimento giudizioso, e di una amministrazione vigilante, e savia; e quando si riflette, che non è in potere dell' Usufruttuario di aggravare anticipatamente il Proprietario con delle domande di indennizzazione, che spesso potrebbero essergli onerose, e finalmente quando si pensa alle inammissibili Liti, che così restan sopite fin dal loro nascimento, non si può negare il proprio assenso alla Disposizione, che vi si presenta.

Se si tratta solamente di Terreni, l' Usufruttuario gode dell' incremento sopravvenuto alla Possessione per mezzo dell' Alluvione, poichè infatti debb' egli poter guadagnare per la stessa regola, per cui potrebbe perdere.

Si presentano qui delle specie particolari di Terreni, che richiamano l' eccezione particolare del Legislatore, come sono i Boschi cedui, e d' alto fusto, i Semenzaj, gli Alberi, le Cave, le Miniere, e le Cave di Torba.

Un Principio luminoso, e fecondo di conseguenze è quello, che ci ha guidati nell' esame di tali questioni, e questo Principio consiste nel rispetto dovuto alle antiche consuetudini dei Proprietarj, poichè di fatto non basta, che l' Usufruttuario goda da buon Padre di Famiglia, ma bisogna ancora, che nel suo godimento seguiti la destinazione dei Padri di Famiglia. Imperocchè chi costituisce un Usufrutto si presume, salvochè non vi sia un Patto diverso, aver voluto che l' Usufruttuario goda come esso, ed i suoi autori hanno goduto, il che ci fa ritornare alla Definizione dell' Usufrutto, che è il Diritto di godere come il Proprietario.

Così l' Usufruttuario nel taglio dei Boschi cedui osserverà l' ordine, e la quota stabilita dalla Disposizione, e dall' uso costante dei Proprietarj; e seguiterà lo stesso costume quanto alle porzioni di legname grosso messo in tagli regolati.

Si uniformerà pure agli usi dei luoghi per il rimpiazzo degli Alberi levati da un Semenzajo, nè toccherà gli Alberi d' alto fusto, che stanno sparsi quà, e là, fuori del caso, nel quale dovesse servirsene per i risarcimenti, ai quali è obbligato, e pel vantaggio della stessa Proprietà.

Prenderà nei Boschi, se questo è l'

Uso, i Pali per le Vigne. Raccoglierà i prodotti annui, e periodici degli Alberi fruttiferi, e di tutti quelli, che sono utili per i loro rami, e per la loro scorza, come i Salci, gli Ontani, le Betulle, l'Albero da Sughero.

Quanto alle Cave, la Legge Romana accordava all' Usufruttuario il Diritto di aprirne, purchè non fosse in una porzione di Terreno fruttifero, e che dall' altra parte non ne soffrisse la coltivazione. Queste condizioni però, per quanto savie si fossero, dovevano somministrare delle frequenti occasioni di disputa.

Siam risaliti ai principj che vogliono, che l' Usufruttuario goda come il Proprietario conservando la sostanza della Cosa, e tutte le difficoltà si sono spiegate. Se le Miniere, o le Cave sono aperte, o è cominciato il lavoro degli scavi di Torba al momento che si è fatto luogo all' Usufrutto, l' Usufruttuario continuerà a goderne, ma non sarà mai autorizzato ad aprirne, quando il Proprietario non lo ha fatto egli stesso, poichè non dee godere che come il Proprietario godeva, senza potere alterare la sostanza del Possesso sottoposto all' Usufrutto. In tal guisa in un sistema bene ordinato tutte le parti si coordinano, si dispiegano, e si fortificano l' une coll' altre.

Io vi ho trattato fin quì, Cittadini Legislatori, del Diritto dell' Usufruttuario sopra gli oggetti suscettibili di un prodotto qualunque, ed ora non ho che una parola da dirvi di quelli, che non danno prodotto, e che non sono utili che per l' uso che se ne fa.

E quì conviene distinguere se sono Cose, che senza consumarsi subito, si deteriorano a poco a poco per l' uso, come la Biancheria, la Mobilia, e l' Usufruttuario ha il Diritto di servirsene, applicandole all uso esclusivo, al quale sono esse destinate, e non è obbligato a renderle che alla terminazione dell' Usufrutto, e ove deteriorate per di lui mancanza, o negligenza.

O si tratta di Cose, di cui non si può godere senza consumarle, come il denaro, le derrate, i liquori, ed allora questo non è propriamente un Usufrutto, perchè il godimento di queste Cose porta seco la loro perdita. Ma le Leggi sempre gelose di mantenere gli atti di beneficenza fra gli uomini, e di proteggere, e incoraggire l' esercizio d' una virtù sì utile al benessere della Società, han procurato d' assicurarsi l' effetto di simili Disposizioni. Quindi è che le Leggi le hanno riguardate come un *quasi Usufrutto*, secondo l' espressione del Diritto Romano, e hanno saviamente combinato l' interesse dell' Usufruttuario, e quello del Proprietario col determinare che l' Usufruttuario si serva delle Cose, che si consumano coll' uso, ma coll obbligo, alla fine dell' Usufrutto, di restituirne altre equivalenti nella stessa quantità, qualità, o pagare il loro valore.

Io ho messo sotto i vostri occhi le Disposizioni, che regolano i Diritti dell' Usufruttuario sopra le diverse specie dell' Usufrutto, onde non ho che accennarvi delle massime, che si applicano ad ogni specie d' Usufrutto.

La prima è che l' Usufruttuario può cedere, e trasmettere il suo Diritto a Titolo gratuito, e oneroso; e solamente si vuole che facendo trapassare in altri gli Affitti, si conformi alle regole stabilite per il Marito, che gode dei Beni della sua Moglie. Se infatti l interesse dell' Usufruttuario esige effettivamente che egli possa goder pienamente della Cosa sottoposta all' Usufrutto, l' inte-

resse della Società, e quello del Proprietario dall' altra parte non permettono, che per mezzo di Affitti stipulati a troppo lungo tempo restino annullati, o diminuiti i Diritti del Proprietario medesimo.

La seconda Regola è quella, che vuole che il Proprietario non possa col fatto proprio, nè in qualunque altro modo, nuocere ai Diritti dell' Usufruttuario. E questa Regola pone accanto ai Diritti dell' Usufruttuario le Obbligazioni del Proprietario.

Passo ora all' esame delle Disposizioni, che regolano le Obbligazioni dell' Usufruttuario.

## §. II.

### *Delle Obbligazioni dell' Usufruttuario.*

Queste Obbligazioni sono di due specie, o relative al godimento, o derivanti dalla necessità di contribuire in certi casi ai Debiti della Proprietà.

Per determinare le Obbligazioni relative al godimento, bisogna considerare due Epoche, quella, in cui si entra a questo godimento, e l' altra della sua durata. Quando l' Usufruttuario entra a godere, ha due Obbligazioni da adempire.

I. Deve formare un Inventario dei Mobili, e uno Stato dei Beni, perchè dovendo restituire le Cose nello stato, in cui le trova, è importante per lui, egualmente che per il Proprietario, che consti di questo stato.

II. Deve dar Cauzione di goder da buon Padre di Famiglia, essendo infatti necessaria per il Proprietario una sicurezza che l' Usufrutto non oltrepasserà i limiti, che gli sono prescritti.

Questa ultima Obbligazione va soggetta solamente a tre eccezioni: la prima quando quello, che ha stabilito l' Usufrutto, ne ha dispensato l' Usufruttuario, poichè in tal caso il Proprietario avendo voluto correre la fede dell' Usufruttuario, nè egli, nè i suoi Eredi possono trovar da ridire sul fatto proprio: la seconda, quando una Cosa è stata venduta, o donata col riserbo dell' Usufrutto, si presume che il Venditore, o il Donante non abbiano voluto imporsi questa condizione: la terza finalmente quando si tratta dell' Usufrutto Legale accordato ai Padri, e alle Madri sopra i Beni dei loro Figli, disposizione onorevole al pari che giusta, per mezzo della quale il Legislatore viene a riconoscere che ai suoi occhi la garanzia la più sicura è quella tenerezza, che la Natura ha posto nei cuori dei Padri, e delle Madri per esservi eternamente la protettrice, e la salvaguardia degli interessi dei loro Figli.

Il Progetto di Legge ha dovuto prevedere che nel caso, in cui l' Usufruttuario è tenuto a dar Cauzione, potrebbe accadere ch' egli non trovasse da darla, ed in questa ipotesi sono felicemente salvati gli interessi del Proprietario, e dell' Usufruttuario. Gl' Immobili sono dati in Affitto, o posti in Amministrazione, le Somme di denaro sono impiegate, le Derrate, e i Mobili sono venduti, e i Canoni degli Affitti, o i Frutti appartengono all' Usufruttuario, ed anzi vi sono dei casi, in cui gli vien lasciata, sotto la sua semplice Cauzion giuratoria, una porzione di Mobili necessarj al di lui uso.

Portiamo adesso i nostri sguardi sopra la seconda Epoca, cioè sopra la durata dell' Usufrutto, e percorriamo le Obbligazioni dell' Usufruttuario nel tempo di questa durata.

1.° L' Usufruttuario deve godere da

boon Padre di Famiglia, e seguitare, come abbiam detto, la destinazione del Padre di Famiglia. Le sue Obbligazioni, come i suoi Diritti, son compresse tutte in queste parole = *Egli gode come il Proprietario con l' onere di conservar la Sostanza*.

2.° Egli è obbligato al risarcimento di mantenimento. Le Possessioni sono soggette di tre sorte di risarcimenti. I piccoli, e minuti, che spettano al Pigionale, e al Fittuario, quelli di mantenimento, o continui, che si soffrono dall' Usufruttuario; e i risarcimenti grandi, che sono a carico del Proprietario. Ed il Progetto di Legge, con definire ciò che si deve intendere per risarcimenti grandi, enumera tutto quello, che non è compreso fra le Obbligazioni dell' Usufruttuario.

3.° Quanto agli oneri imposti sulla Proprietà conviene distinguere: o sono oneri annui, come le Imposizioni, che si suppone sempre posare sopra i Frutti, e l' Usufruttuario solamente vi è obbligato: o sono oneri casuali, o temporarj, ed allora il Proprietario, e l' Usufruttuario vi contribuiscono, uno per il Capitale, l' altro per i Frutti, e questa Contribuzione comune è delle regole d' Equità, perchè ognuno profitta, dell' ordine dei propri interessi, di una spesa che ha per oggetto la conservazione, o il miglioramento della Proprietà.

4.° L' Usufruttuario è tenuto alle Spese dei Processi, che investono il godimento, e delle condanne che son relative.

5.° È obbligato a denunziare al Proprietario tutte le usurpazioni commesse nel Fondo, e tutte le intraprese contra la Proprietà, sul quale Articolo l' Equità vuole ch' egli ne sia responsabile.

Dopo aver così determinate le Obbligazioni dell' Usufruttuario, o quando entra al godimento, o nel tempo della durata dell' Usufrutto, passo ad esaminare quali son quelle, che gli vengono imposte dalla necessità di contribuire in certi casi ai Debiti della Proprietà.

Per render più facile l' intelligenza delle Disposizioni del Progetto di Legge sopra tal questione, bisogna richiamarsi a memoria quelle della vostra Legge del 13 Fiorile ultimo sopra le Donazioni fra i vivi, ed i Testamenti.

Voi avete distinto in questa Legge tre sorte di Legati: Il Legato Particolare, che è quello di una Cosa determinata, il Legato Universale, cioè dell' Universalità dei Beni, e il Legato a Titolo Universale, che ha per oggetto una quota porzione di Beni, come una metà, un terzo, o tutti gli Immobili, o tutti i Mobili, o una quota solamente d' Immobili, o di Mobili, e Voi avete stabilito che il Legatario a titolo Particolare non è obbligato ai debiti dell' Eredità, i quali tutti sono a carico di quello che riceve l' Universalità dei Beni, e che quello, il quale ne riceve una quota è obbligato di contribuirvi in una proporzione eguale a questa quota.

Il Consiglio di Stato ed il Tribunato non potevano, Cittadini Legislatori, seguitare un andamento più sicuro di quello che Voi gli avete indicato, e, come Voi, abbiamo distinto tre specie di Usufrutto; l' Usufrutto a Titolo Particolare, l' Usufrutto Universale, e quello a Titolo Universale.

L' Usufruttuario a Titolo Particolare non è obbligato ad alcuno dei Debiti della Proprietà, salvi per altro i Diritti del Creditore Ipotecario, e il regresso dell' Usufruttuario contra il Proprietario in caso di pagamento.

Non vi è che l' Usufruttuario Universale, e quello a Titolo Universale, che

contribuiscono ai Debiti; non per la totalità, l'altro in proporzione del suo godimento, e senza contributo dalla parte del Proprietario, se si trattasse di Debiti Vitalizj, o di Pensioni, che di lor natura posano sopra i Frutti. Ma se i Debiti percuotono la Proprietà il Proprietario vi contribuisce per il Capitale, e l'Usufruttuario per i Frutti, in guisa tale che se l'Usufruttuario vuole anticipate la Somma dovuta, il Capitale gli sarà restituito alla fine dell'Usufrutto, e se è il Proprietario quello che ha pagato, gli saranno dovuti i Frutti dall'Usufruttuario per la durata dell'Usufrutto, oppure si venderà per la rata corrispondente una porzione dei Beni sottoposti all'Usufrutto.

Noi abbiamo così percorsi i Diritti, e le Obbligazioni dell'Usufruttuario, ed ora veniamo ad esaminare in qual modo termina l'Usufrutto.

## § III

### *Come ha termine l'Usufrutto.*

L'Usufrutto *si estingue*, o *cessa* per diverse cagioni.

Si estingue 1.° per la Morte naturale, o civile, poichè questo è un Diritto Personale, che resta annichilato dalla Morte.

2.° Collo spirare del termine, per il quale è stato accordato, eseguendo così l'Autorità della Legge, o la Volontà delle Parti.

3.° Per mezzo della consolidazione, o riunione nella stessa Persona delle due qualità di Usufruttuario, e di Proprietario; mentre chi riunisce queste due qualità dee aver pienamente i Diritti di Proprietà.

4.° Col non uso del Diritto per lo spazio di trent'anni, e questa è la Legge della Prescrizione introdotta per la quiete della Società.

5.° Con la perdita totale della Cosa, sulla quale l'Usufrutto è stabilito, mentre non si possono conservar dei Diritti sopra una Cosa, che non esiste più, e dall'altra parte il Progetto di Legge spiega con due esempj agli Articoli 623 e 624. i caratteri, dai quali si dee riconoscere, quando la Cosa è affatto perduta.

6.° Per la renunzia dell'Usufruttuario ma qui il Progetto di Legge veglia a favore dei Creditori, i quali possono far annullare questa renunzia, quando è fatta in lor pregiudizio. Questa Disposizione non è nuova, ma ella mi somministra un'occasione, di cui profitto in questa Tribuna, per riconoscer cioè, e pubblicare il rispetto costantemente portato dagli Autori del Codice agl'Interessi dei Creditori troppo spesso trascurati, o dalla Legislazione stessa sacrificati a quelli dei Debitori. In uno stato di cose, in cui la Pubblica Ricchezza è composta dalle Ricchezze Mobili, non meno che da quelle Territoriali, tutti i generi di Proprietà debbono essere egualmente sacrosanti agli occhj della Legge. Così vuole l'Equità, l'Interesse del Commercio, e dell'Industria, e l'Interesse stesso delle Proprietà Territoriali, che per la maggior parte sarebbero in preda alla sterilità senza il soccorso vivificante dei Capitali, o senza la Proprietà dovuta ai Capitalisti.

Io ho detto in qual modo l'Usufrutto si estingue. Può ancora cessare dietro all'istanza del Proprietario per l'abuso che l'Usufruttuario fa del suo godimento, o col commettere delle deteriorazioni nel Fondo, o lasciandolo deperire per mancanza di mantenimento. Infatti egli è giusto di togliere il godimento d'una

Cosa e quel che ce abusa, e se altrimenti accadesse, sarebbe un riconoscere nelle di lui mani il Diritto di annichilare la Proprietà. E in questo caso i Giudici determineranno secondo la gravità delle circostanze, o decretando l' assoluta estinzione dell Usufrutto, o accordando un'annua Somma all' Usufruttuario: ed occupandosi ancora dei Creditori vengono loro indicati i mezzi, che hanno da prendere, e le offerte che possono fare per la conservazione dei loro Diritti.

Finalmente la decisione di tre casi particolari pone il termine, ed il compimento a questa parte di Legge.

Nel primo si trattava di determinare la durata d'un Usufrutto, che non è accordato a Particolari, e si è ceduto a vedute saggie egualmente che politiche preferendo fra le diverse Disposizioni, che su questo Articolo presentava il Diritto Romano, quella che è diretta a lasciare per il minor tempo possibile il godimento separato dalla Proprietà.

Si domandava in secondo luogo, se l' Usufrutto concesso fino al tempo, in cui un Terzo fosse giunto ad una determinata età, continui fino a quell' epoca, e ancorchè quel Terzo sia morto prima dell'età stabilita, e l' Usufrutto è stato prolungato fino all'epoca, in cui questo Terzo sarebbe giunto a quella data età se fosse vissuto, poichè è stato creduto che quest' epoca non era indicata che per l' interesse dell Usufruttuario, e per designare la durata del suo godimento.

Finalmente si è risoluto, che la vendita della Cosa sottoposta all Usufrutto non porta alcuna variazione sopra il Diritto dell' Usufruttuario, poichè la sua scadenza all' Usufrutto non può dedursi da circostanza alcuna, ma bisogna che sia espressa.

Le Regole pertanto dell' Usufrutto sono tutte indicate, e non vi resta più che poco da dire sù quelle dell'Uso, e dell' Abitazione, e questo è l'oggetto della seconda Parte del Progetto di Legge.

## CAPITOLO II.

### *Dell' Uso, e dell' Abitazione*

La differenza che passa fra l'*Usufrutto*, e l'*Uso* è questa, che l'Usufrutto, come abbiamo veduto, è il Diritto di godere di tutti i Frutti che produce la Cosa, che n' è il soggetto, mentrachè l'Uso accorda solo dei Diritti su quella porzione di Frutti, che è necessaria ai bisogni dell Uso.

Questi bisogni d'altronde si regolano sulla propria fortuna, e sulle abitudini proprie di ciascuno, e siccome è impossibile separare dai bisogni d' un Individuo quelli della sua Moglie, e dei suoi Figliuoli, così egli è autorizzato a prendere tutto quello, che si rende necessario per la sussistenza della sua Famiglia ancor quando non fosse ancora nè Marito nè Padre all' Epoca, in cui questo Diritto fosse stato stabilito in suo favore.

L'Abitazione non è altro che l'Uso di una Casa, onde tutte le Regole relative all' Uso sono applicabili all' Abitazione.

Dopo aver adunque stabilito la differenza fra la natura dell' Usufrutto, e quella dell' Uso osserviamo le Regole, che loro sono comuni, e quelle che sono particolari al Diritto dell' Uso.

Ciò che questi Diritti han di comune, consiste nella maniera, colla qua-

Digitized by Google

le si stabiliscono, e si perdono, e nell' obbligazione di dare una preventiva Cauzione, di far degli Stati, e degli Inventarj, e di godere da buon Padre di Famiglia.

Due sono poi le Disposizioni speciali per l'Uso, e per l'Abitazione.

L' uso non permette nè di cedere, nè di locare il suo Diritto ad un altro. Ed infatti l'estensione, e i limiti di questo Diritto regolandosi sopra i bisogni, e le personali convenienze dell' Usufruttuario, quando passasse da un Individuo in un altro, soffrirebbe necessariamente delle modificazioni, e anderebbe soggetto ad altre Regole.

La seconda Disposizione è relativa agli oneri della Cosa, che è sottoposta all Uso Se i bisogni dell'Usuario assorbiscono tutti i Frutti, e se occupa la totalità della Cosa, è sottoposto agli oneri stessi dell' Usufruttuario, e se non prende che una parte di Frutti, e non occupa che una parte della Cosa, contribuisce in proporzione del suo godimento

E queste sono le Regole dell'Uso, e dell' Abitazione, quando non vi è stato derogato con differenti stipulazioni.

Cittadini Legislatori, io vi ho presentato il sistema, e le particolarità del Progetto di Legge, sul quale dovrete decretare Voi vi avete trovato delle Regole generali fondate sopra la natura delle Cose, e delle Disposizioni particolari, che facendo dipendere l'Equità da queste Regole, e prestando loro un nuovo appoggio saranno di guida ai Giudici nelle Decisioni di simili casi.

In questo Progetto, come in tutti quelli che vi saranno in progresso presentati per la vostra approvazione, Voi osserverete con soddisfazione la scrupolosa premura, con la quale tutti quelli, che hanno concorso alla compilazione del Codice, hanno consultata la Legislazione di quel Popolo, che dopo avere assoggettata la Terra intiera colla forza delle sue Armi, la governa ancora con la superiorità, e la profondità della sua Ragione E quì mi sia permesso di avvertire un errore di già sparso dall ignoranza, e che forse l' indolenza potrebbe accreditare, ed è che basti oramai a quelli, che si destinano allo studio delle Leggi di conoscere il Codice Civile Noi non possiamo abbastanza ripeter loro, che sull' esempio dei nostri più grandi Magistrati, e dei più celebri nostri Giureconsulti debbono essi studiare il Gius nella sua più pura sorgente, cioè nelle Leggi Romane Nelle ricerche, e nella meditazione di questo Monumento immortale di Savieza, e di Equità possono solamente formarsi quelli, che aspirano all' onorevole incarico d' illuminare i loro Concittadini sopra i loro Interessi, o di decidere delle lor dispute.

Il Tribunato vi propone di adottare il Progetto di Legge, Titolo III, Libro II del Codice Civile sopra l' *Usufrutto*, l' *Uso*, e l' *Abitazione*

# *MOTIVI*

## DEL PROGETTO DI LEGGE

*Del Titolo IV. Libro II.*

## DEL CODICE CIVILE

ESPOSTI DAL CONSIGLIER DI STATO

## *BERLIER*

### *DELLE SERVITU' PREDIALI.*

CITTADINI LEGISLATORI

Pochi giorni sono scorsi dacchè è stato a Voi presentato un Progetto di Legge sopra la Proprietà, e i Diritti, che la concernono, vi sono stati sviluppati con molta diligenza. Ma la Proprietà è suscettibile di modificazioni, al pari di tutte le altre Istituzioni Sociali.

Possano perciò concorrere diverse cause per assoggettare un Fondo originariamente libero, e perciò accanto alla libertà delle Possessioni [illegible] le *Servitù Prediali*, delle quali oggi venghiamo a ragionarvi. Nè qui si tratta di quelle preminenze di un Fondo sopra un altro, che presero origine nel governo dei Feudi ormai per sempre abolito, come neppur si tratta dei Servizj imposti alla Persona, e in favor d' un' altra Persona, ma solamente di quelli imposti ad un Fondo, a per un Fondo.

In questo lavoro il Governo non ha aspirato a creare un sistema nuovo, ma rispettando gli Usi, per quanto era possibile, ha ravvicinate, e conciliate le Regole su tal materia. E malgrado l' estremo suo desiderio di stabilir l' *Uniformità* anche in questa parte di Legislazione, come nelle altre, vi ha talvolta rinunziato quando le differenze Sociali vi si opponevano invincibilmente.

Per mettervi, Cittadini Legislatori, a portata di dare il vostro giudizio su questo lavoro, io non mi occuperò a giustificare particolarmente ciascuno dei di lui numerosi Articoli. Poche tuttociò, che l' uso costante, e conforme alle Regole della Giustizia ha consacrato dopo tanti Secoli, non ha bisogno di essere oggi appoggiato con ragioni, ed il nostro Progetto numera poche Disposizioni, che non siano in questo caso.

Mi limiterò dunque a presentarvi al-

zioni generali dell' ordine, che è stato seguitato nella *Compilazione di questo Progetto, e delle vedute, dalle quali è stato regolato.*

Le Servitù si dividono in tre classi: le une derivano dalla situazione dei Luoghi, le altre sono stabilite dalla Legge, e la terza specie è stabilita per fatto dell' Uomo.

Le due prime classi hanno qualche affinità fra loro, la terza è sostanzialmente distinta. Siccome poi ciascuna di esse ha un carattere, e degli effetti che le sono particolari, perciò io l' esaminerò separatamente, e con quell' ordine che è stato ad esse assegnato dal Progetto di Legge.

*Delle Servitù che derivano dalla situazione dei Luoghi.*

Le *Acque* sono nella prima classe delle Servitù di questa specie, poichè per la natura stessa delle cose, i Fondi inferiori sono sottoposti a ricever le acque, che scorrono dalle Possessioni superiori, di modo che il Padrone di un Fondo inferiore non può sottrarsi a questa Servitù, che è un peso imposto dalla Natura stessa.

Dall' altra parte il Padron dei Fondi superiori non può rendar più grave la Servitù, nè far cambiare il corso delle acque in un modo, che rechi danno al Fondo inferiore.

Queste regole sono fondate da una parte sopra la necessità, e dall' altra sull' equità. Ma la questione delle Acque si presenta anco sotto un altro rapporto. Infatti in quella stessa guisa che le Acque possono essere per la Possessione inferiore una cosa incomoda, nociva, e in una parola una vera Servitù, possono anche in molte circostanze recarle grandi vantaggi.

Questa situazione particolare peraltro, considerata nella sua origine, non accorda alcun Diritto di più alla Possessione inferiore contra la superiore, nella quale vi sia una sorgente. Imperocchè facendo parte questa sorgente della Proprietà, come lo stesso Terreno, il Padron del Terreno, ove è la sorgente, può disporne a suo piacimento.

Ma qualora per più di trent' anni questo Padrone abbia lasciato libero il corso alle Acque della sua sorgente, di modo che il Padrone del Fondo inferiore abbia fatti dei lavori *manifesti* in vista di poter servirsi di queste Acque, e che in tale stato questi ne abbia acquistato il Possesso trentenario, un tal Possesso rivestito di questi caratteri è sembrato sufficiente per fissare i Diritti del Fondo inferiore.

In questa ipotesi le cose cambiano, ed è la Possessione superiore quella, che è assoggettata a fronte della Possessione inferiore a rispettare un Possesso, il quale accompagnato da degli atti *patenti*, e *speciali* può esser riguardato come la conseguenza di disposizioni prese fra i due Padroni, e i loro Autori.

Fuori di questo caso però, e di quello in cui l' utilità pubblica, o comune reclami l' uso di una sorgente, il Padrone ne può assolutamente disporre, in maniera per altro da non peggiorare la condizione dei suoi vicini.

Questi sono i principj, che il nostro Progetto stabilisce in materia d' Acque, aggiugnendovi alcune regole sopra l' uso, che possono ricavare *dalle Acque correnti* le Proprietà adjacenti. E tutte queste Decisioni sono conformi alla Ragione, ed alla Giustizia.

Se le Acque però, e il loro corso tengono il primo luogo fra le *Servitù*

naturali, ve ne son altre, che egualmente derivano dalla situazione dei luoghi, come sono in certi casi le siepi, e i confini dei Campi.

Alcuni Autori, a vero dire, riguardando per *Servitù* solamente i Doveri suscettibili d'un esercizio giornaliero, o almeno periodico, hanno creduto che ciò, che riguardava le Azioni, di cui si parla, e specialmente la confinazione, non fosse che il soggetto di un regolamento fra i vicini.

Ma mettendo da parte ogni questione di parole, se la confinazione è un Dovere reciproco di ogni Padrone di Predj rustici verso il suo vicino, che la reclami, questa regola di sua natura viene a porsi in questo luogo.

Ho parlato delle Servitù, che nascono dalla situazione dei Luoghi, ed ora passo a quelle stabilite dalla Legge.

*Delle Servitù stabilite dalla Legge.*

Io ragionerò poco delle Servitù che sono in certi casi stabilite per l'utilità pubblica, o Communitativa. Subito che vi è una Strada da fare, o un Edifizio pubblico da fabbricare, la Proprietà particolare cede al bisogno generale mediante una indennizzazione.

Questo Principio manifestato già nel *Titolo della Proprietà*, non è rammentato in questo luogo che per servir di compimento al quadro. Ma questa specie di Servitù, che estendendosi su tutti i Fondi ne intacca a porzioni alcuni, e ne assorbisce molti, può considerarsi come *accidentale*, e malgrado la sua importanza, occupa quì un posto secondario.

Sotto questo punto di vista le riguarda il nostro Progetto, non ne parla che di passaggio, e si occupa specialmente delle Servitù, che di lor natura andando unite collo stato *abituale* delle Proprietà particolari fra loro, hanno i loro effetti regolati dalla Legge indipendentemente dalle volontà particolari, e una ostante qualunque resistenza, di cui uno volesse usare contro l'altro.

Questa classe di Servitù si suddivide in un gran numero d'altre classi, il *Muro comune* divisorio, *la distanza che si ricerca per certe Fabbriche*, e il *contramuro*, *la vista sulla Proprietà del vicino*, *lo scolo dei Tetti*, e il *Diritto di Passo*.

Poche parole sopra ciascuna di queste Servitù basteranno per far conoscere l'organizzazione, che è propria di esse.

Una delle più importanti senza dubbio è sul *Muro comune*, di cui le nostre principali Leggi Municipali si sono occupate con molta estensione.

Il Diritto Romano ha ancor esso diversi Testi relativi al *Muro comune*, ma questa parte di Giurisprudenza unnera in tal proposito nè la migliore, nè la più faconda, poichè le Case di Roma fabbricate senza toccarsi fra loro (così c'insegnano le Leggi stesse di quel Popolo, in cui sono comunemente indicate sotto il nome di Isole (*Insulae*) non potevano dar luogo fra i vicini a quelle stesse difficoltà, che insorgon fra noi, o almeno queste difficoltà dovevano essere molto rare.

Le nostre numerose Disposizioni consuetudinarie sopra il Muro di mezzo, prodotte dai nostri bisogni, e dalla forma stessa delle nostre Case ci offrivano una guida più sicura, e più adattata alla nostra situazione.

Il Progetto dunque le ha seguitate, e le ha soprattutto desunte dal Gius consuetudinario di Parigi, con cui si accordano la maggior parte delle altre Consuetudini, e che anche in molti

luoghi è diventato la base della Giurisprudenza scritta del Paese.

Una diversità molto grande si trovava per altro fra alcune parti del Territorio Francese, e specialmente fra i Paesi, che si regolavano secondo il Gius consuetudinario, e quelli che avevano il Gius scritto, non già sopra gli effetti della comunione del Muro una volta acquistata, ma sul modo stesso di acquistarla.

In una parte della Repubblica, la *comunione del Muro* non si acquistava, e non si acquistò neppur presentemente, che col concorso di due volontà, poichè non basta che una delle Parti voglia acquistarla, ma è necessario che l'altra ancora vi acconsenta: questo è il Contratto regolare, e se il vicino nega per qualunque prezzo di concorrere alla porzione del Muro, quello che desidera la comunione è costretto a rinunziarvi, e a fabbricare sul suo Fondo un Muro, che resta suo per l'intiero.

In molte altre Contrade, e specialmente nella vasta Giurisdizione della Consuetudine di Parigi, seguitata in questo punto da un numero di molte altre, l'acquisto della comunione del Muro si opera per disposizion della Legge, e sotto l'unica obbligazione di rimborsar la metà del prezzo del Muro, e del Suolo.

E questa Regola è quella, che noi abbiam seguitata, come l'unica capace di prevenir delle negative dettate dal mal umore, o dal capriccio, e spesse volte contrarie all'interesse medesimo di quello, a cui è domandata la comunione, e sempre contro i Doveri di un buon Vicino.

In tal guisa la comunione dei Muri è con giustizia annoverata fra le Servitù *Legali*, poichè altrimenti ella avrebbe dovuto appartenere alle Servitù *Convenzionali*.

Io non starò a parlare della maniera, colla quale il Progetto regola gli effetti, e i Diritti della Comunione dei *Muri*, egualmente che dei caratteri, ai quali dovrà riconoscersi la Comunione dei *Fossi*, e delle *Siepi*. Poichè col determinare a questo proposito un Diritto comune, lo abbiamo fondato sopra le nostre abitudini, e sopra gli usi i più universalmente ricevuti.

E stato però riguardato come impossibile il concepire questi usi quando si è trattato di *Piantazioni limitrofe*, o almeno non si sono potute sottoporre a una misura comune, e uniforme.

I principj generali dedotti dalla sola equità indicano bastantemente, e senza dubbio, che il Diritto d'ogni Proprietario viene a cessare al momento, in cui potrebbe cagionare un danno per il suo Vicino; ma questo dato principale, comune a tutte le parti del Territorio, non scioglie la difficoltà, che abbiamo indicata. Infatti non si saprebbe a qual precisa distanza dalla Possessione del Vicino fosse permesso di piantar degli Alberi di alto fusto, o di altre sorte, se fosse o non, o due *metri* per i primi, o un mezzo *metro* per i secondi, e se il fissar precisamente una distanza qualunque fosse compatibile colla differenza delle coltivazioni, e del terreno sopra un Territorio così vasto, come quello della Repubblica.

Per non sottrar niente al legittimo esercizio della Proprietà, e per non offendere neppure i Diritti del Vicino, è convenuto limitarsi ad indicare su quest'articolo, e per modo di Disposizione generale, una distanza comune, in mancanza di Usi, e Regolamenti lo-

cali. Ed è stato egualmente necessario di sottoporre a questi Regolamenti, ed Usi tutto ciò, che riguarda i Contrammuri, o la mancanza dei Contrammuri le distanze prescritte per certe Fabbriche, che si vorrebbero fare presso un Muro vicino, sia, o non sia divisorio.

In fatti la Legge non potrebbe prescrivere l'uso di certi Materiali, o di certi altri, che non sono egualmente per tutto quì si trova il sasso, là non vi è altro che mattone, e frattanto questi elementi sono la vera, ed unica misura delle ulteriori Obbligazioni; perchè, se il mio Vicino vuol costruire un Cammino, una Fornace, o un Forno, non può mettere in pericolo la mia Proprietà, ed essa vi si troverebbe secondo che egli si servisse di alcuni Materiali in vece di certi altri, o che secondo la qualità delle mie Fabbriche avvicinasse più, o meno le sue.

Perlochè anco su questo è bisognato riportarsi agli Usi, o Regolamenti locali, e rinunziare in conseguenza al vantaggio dell'uniformità in una materia, che non ne era suscettibile.

Almeno questo ostacolo non esiste per le altre Servitù Legali, che abbiamo ancora da esaminare, cioè le *Finestre*, *le Gronde*, *ed il Diritto di Passo*.

Le Servitù delle *Finestre*, o altre *Aperture* tengono un posto molto importante in questa materia. Non si può in un Muro comune aprir Finestre sopra il suo Vicino, se non se per Patto espresso; e questa è una Regola, che non è mai stata impugnata. Si tratta perciò più particolarmente di determinare fino a qual punto può essere limitato l'esercizio della Proprietà anco sul *Muro proprio*, e sotto questo rapporto la proibizione d'aprire delle Finestre sopra il suo Vicino può, e debbe essere riguardata come una Servitù stabilita dalla Legge.

Così non si può, anco sul suo proprio Muro, se sia immediatamente contiguo alla Possessione altrui, fare Aperture, o aprir Finestre, che guardino sul Proprietario vicino, se non alle condizioni imposte dalla Legge.

E questa modificazione del Diritto di Proprietà non ha bisogno di essere giustificata, poichè l'Ordine Pubblico non permette che nell'usare della sua Proprietà si possa turbare gli altri sulla loro. Con queste vedute il Progetto indica le altezze, alle quali debbono esser situate le Finestre al di sopra del Pian del Terreno, con le distinzioni opportune al Pian terreno, e ai Piani superiori.

Alcuni avevano su questo punto domandato delle modificazioni per le Case di Campagna, ma è stato creduto che una misura generale, e determinata con moderazione dovesse regolare indistintamente le Case di Campagna, come quelle di Città, perchè l'Ordine Pubblico veglia egualmente e sull'une e sull'altre.

Un Articolo del Progetto tratta della *Scolo dei Tetti*, e determina che ogni Proprietario deve disporre i suoi Tetti in maniera che l'acque piovane cadano sul Terreno proprio, o sulla Strada pubblica, e non possa farle sgrondare sul Fondo del suo Vicino.

Si dirà forse che questa Disposizione stabilisce piuttosto un Dovere che una Servitù, perchè non si esercita Servitù sul Fondo proprio. Ma l'Uso della Cosa propria limitato dall'Interesse dell'altrui, è anch'esso una Servitù Legale, ed altronde la coerenza di questa Disposizione con le precedenti non permetteva di collocarla altrove.

Finalmente il Progetto tratta del *Diritto di Passo* dovuto al Padrone di un Fondo racchiuso da altri, e senza Strada.

Questa Servitù nasce col tempo stesso

e dalla necessità e dalla Legge, poichè l'Interesse generale non permette che vi siano dei Fondi messi fuori del Dominio degli Uomini, e condannati all'inerzia, o a restare incolti perchè per passarvi bisogna traversare la Possessione altrui.

Solamente in questo caso il Proprietario, che dà il Passo, debb'essere indennizzato, e quello che lo prende, dee usarne in modo da portare all'altro il minor danno possibile.

Cittadini Legislatori, io vi ho accennate rapidamente le diverse specie di Servitù *Legali* contenute nel Capitolo secondo del Progetto di Legge.

Peraltro da questa denominazione di *Servitù Legali, o stabilite dalla Legge*, non bisogna dedurne, che non vi possano essere indotte per volontà dell'Uomo delle deroghe, o delle modificazioni, ma soltanto che esse agiscano in mancanza di ogni Convenzione, per la natura delle Cose, o per l'Autorità della Legge.

Passo ora alla terza Classe delle Servitù, di cui tratta il Progetto di Legge.

*Delle Servitù stabilite dal fatto dell'Uomo*

Si chiamano in tal guisa tutte le Servitù, che derivano o da una formal *Convenzione*, o da un *Possesso* bastante per far presumere un accordo, o dalla destinazione del Padre di Famiglia.

La destinazione del Padre di Famiglia equivale al Titolo, quando è provato che due Fondi attualmente divisi sono appartenuti una volta alla stessa Persona, e che da lei sono state poste le cose in quello stato, dal quale ne resulta la Servitù.

Le Servitù Convenzionali imposte sopra la Proprietà hanno per limiti necessarj quel punto, in cui esse diventerebbero contrarie all'Ordine pubblico; e qualunque ne sia la cagione, sono esse per motivo dell'oggetto, col quale vanno congiunte, *Urbane*, o *Rustiche*, *Continue*, o *Discontinue*, *Apparenti*, o non *Apparenti*.

Il nostro Progetto spiega questa triplice distinzione; ma io richiamerò specialmente la Vostra attenzione sopra le due ultime, e sopra la diversità che si trova frà le Servitù *Continue*, ed *Apparenti*, e le Servitù *Discontinue*, e *non Apparenti*, e che in conseguenza richiede che in mancanza di Titoli le une ottengano maggiori riguardi, che l'altre.

Così le Servitù Continue, e Apparenti potranno acquistarsi mercè di un Possesso trentenario, perchè quegli atti quotidiani, e pubblici, che sono stati per lungo tempo praticati senza alcun reclamo, prendono un carattere capace a far presumere il consenso del Possessore vicino. Infatti il Titolo si può perdere, ma il Possesso resta, e a di lui effetti non potrebbero esser rimossi senza una ingiustizia.

Non è lo stesso però quanto alle Servitù Continue non Apparenti, e alle Servitù Discontinue, siano, o nò Apparenti; poichè in quest'ultimo caso niente ci assicura, nè ci può neppure far legalmente presumere, che il Proprietario vicino abbia avuta una sufficiente cognizione di Atti spesse volte equivoci, la di cui prova è fin d'allora inammissibile.

Quindi la prova del Possesso trentenario sarà valutabile nella prima specie di Servitù, ma nessuna prova di Possesso sarà ammissibile nella seconda, ancorchè si trattasse d'*Immemorabile*.

Questa Decisione, che è conforme alla Giustizia, è favorevole alla Proprietà, è una delle più importanti del Progetto, e

merita tanta più attenzione, in quanto che non era generalmente ammessa nell' ultimo stato della Giurisprudenza.

Non si era potuto in nessun luogo non distinguere la differenza essenziale, che passa fra queste Specie diverse di Servitù, ma tutto ciò che o' era resultato in alcune Giurisdizioni, era che in vece del Possesso trentenario si esigeva, in mancanza di Titoli, il Possesso *Immemorabile* per l' acquisto delle Servitù Discontinue.

Autori sommi, e specialmente Dumoulin, avevano adottata questa opinione, ma un Possesso *Immemorabile* non poteva niente aggiungere in questo caso, poichè nessuna confidenza potevano meritare al di là dei trent' Anni quelli stessi Fatti, e quegli Atti medesimi, che si conveniva essere equivoci, e inconcludenti in questa prima, e lunga serie di anni.

Col rigettare questo Possesso Immemorabile il nostro Progetto ha fatta una cosa, la quale buona in se stessa, si accorderà eziandio con le vedute generali della nostra nuova Legislazione in materia di Prescrizione. La più lunga debb'essere limitata a trent'anni, e quegli Atti che non prescrivono in questo spazio di tempo, possono esser riguardati di non tal natura da non prescriver giammai.

Poco ora mi resta a dire sul rimanente del Progetto. Vi si tratta dei Diritti, e dei Doveri rispettivi dei Padroni di quelle Possessioni, delle quali una dee qualche Servitù all'altra, e le Regole dettate su questo Articolo dall'Equità, e dall'Uso non possono far nascere nè imbarazzo, nè incertezza.

Dall'altra parte nulla di grave, e di difficile si presentava in quella parte del lavoro, che tratta in qual modo si estinguono le Servitù stabilite dal fatto dell' Uomo.

Il non uso per lo spazio di trentanni, che ne fa presumere l' abbandono, e la renunzia, e la riunione nelle stesse mani del Fondo servente, e di quello, a cui la Servitù è dovuta, ecco le cause dell' estinzione, alle quali se ne può aggiungere una terza accidentalmente, cioè quando il Fondo, che dee la Servitù, non è più in grado di prestarla.

Al più l' oggetto principale di tutta la parte del Progetto relative alle Servitù, che si stabiliscono col fatto dell' Uomo, è stato non già di proteggerle, ma di circoscriverle dentro i confini precisi del loro Stabilimento, poichè così voleva il favore dovuto alla libertà delle Possessioni, e delle Proprietà.

Cittadini Legislatori, io ho percorso, e accennato, piuttosto che discusso tutti i punti del Progetto di Legge relativo alle Servitù, o Servizj prediali, nè ai vostri lumi sfuggirà la savezza di quelli.

Voi vi troverete poche Disposizioni nuove, e vi osserverete in tutte le sue parti la circospezione, colla quale facendo sparire alcune piccole differenze fra certi usi, sonosi non ostante rispettate le abitudini generali, e anco talvolta quelle locali, allorchè motivi superiori ce ne hanno imposto il dovere.

Sotto tutti i rapporti, che sono stati esaminati, il Governo ha creduto, che questo Progetto di Legge otterrebbe da Voi quella sanzione che gli è necessaria, per occupare nel Codice Civile il posto, che a lui si conviene.

# RAPPORTO

*Fatto il dì 7. Pievoso anno XII. al Tribunato dal Cittadino*

## ALBISSON

*In nome della Sezione Legislativa, sopra il Titolo quarto del Libro II. Del Codice Civile.*

### DELLE SERVITU' PREDIALI.

CITTADINI TRIBUNI.

Il Progetto di Legge, sul quale vengo a trattenervi in nome della vostra Sezione Legislativa, forma il Titolo quarto del secondo Libro del Codice Civile, e compisce questo secondo Libro, che tratta *dei Beni, e delle diverse modificazioni della Proprietà*, regola tuttociò, che concerne *le Servitù, o Servizj Prediali*, determina la loro Natura, il loro Fine, il loro Uso, classifica le loro diverse Specie, secondo che esse derivano o dalla sola forza delle Cose, cioè a dire dalla situazione naturale dei Luoghi, o dalla semplice Disposizion della Legge, o da quella dell' Uomo, ed in forza delle Convenzioni espresse, o presunte fra i Padroni delle Possessioni, eh' esse investono o attivamente, o passivamente.

Le Servitù sono di una grande importanza nella Legislazione Civile, poichè dipendono doppiamente dal Diritto di Proprietà, che viene da esse modificato, e diminuito in qualche modo nel Fondo serviente, mentre lo rendono migliore in quello, a cui la Servitù è dovuta; e per questo solo titolo, che le vincola a questa base fondamentale dell' Ordin Sociale, esse assorbirebbero superiormente il Diritto all' attenzione, e alla premura del Legislatore ancor quando non lo reclamassero per altri rapporti non meno interessanti.

L' Agricoltura, che è la sola vera Nutrice del Genere Umano, spesso languirebbe senza il soccorso, che ritrae dalle Servitù.

La Coltura, e la Lavorazione di un Campo chiuso, e senza ricetta sulla Strada Publica diverrebbero impossibili, se la Legge non aprisse al suo Padrone sopra i Fondi, che lo circondano, un passo proporzionato ai suoi bisogni. La Legge anco è quella, che conservando religiosamente ad ognuno il Diritto di servirsi a suo piacimento delle Acque, che nascono nel suo Fondo, gli proibisce nel tempo stesso di disporre arbitrariamente di quelle, che vi scorrono, in pregiudizio dei Diritti acquistati dai Fondi inferiori. Dessa è, che stabilisce i Recinti, o Chiusi, ma sotto le riserve inspirate dagli Interessi Rurali degli altri. Dessa è quella, che determina la comunione dei Fossi, e delle Siepi, e decide sopra le distanze delle Piantazioni limitrofe, e taglia così fin dalla radice una quantità di Liti, che sono i flagelli più dannosi dell' Agricoltura.

La vicinanza, che dovrebbe essere costantemente, a quel che pare, una sorgente ordinaria di relazioni, di godimenti amichevoli, e l'alimento continuo d' un commercio di buoni Offici, non è il più

delle volte che un soggetto continuo di querele, e di controversie. La Legge dee prevenirle, o terminarle, o con Disposizioni relative alla respettiva posizione dei Luoghi, o con la barriera che ella oppone alle intraprese, e alla curiosità indiscreta, o maligna di un Vicino incomodo, o pericoloso.

Sotto quest' ultimo rapporto è facile che il progresso delle cognizioni, e la pratica un miglior direzione dell'Interesse privato ben inteso, coll'andare del tempo generalizzino, e perfezionino la cognizione dei Diritti, e dei Doveri Sociali, da risparmiare questo pensiere alla Legge, ma fino a questo tempo chi oserebbe sfidare l'occhio dell' invidia, o della malevolenza in quella Casa esposta da tutte le parti, che Diogene senza sospetti domandava al suo Architetto (1).

Finalmente la materia delle Servitù regolata fin qui dalle Leggi, che erano per la maggior parte solamente locali, spesso contraddittorie fra loro, e difficilissime a conciliarsi, e il di cui numero oltrepassava il mille nel solo Corpo del Diritto Romano, apriva un vasto campo allo spirito di controversia, e un abbondante pascolo al cavillo. Era dunque importante di provvedervi con una Teoria semplice, e luminosa, applicata con discernimento però, che la Giurisprudenza offriva di più sano, e le diverse Consuetudini di più ragionevole, e che senza indebolire il rispetto dovuto alla Proprietà, determinasse con precisione il carattere, l'estensione, e il confine dei Servizj, che le impongono, o possono imporle le Leggi della Natura, l'Ordine Sociale, i Doveri della vicinanza, e le Fede alle Convenzioni.

Egli è tempo pertanto di vedere in qual modo il Progetto adempie questa opera importante. Comincia con la Definizione della *Servitù, la quale è un Onere imposto sopra una Possessione per l' Utilità di un' altra Possessione appartenente a un altro Padrone*.

Questa Definizione è esatta, e completa. La Servitù è un *Onere*. Alcuni Giureconsulti, anco fra quelli che giustamente son reputati celebri, l'hanno definita un *Diritto, che sottopone un Fondo*, ma impropriamente perchè la parola *Diritto*, nella sua accettazione relativa, non può prendersi che in un senso Attivo, mentre che la parola *Servitù* di per se stessa sola annunzia qualche cosa di Passivo.

Ella è un Onere *imposto sopra* una *Possessione per l' Uso*, e *l' Utilità di un' altra Possessione appartenente ad un altro Padrone*; il che contiene tre Condizioni caratteristiche della Servitù considerata come Servizio Prediale. Primieramente l'esistenza di due Possessioni, l'una delle quali obbligata al Servizio, l'altra autorizzata a riceverlo. Quindi l'esistenza di due diversi Proprietarj, l'uno Padrone della Possessione, che rende il Servizio, l'altro di quella, che lo riceve; poichè la stessa Persona non può essere nello stesso tempo Padrona di due Possessioni, la qual cosa è energicamen-

(1) *Cum aedificaret domum in palatio, promitteretque ei Architectus se eam aedificaturum, ut libera a conspectu, immunis ab omnibus arbitris esset, neque quisquam in eam despicere posset.* Tu vero, inquit, si quid in te Artis est, ita compone Domum meam, ut quidquid agam, ab omnibus perspici possit = *Velleius Paterculus*, II 14.

te espressa dal Gius Romano con quella breve Massima *res sua nemini servit*; finalmente la Cagione della Servitù, l' Uso, e l' Utilità della Possessione, che la gode, poichè un Diritto, di cui questa Possessione non potesse mai far Uso, nè ricavarne alcuna Utilità, non solamente non sarebbe una Servitù, ma sarebbe un Diritto nullo.

Si trova nella maggior parte degli Scrittori Classici del Gius un' altra condizione, che il Progetto non accenna, quella cioè della vicinanza dei due Fondi; ma questa condizione non è così essenziale da essere indispensabile in una buona Definizione, ed ancor quelli che ne parlano, se convengono in qualche modo, quando fanno avvertire di non confondere insieme la vicinanza colla contiguità. Ed infatti è certo che una Servitù può esistere fra due Fondi, benchè separati fra loro da un Fondo intermedio, e i Libri del Diritto Romano ne somministrano varj esempj.

L' Articolo seguente compisce la Definizione della Servitù col prevenire qualunque rimembranza su quella dannosa Gerarchia Prediale, che ha disonorato la Legislazione Francese fino alla notte memorabile del 4 Agosto 1789. *La Servitù*, vi si dice, *non stabilisce alcuna preminenza di una Possessione sopra un' altra*.

Dopo queste nozioni generali ne succede la classazione delle Servitù, che nascono o dalla situazione naturale dei Luoghi, o dalle Obbligazioni imposte dalla Legge, o dai Patti dei Proprietarj; distinzione essenziale, e che forma il soggetto di tre distinti Capitoli.

Il primo tratta *delle Servitù, che nascono dalla situazione dei Luoghi*. I sei primi Articoli di questo Capitolo versano sulle Acque, e sui servizj che esse possono o imporre, o somministrare ai Fondi dove hanno origine, e a quello che esse circondano, o che traversano.

La Natura stessa è quella, che facendo scaturire delle Acque in un Fondo, sottomette il Fondo inferiore a riceverlo scolo, e la caduta di quest' acque, che sommergerebbero il Fondo ove son nate, se loro fosse chiusa ogni uscita (1).

Questa Servitù naturale per altro non può essere aggravata dal Padrone del Fondo superiore. Quindi, mentre che a questi si conserva il Diritto di servirsene nel suo Fondo a suo piacimento, quando non abbia diminuito questo Diritto con qualche Patto particolare col Padrone del Fondo inferiore, o con una tolleranza capace, attesa la sua qualità, e la sua durata, di supplire, o di far supporre un Patto, la Legge ha dovuto proibirgli di non far cosa alcuna per la sua parte, che possa render peggiori le condizioni di quest' ultimo.

Il solo punto, che vi restava da fissare su questo proposito, era la dorata, e la qualità di questa tolleranza capace di supplire, o di far supporre una Convenzione particolare.

Ogni Convenzione richiede il consenso delle Parti contraenti, e se questo consenso non è espresso, e riportato in un Istramento, deve almeno resultare da qualche fatto, la di cui esistenza non sia dubbiosa, e da un' adesione data a questo fatto per un tempo assai lungo, dopo che è stato, o ha potuto esser conosciuto, da non fare insorgere una questione, se il fatto sia stato disapprovato.

E trenta anni di un pacifico, e continuo

(1) ..... *has leges aeternaque foedera certis – Imposuit natura locis*. Virg. Georg.

godimento son parsi bastanti per operare una Prescrizione equivalente al Titolo. Ma questo godimento non può essere riconosciuto, nè controverso, se non in quanto che si sia potuto controverterlo, e questo non è potuto accadere, se non all' epoca, nella quale i lavori visibili destinati a procurare o a facilitare il godimento, siano cominciati, e terminati in modo da eccitare una legittima contradizione.

Nè meno ci bisognava per calmare gli scrupoli della Legge in un oggetto così interessante per la Proprietà, quale è quello di limitare per il Padrone la libera disposizione delle Acque, la di cui sorgente è nel suo Fondo, e di conciliare il di lui interesse, quanto alla facilità dell' uscita, con quello del Padrone del Fondo obbligato a riceverle.

Altri interessi relativi all' uso comune delle Acque esigevano altre disposizioni. Così, quando una sorgente somministra agli abitanti di una Comunità, o di un Villaggio, o di un Borgo l' Acqua necessaria, il Padrone di questa sorgente non può divertirne il corso, e solamente può domandare una indennizzazione, che sarà determinata dai Periti, solamente nel caso però che gli abitanti non ne avessero acquistato, o prescritto l' Uso.

Di qui è che un' Acqua corrente può essere impiegata nel suo passaggio a irrigare le Proprietà, che ella circonda. Nè altra eccezione vi è per questa regola che rapporto a quelle Acque, che la Legge *sulla destinazione dei Beni* dichiara essere una dipendenza del Dominio pubblico (1), sul quale articolo il Progetto, conforme in questo alle Disposizioni degli antichi Regolamenti (2), deroga alle Legge rurale del sei Ottobre 1791, che permetteva ai Possessori dei terreni adiacenti ai Fiumi, e Riviere navigabili, o atti al trasporto, di prender dell'acqua purchè solamente il corso non fosse divertito, nè impedito in modo da recar danno al ben generale, e alla navigazione (3).

In tal guisa quello che ha la propria Possessione traversata da un' acqua corrente, può servirsene nel tempo che essa vi scorre, ma coll' obbligo di restituirla al suo corso ordinario nel punto che esce dal suo Fondo.

Tutto ciò è assolutamente giusto, e ragionevole, e non si può che applaudire alla misura, che si è tenuta in ciascuna di queste Disposizioni. L' uso però di questa diversa facoltà può incontrar degli ostacoli, e aprire il campo a delle usurpazioni, e la Legge dee prevederle, senza che possa provvedere a tutti i casi, attesa la varietà delle circostanze, che possono accompagnare queste intraprese. E tutto ciò che essa può fare, è di rimettersene alla saviezza dei Tribunali, con indicar loro non ostante le considerazioni, che debbon dirigerle nella risoluzione delle questioni, che possono esser loro presentate.

Il Progetto dunque stabilisce che se insorgono delle Liti fra i Proprietarj per i quali le Acque possono essere utili, i Tribunali debbono, nel giudicare, conciliar l'interesse dell Agricoltura col rispetto dovuto alla Proprietà, e osservare in tutti i casi i Regolamenti locali, e particolari sopra il corso, e l'uso dell'acque.

---

(1) *Artic.* 537

(2) *Regolamento del Mese di Agosto* 1669 *Tit.* 27. *Art.* 44.

(3) *Tit. I. Sez.* 6 *Art.* 4

Qoà hanoo termine le vedute del Progetto sopra le Servitù propriamente dette, che hanoo origine dalla situazione naturale dei luoghi. Questa situazione peraltro doveva anco richiamar l attenzione del Legislatore sopra un altro punto relativo alla posizione frattuosa di due Possessori, cioè sulla confinazione, di cui la negligenza può produrre delle lunghe, e dispendiose controversie, che la Legge dee per quanto può sottrarre col suo nascimento.

E la Legge ottiene questo intento coll' accordare ad ogni Proprietario il Diritto di obbligare il suo Vicino alla confinazione delle sue Proprietà contigue, e col determinare, che questa confinazione sarà fatta a spese comuni.

La necessità della confinazione conduce seco naturalmente la facoltà di circondare con ripari a siepi la sua Possessione, ed ogni Padrone vi è autorizzato, salvochè non ne sia impedito da un Servitù di passo. Se però vuole esser dispensato da questo Diritto, perde quello di Parco, di Groppi, o Mandre, o di Pascolo in proporzione del terreno, che egli rimpiega. Io farà quello, che ritira la sua porzione nella Società dei Parchi, e dei Pascoli, non dee poter prendere una parte nelle porzioni degli altri.

Passo al Capitolo secondo, che tratta *delle Servitù stabilite dalla Legge*.

Queste Servitù hanno per oggetto l' Utilità Pubblica, o Comunitativa, o quella dei Particolari.

Tutto ciò che concerne le prime, è determinato dalle Leggi, o dai Regolamenti particolari. Le seconde prendono anch' esse tutta la loro forza dalla Legge, che sottopone i Proprietarj a diverse Obbligazioni, l'uno in riguardo dell altro, indipendentemente da ogni Convenzione.

Il Codice Rurale ne regola con parte: il Codice Civile regola le altre, che riguardano il *Muro*, e il *Fosso comune*, il caso *in cui vi è luogo al Contramuro*, *alla vista sopra la Proprietà del Vicino*, *alla scolo dei Tetti*, *al Diritto di Passo*.

Il primo Paragrafo di questo secondo Capitolo stabilisce, in una serie di undici Articoli, le Regole relative al Muro comune.

In primo luogo egli pone l'Improntata della Legge sulla comunione *presunta*, quasi generalmente ammessa fin qui, di tutti i Muri che servono di separazione o tutta altezza fra le Fabbriche, o fra i Cortili, e i Giardini, e anco fra i recinti nei Campi, se non vi sia Titolo, o prova del contrario, e ne questa pareva essere le difficoltà che faceva, e poteva far nascere a questo proposito una distinzione più sottile, che solida fra le Campagne, e le Città.

Determina precisamente quali sono i segni della non comunione, e il peso proporzionato delle spese di risarcimento e di ricostruzione, lasciando nell'ultimo nondimeno ad ogni condomino la libertà di sottrarsene, abbandonando il Diritto di comunione, solamente però quando il Muro comune non sostiene una Fabbrica, che gli appartenga.

Regola i Diritti respettivi dei condomini, che vogliono fabbricare sopra un Muro comune, e appoggiarvi delle travi, e dei travicelli, e regola ancora i loro Diritti, e le loro Obbligazioni nel caso di rialzamento del Muro.

I Romani non conoscevano la comunione presunta qualunque vi fossero presso di loro dei Muri comuni fra quelli, che separavan le Case, ma questa comunione non poteva essere stabilita che per mezzo di Patti particolari, o di Legato, di cui ella poteva essere una condizione.

Conoscevano ancor meno la comunio-

ne *forzata*, e l'una, e l'altra di queste Istituzioni la dobbiamo alla sola Giorisprudenza Francese, e la savieza, che forma il loro carattere, è di una evidenza così luminosa, che le aveva fatte ammettere da lungo tempo anco in quelle parti della Francia, che annoveravano fra i loro Privilegj Provinciali i più cari quelli di essere governate esclusivamente in materie Civili dalle Leggi Romane.

In seguito regola uno dei principali effetti della comunione, cioè, la proibizione che ha ognuno dei vicini di fare nel Muro comune alcuna rottura, e applicarvi o appoggiarvi alcun lavoro, senza il consenso dell'altro, o senza avere, in caso di rifiuto, per mezzo di Periti fatto determinare i mezzi necessarj perchè la nuova opera non sia di pregiudizio ai Diritti dell'altro.

Di questa Disposizione tolleritamente giusta il Progetto ne ripete il principio nel Paragrafo terzo sul proposito della vista sulla Proprietà del Vicino, determinando che nissuno dei due Vicini non può senza il consenso dell'altro fare nel Muro comune alcuna Finestra, nè Apertura, in qualunque modo che fosse, ancorchè si trattasse di una Vetrata da non aprirsi.

Finalmente il Progetto determina l'altezza, che dee avere ogni Muro di separazione fra i Vicini nelle Città, e Sobborghi, secondo la loro Popolazione, e quando non vi siano su questo Articolo ne Regolamenti particolari, nè Consuetudini costanti, e ricevute.

Tralascio le Disposizioni relative all'Obbligo respettivo dei Padroni di diversi Piani di una stessa Casa, e alla conservazione delle Servitù attive, e passive in caso di doversi rifabbricare il Muro di una Casa, o il Muro comune. Il Diritto comune, che queste Disposizioni stabiliscono su tutti questi Articoli, è il resultato delle conseguenze dedotte dalle nostre Abitudini, e dagli Usi più universalmente ricevuti.

Lo stesso è delle Disposizioni concernenti la comunione dei Fossi, e delle Siepi. E solamente osserverò quanto alle Piantazioni limitrofe, che la Legge avrà fatto tutto quello che è in suo potere di fare, quando dopo essersi riportata agli Usi, e Regolamenti locali necessariamente variabili, come lo sono i Terreni, le Coltivazioni, i Climi, e le Situazioni, avrà in mancanza di essi determinata una distanza comune per i Fondi vicini col distinguere gli Alberi di alto fusto dagli altri Alberi, e dalle Siepi verdeggianti, coll'autorizzare quello, a cui una minor distanza dà un giusto Titolo di lamento, a esigere che siano svelti, e quello sulla Proprietà del quale sporgono i rami degli Alberi dei Vicini, a obbligar questo a tagliare i rami, e finalmente col dargli il Diritto di tagliare egli stesso le radici, che si estendono nella sua Possessione; ed a tutto questo il Progetto provvede.

Neppure mi fermerò sulle Disposizioni, che sono relative alla distanza, e ai Lavori intermedj nel caso di certe Fabbriche. Non vi è nulla tanto difficile, quanto lo stabilire un Diritto comune sopra simili oggetti, e nulla di così savio, quanto di lasciarli assolutamente, come fa il Progetto, sotto l'impero dei Regolamenti, e degli Usi particolari.

I tre ultimi Paragrafi del secondo Capitolo, che trattano *della vista sopra la Proprietà del suo Vicino, dello Scolo dei Tetti, e del Diritto di Passo*, non sono suscettibili di Discussione. Non fanno essi che sanzionare dei punti di Giurisprudenza abbastanza adottati generalmente, se si eccettua la Disposizione

rigoardante le Finestre inferriate, e graticolate, e quelle a vetrate chiuse, che presenta una piccola differenza con gli Articoli 200 e 201 della Costumanza di Parigi quanto all' altezza dell' Apertura, e alle dimensioni delle maglie della Inferriata.

Sono ora al terzo Capitolo, che parla *delle Servitù stabilite dal fatto dell' Uomo*, a che il Progetto divide in quattro Sezioni, che abbracciano tutto ciò, che l' impero della Legge può assomere in questa specie di Servitù, la cui natura, l'oggetto, e il modo non hanno altri limiti, che quelli che vogliono assegnar loro le Parti contraenti, che sono i Proprietarj.

La prima Sezione contiene la Teoria di questa specie di Servitù, e la Divisione la più generale dei loro diversi caratteri.

Come si stabiliscano; quali siano i Diritti del Padrone del Fondo, al quale la Servitù è dovuta, come finiscano: tale è la Materia delle tre ultime Sezioni.

Il Progetto incomincia dal lasciare ai Proprietarj la libertà la più estesa d' imporre supra le loro Proprietà quelle Servitù, che lor piaccia, ma sotto due condizioni egualmente indispensabili, 1.° che i Servizj imposti non lo siano nè alla Persona, nè in favore della Persona, ma solamente a un Fondo, e per un Fondo, il che è una conseguenza immediata della Definizione data nel primo Articolo del Progetto, che specialmente caratterizza la Servitù Reale, o Servizio Prediale.

2.° Che questi Servizj d' altronde non abbiano nulla di contrario all' Ordine Pubblico, regola che è comune ad ogni sorta di Convenzioni.

Ma questa libertà può ella estendersi fino alla facoltà di modificare le Servitù Legali, o stabilite dalla Legge?

L' Oratore del Governo ha risposto a tal questione nell' esporre i Motivi del Progetto: „ Non bisogna dedurre, ha egli „ detto, da questa Denominazione *Servitù Legali*, *stabilite dalla Legge*, che „ non possano esservi fatte deroghe, o „ modificazioni dalla volontà dell' Uomo, ma solamente che esse hanno forza, in mancanza di ogni altra Convenzione, per la natura delle cose, e per „ l' autorità della Legge. „

Una conseguenza naturale di questa libertà di Convenzioni si è che l' uso, e l' estensione delle Servitù si regolano dal Titolo che le stabilisce, e se non vi fosse Titolo, il Progetto vi provvede con le Disposizioni particolari, di cui mi resta a parlare.

Finiamo dopo aver distinto le Servitù *Urbane*, cioè quelle, che sono stabilite per l' Uso delle Fabbriche in qualunque luogo situate, dalle Servitù *Rustiche* stabilite solamente per l' Uso dei Campi, il Progetto fa una prima distinzione, che è comune ad ambedue, fra le Servitù *continue*, e *discontinue*, ed una seconda distinzione loro egualmente comune fra le Servitù *apparenti*, e non *apparenti*, distinzione essenziale per il loro acquisto, o per il loro esercizio, e rigettata senza motivo da alcuni Giurisconsulti d'altra parte assai celebri, e che molto imbarazzati fra quì da suddivisioni, e gradazioni minutissime avevano un gran bisogno della interposizion della Legge.

Egli chiama *Continue* quelle, il di cui Uso è o può esser continuo, senza aver bisogno del fatto dell' Uomo, come gli Acquidotti, gli Scoli, le Finestre, e *altre di questa specie*.

*Discontinue* o interrotte quelle al contrario, che hanno bisogno del fatto dell' Uomo per essere esercitate, come i Diritti di Passo, di attinger Acqua, di Pascolo, ed *altri simili*.

Sono qualificate per *Apparenti* quelle, che si annunziano con delle opere esterne, come una Porta, una Finestra, un Acquedotto, e per *non Apparenti* quelle, che non hanno un segno esterno della lor sussistenza, come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un Fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

Queste nozioni son chiare, ed esatte, e non vi è alcun uomo particolare, al quale non possono essere riferite, e la semplicità della loro precisione sarà una vera beneficenza delle Leggi.

Vediamo ora come il Progetto le applica allo stabilimento delle Servitù.

Le *continue* ed *apparenti*, si acquistano per mezzo di un Titolo, o di un Possesso di trent'anni.

Nè dubbio alcuno poteva insorgere sopra l'acquisto per mezzo d'un Titolo, che è comune a tutte le specie di Servitù. Ma non era lo stesso quanto al Possesso; e la Giurisprudenza su questo punto era divisa. La maggior parte delle Consuetudini, e specialmente quella di Parigi la rigettavano ancorchè fosse stata di cento anni. I Paesi poi, che si regolavano col Gius Scritto, l'ammettevano, poichè ella avesse trent'anni, sul fondamento di molti Testi del Gius Romano.

Si è creduto però, che ancorchè un Possesso di trent'anni era bastante per acquistare una Casa, o dei Terreni, così non vi fosse ragione alcuna perchè dovesse essere riguardato come insufficiente per acquistar sopra questa Casa, o sopra questi Terreni, un Diritto di Servitù, il di cui esercizio, e il segno esterno di questo esercizio fossero durati per lo spazio di trent'anni con vista, e scienza del Proprietario, e senza contradizione per la sua parte: e il Diritto Romano ha prevalso.

Ma è stato lasciato quanto alle Servitù *continue non apparenti*, e a quelle *discontinue apparenti*, o *non apparenti*. Poichè il Gius Romano esigeva, per queste sorti di Servitù, un Possesso Immemorabile, ma un tal Possesso non manifestandosi necessariamente con degli Atti abbastanza continuati, e frequenti da supporre un Consenso, ancor quando non vi fosse stata una contradizion nelle forme, con ragione il Progetto dichiara che simili Servitù non possano stabilirsi che per mezzo di Contratti, e che il Possesso anco Immemorabile non può farne la vece.

Il Progetto avrebbe potuto fermarsi quì senza timore d'offendere dei Diritti già acquistati in virtù di questo Possesso. E nei Paesi, ove è stato finora ammesso, le Leggi non potevano avere alcuna forza retrotrattiva sopra i Diritti acquistati legittimamente prima che fossero emanate; ma non per questo è stata minor la savietza di avervi aggiunto la Dichiarazione espressa per prevenire a questo proposito ogni suggetto, e pretesto d'inquietudine.

Le Servitù possono essere anche stabilite per la destinazione del Padre di Famiglia: la Giurisprudenza aveva sofferto in questa ipotesi una considerabile variazione, e lasciava inoltre una lacuna da riempire.

L'antica, e nuova Consuetudine di Parigi si accordavano a dichiarare che esse equivaleva al Titolo, ma questa qui vuole che ne resti per Scritture, e l'altra non lo esigeva. Se poi vi era da fare qualche diversità in questo Articolo fra le diverse specie di Servitù, nè l'una nè l'altra non lo spiegavano, e le Leggi stesse Romane non presentavano lumi maggiori, e solamente vi si potea applicar qualche Testo per mezzo d'analogia forzata.

Il Progetto su tutto questo si spiega

chiaramente. Dichiara che la destinazione del Padre di Famiglia equivale ad un Titolo, ma limita il suo effetto alla Servitù *continue*, e *apparenti*. Non esige che costi per scrittura della destinazione, ma vuole che non vi sia luogo alla destinazione medesima se non che quando si prova che i due Fondi attualmente divisi sono appartenuti allo stesso Padrone, e che per mezzo di lui le cose son state messe nello stato, dal quale resulta la Servitù.

Dumoulin aggiunge una condizione, che il Progetto non aveva bisogno di enunciare, perchè essa non è che una conseguenza necessaria di tutto l'insieme della sua Teoria, cioè che la destinazione dee aver per oggetto una utilità perpetua, e non un comodo, o una convenienza passeggiera (1).

Ecco un'altra questione, sulla quale era importante di stabilir la Legislazione. Il Padrone di due Fondi, di cui l'uno doveva un Servizio all'altro prima della loro riunione in una Proprietà, passa a disporre dell'uno, o dell'altro senza che sia fatta alcuna menzione di Servitù nell'atto di alienazione. in tal caso le Servitù attive, o passive continua o sussistera

Si poteva replicare, e si replicava infatti, che ogni Servitù assendo estinta, quando il Fondo a cui è dovuta, e quello che la deve sono riuniti in una stessa mano (regola certa, e consacrata anco nelle forme dall'Articolo 705 del Progetto) era indispensabile per conservare la Servitù, che fosse espressamente riservata nell'atto d'alienazione.

Ma non si prevedeva il caso, in cui la cosa parlando di per se stessa, il riserva non era più necessario; ed è questo il caso, che il Progetto saviamente prevede. Così nella fattispecie proposta, se la cosa parla di per se stessa, vale a dire come si spiega il Progetto, *se esiste fra la due Possessioni un segno manifesto di Servitù*, il silenzio dei Contraenti non impedirà ch'ella non continui ad esistere attivamente, o passivamente in favore, e sopra il Fondo alienato.

I due ultimi Articoli di questa seconda Sezione nulla contengono, che non sia interamente conforme alla Giustizia, e alle Regole generalmente ammesse, nello stabilire che in ciò, che riguardava le Servitù, che non possono acquistarsi per Prescrizione, al Titolo che costituisce la Servitù, non può essere surrogato che il Titolo, che la riconosce, emanato dal Padrone del Fondo serviente, e che quando si stabilisce una Servitù, si presume che siasi accordato tutto quello, che è necessario per usarne.

Lo stesso è di tutti gli Articoli della terza Sezione. Io mi limiterò a farvi osservare, che l'Articolo 700 formato collo stesso spirito degli Articoli 709, e 710 della Sezione seguente, entrerà con essi uno dei caratteri essenziali delle Servitù, di cui il Progetto non aveva avuta ancora l'occasione d'indicare l'*individuità*, col dichiarare il primo che, se la Possessione, per la quale la Servitù è stabilita, viene ad esser divisa, la Servitù è dovuta per ciascuna porzione, senza che nulladimeno la condizione del Fondo serviente possa diventar peggiore. Così, per esempio, se si tratta del Passo, tutti i condomini sa-

(1) Destinatio causa commodioris usus, si non temporalis, sed perpetua. *Sopra l'Art. 81. dell'antica Consuetudine di Parigi.*

ranno obbligati ad osarne dalla stessa parte. Gli altri due caratteri sono, che se la Possessione, in favor della quale la Servitù è imposta, appartiene a molti per indiviso, il godimento d' uno impedisce la Prescrizione per tutti, e che se fra questi se ne trova uno, contro di cui la Prescrizione non abbia potuto decorrere, come un Minore, egli avrà conservato il Diritto di tutti gli altri.

Or non mi resta che a presentarvi le Disposizioni della quarta Sezione, relative all' Estinzione delle Servitù, la quale o resulta dallo stato natural delle Cose, o si opera per mezzo della Prescrizione.

La Ragione sola ci detta, che le Servitù debbono cessare, quando le cose si trovano in tale stato, che non si può più osarne, e se questo stato venisse a cambiare, e se le cose fossero ristabilite in modo, che si potesse osarne, la Ragione ancora ci detta che le Servitù debbon rivivere.

Ma la libertà naturale delle Possessioni reclamerebbe contra l' effetto di questo ritorno al primiero stato, se potesse aver luogo dopo uno spazio di tempo indefinito, e non avere altro termine che questo ritorno. Quindi è, che giustamente il Progetto dichiara, che la Servitù non può più rivivere, quando è decorso uno spazio di tempo bastante da far presumere l'Estinzione della Servitù, conforme è detto qui sotto all' Articolo 707.

Egli è ancora molto naturale che segua l'Estinzione della Servitù, quando il Fondo dominante, e il Fondo servente sono riuniti nelle stesse mani, poichè non è più in ragione di Servitù ma solamente in ragione di Proprietà che il Padrone delle due Possessioni ritira da ciascuno il Servizio, che possono rendergli, e noi abbiamo già osservato il solo caso, in cui questo principio può ricevere un' eccezione.

Finalmente le Servitù sono del tutto estinte per il non uso nello spazio di trent' anni, e questi trent' anni cominciano a decorrere, secondo l' Articolo 707 a forma delle diverse specie di Servitù interrotte o *discontinue*, e dal giorno in cui è stato fatto un Atto contrario alla Servitù, quando si tratta di Servitù *continue*.

La Giustizia di questa Disposizione si deduce dalla sola Definizione di queste due specie di Servitù riportata nell' Articolo 688, che per Servitù *continue* intendono quelle, di cui l' uso è, o può essere continuato senza aver bisogno del fatto attuale dell' Uomo per esser messo in esercizio.

Il modo d' usare della Servitù non può avere una sorte nè migliore, nè diversa da quella della Servitù medesima, e così può esser prescritto come la Servitù stessa, e nella stessa maniera.

Tribuni, termina qui l' ufficio, di cui la vostra Sezione Legislativa mi aveva incaricato.

È sembrato ad essa, che il Progetto riunisca i caratteri essenziali di una Legge buona, salutare, ed inoltre necessaria, per estendere le beneficenze d' una Legislazione semplice, ed uniforme in uno degli oggetti di Giurisprudenza Civile, che altamente le reclamano. Essa pertanto vi propone per il mio organo di adottarlo col vostro suffragio.

# DISCORSO

Pronunziato al Corpo Legislativo il 10. Piovoso Anno 12

DAL CITTADINO

## GILLET ( di Senna, ed Oisa )

ORATORE DEL TRIBUNATO

*Sopra la Legge del Codice Civile, Libro II Titolo IV.*

***DELLE SERVITU' O SERVIZJ PREDIALI.***

CITTADINI LEGISLATORI

Lo Stato Sociale è uno stato di scambievole dipendenza. Gli Uomini obbedendo a quest' ordine inevitabile, vi hanno sottoposto con le loro Persone le diverse porzioni di Terreno, di cui si è reso distribuito il Dominio, e la stessa reciprocità d' impegni, e di servigj, che unisce le Persone fra loro, le lega pure alle Cose destinate al lor Uso. Siccome non vi è libertà, per illimitata che sia, la quale non sia spesso modificata dal Potere altrui, così non vi è una Proprietà così assoluta, che non sia subordinata sotto un qualche rapporto agli Interessi di una Proprietà altrui.

Di quì ha origine nel linguaggio della nostra Giurisprudenza la parola *Servitù*, che Voi leggete in principio del Progetto, che vi è presentato.

Nel senso più ristretto questa parola indica un *Diritto inerente a una Possessione per la sua utilità, e che diminuisce il Diritto, o la libertà di un altra Possessione*: così almeno la definisce il celebre Bartolo.

In un senso più esteso vi si può comprendere *ogni specie di Obbligo, al quale è tenuta una Possessione per l' Interesse di un' altra*, e a considerar la materia sotto questo punto generale di vista, essa offrirebbe un campo immenso alla Legislazione, se non venisse ristretta da necessarie limitazioni.

Ma fra tutti i Servigj Prediali un gran numero è stabilito per l' Utilità Pubblica, sia del Corpo della Nazione, sia delle Comunità che la compongono, e dall' altra parte, anco fra quei Servigj, che hanno luogo fra i Particolari, ve ne sono alcuni, il di cui oggetto più diretto è l' interesse generale dell' Agricoltura, e del Commercio. Tali rapporti pertanto appartengono alla vigilanza amministrativa, ed appartiene al Codice Rurale, alle Leggi d' alta Polizia, e ai Decreti dell' Autorità del Governo a determinarne la misura. Per quello che riguarda il Codice Civile, se mai egli qualche volta tratta di questi oggetti, non è che per combinazione, e quando vi è trascinato dalla necessaria connessione loro con quelli ch' esso comprende, poichè ai soli privati interessi egli si limita, e quelli formano il suo fine, e il suo oggetto principale.

Un altro punto, sul quale gli conviene ancor di fermarsi è quello in cui inco-

miocia le legittime Autorità degli Usi sopra ciascun luogo. Ed a vero dire, per quanto una delle sue vedute più importanti sia quella di riunire insieme tutti i fili così moltiplicati, e divergenti delle Consuetudini, nulladimeno questa uniformità non può indifferentemente estendersi a tutto. Così la Coltivazione, che si esercita sopra una prodigiosa universalità di Terreni, e di Produzioni, le Fabbriche, che si compongono di Materiali tanto diversi in una Provincia, e in un' altra, situate sotto influenze poco simili fra loro, destinate a generi d' industria tanto vari, ad abitazioni così ineguali, sono altrettante azioni, che basta siano dal Legislatore dirette con qualche generale indicazione, ma le cui particolarità debbonsi abbandonare alle convenienze dell' abitudine, e per esso ella è una gran previdenza l' accorgersi che non può tutto prevedere.

Quello finalmente, che diminuisce molto la immensità della materia, è la soppressione di questa massa mostruosa di Feudalità, che altra volta formava un gran cahos. Cosa era infatti il Regime Feudale, se non l' arte di formare della Proprietà Prediale un istrumento di Servitù? Perciò leggonsi lunghe Dissertazioni degli antichi Giureconsulti per dimostrare che i doveri Feudali facevano parte della Servitù. Il Progetto ha voluto che i Servizj Prediali non potessero mai essere occasione di riprodurre queste idee già proscritte, e per questo nell' Articolo 638 è stata scritta la Disposizione formale che la Servitù non induce alcuna preminenza di un Fondo sopra l' altro.

Col mezzo di tutte queste limitazioni, la Legge che vi si domanda, ha potuto essere circoscritta dentro un spazio da percorrersi con minor fatica, e non ostante, luogo da farvi alcuna essenziale omissione, se o' è prolungata l' estensione sotto certi rapporti, col riunirvi molte Obbligazioni della vicinanza Territoriale, che gli Scrittori di Giurisprudenza per classarle avevano fin quì trovato dell' imbarazzo.

Il metodo adottato ajuta ancora l' intelligenza, e la memoria con una buona divisione, poichè vi si osservano le tre origini distinte, da cui scaturirono le Servitù. *la situazione dei Luoghi*, *la Legge*, e *il Fatto dell' Uomo*.

Sono ognuna di queste origini vengono ad esser poste senza confusione le Disposizioni proprie degli oggetti, che vi hanno rapporto, ed a quest' ordine mi uniformerò io stesso nel parlarvene. Ma non per questo mi assumo di discuterle successivamente; poichè questo esame particolare, delineato già da mani maestre, non è più necessario oggi avanti di Voi, e solo debbo farvi osservare i punti essenziali, nei quali il Diritto antico trovasi modificato dal nuovo.

Voi ne avrete il primo esempio all' occasione delle Acque, che per causa della loro naturale pendenza diventano un' occasione di questioni fra i Padroni dell' uno, e dell' altro Fondo.

A prima vista possono essere riguardati come un Onere per la Proprietà, e non è in questo aspetto che facciano nascere le maggiori contestazioni.

Ognuno infatti vede che non ci debbono esser già delle Dighe poste inferiormente per farle refluire sopra i Fondi superiori, nè che altre strane Disposizioni aggravino la Servitù per i Fondi inferiori.

Possono per altro esser considerate come un vantaggio, ed allora soprattutto i Proprietarj se ne disputano il Possesso.

I Diritti principali sono senza dubbio quelli del Padrone del Fondo, ove la sorgente scaturisce. Questa è una beneficenza, di cui la Natura stessa ha arricchiti

i suoi Domini, ed è ne accessorio evidente della sua Proprietà, onde è giusto che egli ne usi secondo il suo piacimento, come della sua stessa Proprietà.

Non ostante, quando la sorgente si sparge al di fuori, il Fondo in cui essa scende, non acquisterà alcun Diritto? La Natura è quella, che vuole che questa soprabbondanza si sparga anco sopra di lei, e se la necessità di riceverla è una condizione annessa alla sua posizione, ne segue egli che questa condizione non possa esser mai interpretata, che in una maniera onerosa? E non è egli piuttosto necessario che vi sia un termine, in cui esso sia assicurato di raccogliere i vantaggi, che possono diventare il giusto compenso dell'Onere, al quale è sottoposto?

Siffatta questione non è tale, quando vi sono dei Titoli, che regolano i respettivi Diritti; ma quando non ve ne sono ell'è un soggetto di controversia, di cui gli Annali dei Tribunali ce ne offrono più d'un esempio.

L'antica Giurisprudenza determinava, che in questo caso il Padrone del Fondo, in cui era situata la sorgente, conservasse sempre l'intiera Disposizione dell'Acqua, e potesse a suo piacimento cambiarne, e voltarne il corso, senza che l'arbitrio di questa Facoltà potesse essere in cosa alcuna moderato nè dal lungo Uso, che il Padrone inferiore avesse fatto di questo corso d'Acqua, nè in considerazione dei lavori destinati a raccoglierla, nè in favore degli stabilimenti, che ne fossero stati in conseguenza formati.

Gl'Articoli 641 e 642 del Progetto con una liberalità più eguale determinano questo punto. Una volta che il Padrone del Fondo inferiore avrà preso possesso del corso dell'Acqua con dei lavori apparenti, se il Padrone della sorgente, reso avvertito da questa apparenza, non ha fatto cosa alcuna per lo spazio di trent'anni, onde interrompere un godimento, che non era il suo, allora la Prescrizione contra di lui è stata acquistata, e l'assoluto Arbitrio della sua Proprietà è modificato dal Possesso, che egli ha tollerato.

L'utilità Pubblica è anch'essa un altro limite, che questo Articolo deve rispettare. Quindi il corso dell'Acque non può più esser cambiato neppure dal Padrone della sorgente, subitochè soppliche ai bisogni d'una Comunità di Abitanti, ed in questo caso una indennizzazione fissata dai Periti è tutto ciò, che può domandare l'interesse privato, se mai fosse per lui un sacrifizio ciò che esige l'interesse comune.

Dopo le Obbligazioni del Padrone della sorgente succedono quelle, che vincolano fra loro i Possessori dei diversi Fondi, sui quali l'acqua passa, e discende successivamente. La Dottrina di molte Decisioni dei Paesi, che si regolano colla Consuetudine, sembrava aver degradato la Proprietà di quest'acque sopra la scala dei Terreni, di modo che il Padrone del Fondo superiore poteva, o contrastargliele, o anche deviandole, privarne il Fondo inferiore, purchè questo accadesse in vista di render migliore la propria sua condizione, e non di rendere peggiore l'altrui.

Ognuno vede quanto questa distinzione fosse dei suoi principj soggetta a questioni, quando si trattava della loro applicazione, onde questa Dottrina contrapposta dal Diritto Romano, non era invariabile.

Il Progetto, che si propone, adotta delle misure più favorevoli ai progressi dell'industria, e più conformi alla natura stessa della Proprietà. Quegli, la di cui Possessione è traversata da un'acqua corrente, potrà servirsene per quello spazio,

per cui essa scorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario quando esce dal suo Fondo.

In questa occasione Voi troverete un miglioramento importante a favor del buon Ordine nell'Articolo 644. Il Codice Rurale del 1791 aveva permesso ad ogni Possessore delle Ripe adiacenti ai Fiumi, e alle Riviere navigabili o atte al trasporto, di prendere dell'Acqua, nel supposto che nessuno poteva essere riguardato come Padrone esclusivamente. Nè allora s'intendeva bastantemente, che le cose destinate all'utilità generale hanno veramente un Padrone, che esclude ogni Occupazione Privata, e Individuale; e questo Padrone è il Dominio Pubblico.

Il Progetto vi ha con molta savietza provveduto con fare oggimai rispettare un principio, che la nostra antica Legislazione aveva consacrato, e la cui momentanea sospensione ha prodotta una moltitudine d'intraprese abusive.

Una modificazione non meno felice in le Disposizioni della Legge del 6 Ottobre 1791 si è inoltre stabilita negli Articoli 640. 641. 675. Ogni Proprietario è mantenuto nel Diritto di rinchiudere la sua Possessione, sotto però due limitazioni, che questa Legge non accennava, una di non rendere il passo impossibile all'altrui Possessione, che fosse circondata dalla sua, e l'altro di perdere il Diritto alla formazione del Parco pe' greggi o mandre, ed al pascolo in proporzione del Terreno che viene a perdere.

Queste sono le principali innovazioni, che vi offre il Progetto, che si propone quanto alle Servitù che hanno origine dalla stessa Natura.

## § II.

Le Servitù che derivano dalla Legge, si applicano specialmente alle vicinanza delle Fabbriche, e a quelle dei Lavori Rurali.

L'Uomo chiamato alla Società da tante inclinazioni pare che nel tempo stesso risenta un contrario impulso, che ne lo allontana; e mentre che la Specie Umana è unita per mezzo di comunicazioni sempre attive, gli Individui stanno, per così dire, in guardia contra tutti quelli che gli circondano, e si chiudono, e si separano da quelli che gli accostano più da vicino. Ecco il perchè in tutti i tempi sono state necessarie delle Regole adattate a fissare la reciproca dipendenza delle lor Fabbriche, e delle loro Coltivazioni.

Presso i Popoli nascenti questa dipendenza, almeno per le Case, si riduce quasi al nulla, poichè ogni Famiglia è isolata, e il poco valore che si attribuisce ai Terreni, le permette di porre una gran distanza fra se, e le Famiglie vicine, ed una Casa allora è, per servirmi d'un' espressione consacrata dalla Antichità, come un' Isola separata per mezzo di uno spazio dalla Riva vicina.

Questo spazio chiamato *Ambitus* dalle Leggi Romane, da cui veniva ordinato, è stato rigorosamente osservato quanto a' molti punti in Francia, e sino ai nostri giorni si conosceva sotto il nome di *Invasion*, e sotto il nome poco più equivoco di *Tour d'Echelle* (1).

(1) *Talvolta s'intende per* Tour d'Echelle *una porzione di Terreno, che il Padrone della Casa lascia intorno alla sua muraglia, e sul suo proprio fondo, e questo è l'ambitus, di cui noi parliamo. Talvolta si intende per il Diritto, che ha il Proprietario di stigere sul* fondo vicino *uno spazio bastante a porvi*

I progressi della Civilizzazione, che oggi ravvicinano ancor di più tutte le parti della Popolazione, e che rendono più preziosa il Terreno, hanno determinato di non rendere obbligatorj questi antichi usi. La Comunione dei muri diventa nel Progetto una delle ordinarie circostanze della vicinanza.

Al più tutte le Disposizioni, colle quali questa Comunione è regolata, non differiscono forse che in qualche particolarità da quelle che fino ad oggi sono state le più conosciute. Ciò che però vi è da osservare a questo proposito, è l' Articolo 657, che indica fino a qual profondità ogni Condomino possa far mettere delle travi nel muro comune, e questo era uno dei punti, in cui la varietà delle Consuetudini poteva essere conciliata più facilmente.

Lo stesso piano è stato seguitato nel Progetto per tutto il restante delle Servitù Legali, che son relative *alle Finestre*, *alle Gronde*, *al Passo*, *alle Fosse*, *alle Siepi*, *alle Piantagioni degli Alberi*. E tutte queste son le Regole consuete, che sonosi nuovamente ripetute con alcune piccole modificazioni favorevoli all' uniformità, senza spinger però questo favore al di là dei suoi giusti confini; poichè il vero fine di ogni Legge saggia è l' utilità, e gli Autori del Progetto hanno saputo rispettarle, quando l' hanno potuta ravvisare, come poc'anzi vi abbiamo accennato, nella diversità delle abitudini locali.

## § III

Le conferme le più evidenti son quelle che si trovano nella terza Parte del Progetto relativa alle Servitù stabilite dal Fatto dell' Uomo.

L' Articolo 686 limita in principio queste Servitù agli Oneri, che possono essere imposti sopra un Fondo in favore d' un altro Fondo, e proibisce tutti quelli, che potrebbero essere stipulati dal Fondo verso la Persona, o da questa verso un' altra Persona. Così non si conoscerà più nel nostro Diritto che le *Servitù Reali*, e questa materia non verrà più resa complicata dalle *Servitù Personali*, e *dalle Servitù Miste*, che sono state lungo tempo per gli Scrittori un Testo da discutersi.

Il motivo principale, che avea mantenuto questa complicazione nella nostra antecedente Giurisprudenza, è che sotto la denominazione di *Servitù* si aveva l' uso di comprendere, secondo l' esempio dei Romani, *l' Usufratto*, *l' Uso*, *e l' Abitazione*. Oggi però che queste tre specie di Diritti si trovano giustamente trattate nel nostro Codice Civile, come tante appendici della Proprietà, non vi potrebbero più essere nè Servitù Miste, nè Personali, altro che quelle, di cui somministrerebbero il modello le Istituzioni Feudali, e perciò si è dovuto avere il pensiero di sopprimere questa strada, per la quale si sarebbero potute nuovamente riprodurre. E Voi, o Legislatori, intenderete delle stipulazioni, che non potrebbero più aver luogo senza offendere l' Ordine Pubblico.

Lo stesso Articolo annunzia ancora che il Proprietario è quello, che stabilisce le Servitù, e così converrà scancellare dal Dizionario delle sottigliezze le

---

*uno scolo per il risarcimento dei suoi tetti, e dei suoi muri. Questa allora è una vera Servitù, che alcune Consuetudini indicano con la parola* Echelage, *e che si stabilisce non per mezzo della Legge, ma del Fatto dell' uomo. Qui non si tratta di questo Diritto.*

*Servitù Superficiali*, che il semplice *Possessore* si attribuiva la facoltà d' imporre. Il dritto Diritto essenzialmente passeggiero può qualche volte essere un' occasione di tolleranza, ma non è mai il principio di uno stabilimento durevole.

Gl' Articoli 687. 688. 689 schiariscono altre distinzioni, che la Giurisprudenza indicava sotto i nomi di *Servitù Urbane*, e *Servitù Rustiche*, di *Continue*, e di *Discontinue*, di *Apparenti*, e *non Apparenti*. Quando si leggono queste spiegazioni nel Progetto, nulla comparisce così semplice, e si preciso, e quando si legge il ragguaglio di tutte le controversie dei Tribunali, che le hanno precedute, nulla sembra tanto intricato d' imbarazzi inesplicabili. È già un gran vantaggio l' aver fissato il senso di tutti i termini della Scienza, ed è più grande ancora quello di averli fissati nella maniera la più ragionevole. I Giudici, e le Parti avranno oggimai meno inquietezze sopra Questioni, che altre volte hanno prodotto Dissertazioni senza fine, e Liti senza numero.

Una questione, che era ancor suscettibile di più risposte nella nostra Legislazione, dipendeva dal sapere, se le Servitù si potevano acquistare per Prescrizione. L' affermativa era ammessa generalmente nei Paesi di Gius Scritto; la negativa per le molte Consuetudini, ed altri Paesi non avevano sù questo che delle Disposizioni parziali per certe Servitù solamente, e ve ne era un' ultima Classe, che stavasi affatto muta. Ed in quei luoghi stessi, in cui la Prescrizione era ammessa, il tempo necessario per formarla aveva differenti misure, secondo la natura delle Servitù, alle quale bisognava applicarla. Non ci maravigliamo però di tutte queste disparità: i Costumi che introducono fra i vicini una familiarità con maggiore, o minor previsione, che abbandonano qui più cose alla buona fede, che là mettono più rigore, e diffidenza nelle convenzioni, i Costumi, nei quali si osservano tanti gradi di diversità da un Luogo all' altro, hanno dovuto in origine avere una grande influenza su questa materia. Ma ora che il loro impulso è più eguale, tutta questa parte di Legislazione si è potuta ancora ricondurre facilmente ad alcuni termini semplici, che sono stati posti con chiarezza negli Articoli 690. e 691. del Progetto.

Si ravvisa lo stesso carattere negli Articoli 692. 693. 694., che indicano i contrassegni, ai quali si può riconoscere la destinazione del Padre di Famiglia, e quella del Padrone primitivo di due Possessioni, fra cui sussiste la Servitù. E questo punto era un di quei punti, che più degli altri avevano diviso le Consuetudini, ed esercitato dovvantaggiosamente la penna dei loro Commentatori, senza però che la lor previsione fosse andata così lungi, come quella del Progetto.

Finalmente i Diritti del Padrone del Fondo, al quale la Servitù è dovuta, ed il modo, col quale si estinguono le Servitù, sono spiegati nelle due ultime Sezioni, che non ci hanno offerto altra cosa che il compendio di ciò, che l' Umana Savierza già aveva detto. Con questa felice unione della Prudenza dei tempi antichi con l' Esperienza, e la Sagacità dei moderni, le Regole si schiariscono, e si semplificano. Possa il Codice Civile, che le comprenderà, richiamare quella bella Idea di Montesquieu *che la Legge è la Ragione Umana, in quanto che governa i Popoli.*

*Fine del Tomo II*

# INDICE

## DEI MOTIVI, RAPPORTI, E DISCORSI

### CONTENUTI NEL SECONDO TOMO.


MOTIVI del Titolo I del Libro II. del Codice Civile esposti dal Consiglier di Stato *Treilhard*: *Della Distinzione dei Beni* Pag. 3

RAPPORTO fatto al Tribunato il dì 29 Nevoso da *L. F. A. Goupil-Préfeln* (de l'Orne) in nome della Sezione Legislativa, sopra il Progetto della Legge intitolata: *Della Distinzione dei Beni*, 10

Discorso pronunziato al Corpo Legislativo il dì 4 Piovoso dal Cittadino *Savoye Rollin* Oratore del Tribunato sopra il Titolo I del Libro II. del Codice Civile: *Della Distinzione dei Beni*. 16

MOTIVI del Progetto di Legge Titolo II Libro II del Codice Civile esposti dal Consiglier di Stato *Portalis*: *Della Proprietà* 21

RAPPORTO fatto al Tribunato il dì 30 Nevoso anno XII dal Cittadino *Faure* in nome della Sezione Legislativa sul Progetto di Legge relativo alla *Proprietà*. 36

Discorso pronunziato il dì 6 Piovoso an XII al Corpo Legislativo dal Cittadino *Grenier* Oratore del Tribunato sopra il Titolo II del Libro II del Codice Civile: *Della Proprietà* 49

MOTIVI del Titolo III Libro II. del Codice Civile esposti dal Consiglier di Stato *Golli*: *Dell' Usufrutto, dell' Uso, e dell' Abitazione* 57

RAPPORTO fatto al Tribunato il dì 4 Piovoso da *J. A. Perreau* in nome della Sezione Legislativa sopra il Titolo III del Libro II. del Codice Civile: *Dell' Usufrutto, dell' Uso, e dell' Abitazione*. 63

Discorso pronunziato al Corpo Legislativo il 9 Piovoso dal Cittadino *Garry* Oratore del Tribunato, sopra il Titolo III del Libro II del Codice Civile: *Dell' Usufrutto, dell' Uso, e dell' Abitazione*. 70

MOTIVI del Progetto di Legge del Titolo IV Libro II del Codice Civile, esposti dal Consiglier di Stato *Berlier*: *Delle Servitù Prediali* 80

RAPPORTO fatto il dì 7 Piovoso an XII al Tribunato dal Cittadino *Albisson* in nome della Sezione Legislativa sopra il Titolo IV. del Libro II del Codice Civile: *Delle Servitù Prediali*. 87

Discorso pronunziato al Corpo Legislativo il dì 10 Piovoso an XII dal Cittadino *Gillet* (di Senna, ed Oisa) Oratore del Tribunato sopra la Legge del Codice Civile del Libro II Titolo IV: *Delle Servitù o Servizj Prediali*. 97


2780186 Digitized by Google